



Pubblica Amministrazione
giovedì, 19 giugno 2025

Prime Pagine

19/06/2025	Corriere della Sera	6
Prima pagina del 19/06/2025		
19/06/2025	La Repubblica	7
Prima pagina del 19/06/2025		
19/06/2025	Il Sole 24 Ore	8
Prima pagina del 19/06/2025		
19/06/2025	La Stampa	9
Prima pagina del 19/06/2025		
19/06/2025	Il Fatto Quotidiano	10
Prima pagina del 19/06/2025		
19/06/2025	Avvenire	11
Prima pagina del 19/06/2025		

ASMEL dicono di noi

19/06/2025	emme24.it	12
Progetto strade: al Forum ASMEL confronto la Regione Campania		
19/06/2025	Cronache di Caserta Pagina 18	13
Recale, riqualificazione e valorizzazione turistica: sì ai fondi destinati alla Asmel		

Pubblico impiego

19/06/2025	leautonomie.it	<i>Nicola Niglio</i>	14
Indici di irregolarità degli incarichi esterni			
19/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		15
Selezione dirigenti, accesso al fascicolo, scavalco d'eccellenza, graduatorie e 770			

Appalti territorio e ambiente

19/06/2025	leautonomie.it	<i>Salvio Biancardi</i>	17
Aggiudicazione illegittima salvata dalla convalida			
19/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		20
Incentivi 2%, il Mit fa chiarezza sui contratti di beni e servizi			
19/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		22
Microappalti, emendamento bipartisan per rendere strutturale il Cig tramite Anac sotto i 5mila euro			
19/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		23
Ascensori, cinque punti di sconto extra a chi abbandona il superbonus			
19/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		24
Servono Scia o permesso per annettere una loggia all'abitazione			
19/06/2025	lavoripubblici.it	<i>Gianluca Oreto</i>	25
Silenzio sull'istanza di sanatoria edilizia ex art. 36 TUE: è davvero un rigetto definitivo?			

19/06/2025	lavoripubblici.it	Redazione Tecnica	26
SCIA in sanatoria e prescrizioni: il Consiglio di Stato conferma la legittimità del rilascio condizionato			
19/06/2025	lavoripubblici.it	Redazione tecnica	27
Diniego di autorizzazione paesaggistica: il TAR sul parere tardivo della Soprintendenza			
19/06/2025	lavoripubblici.it	Redazione Tecnica	28
Errori nel disciplinare: quando la rettifica impone la riapertura della gara?			
19/06/2025	lavoripubblici.it	Redazione tecnica	29
Aggiudicazione provvisoria: è un atto impugnabile?			
19/06/2025	lavoripubblici.it	Redazione tecnica	30
Equivalenza del CCNL indicato in offerta: il MIT sui parametri di valutazione e sulle tutele normative			
19/06/2025	Italia Oggi Pagina 22	ENRICO SANTI	31
Zone a traffico limitato, deroga non assoluta per i veicoli elettrici			
19/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 40	Enzo De Fusco	32
Negli appalti necessaria sempre la dichiarazione di equivalenza contrattuale			
19/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 16	Renato Brunetta e Michele Tiraboschi	34
Un accordo con più certezze per stazioni appaltanti e operatori			

Tributi, bilanci e finanza locale

19/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		36
Bilanci, il check sui trasferimenti per assestamento e salvaguardia			
19/06/2025	lavoripubblici.it	Redazione tecnica	37
Misure urgenti in materia fiscale: il Decreto in Gazzetta Ufficiale			
19/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 2	Lorenzo Lodoli , Benedetto Santacroce	38
Imu e Tari, restyling delle sanzioni con impatto dal 1° gennaio 2026			
19/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 3	Lorenzo Lodoli , Benedetto Santacroce	41
Adempimento spontaneo esteso ai tributi locali con lettere e avvisi			
19/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 3	Luigi Lovecchio	43
Dal digitale un aiuto per agevolare la compensazione			
19/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 14		44
La trascrizione al Pra ferma i pagamenti			
19/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 4	Luigi Lovecchio	45
Necessaria un'intermediazione regolamentare			
19/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 5	Luigi Lovecchio	46
Accertamenti Imu, sì al contraddittorio			
19/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 5	Luigi Lovecchio	47
L'individuazione è da effettuare in base ai criteri del decreto Mef			
19/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 6	Pasquale Mirto	49
Agli enti la scelta sulle sanatorie per tagliare sanzioni e interessi			
19/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 6	Pasquale Mirto	51
Nel regolamento le linee per gli alert			
19/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 8	Luigi Lovecchio	52
Dal 2027 l'iter operativo viene applicato anche ai tributi regionali			
19/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 10	Francesco Falcone	55
Prescrizione dei tributi locali sempre con il vincolo dei cinque anni			
19/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 12	Luigi Lovecchio	57
Ambito azzerato nei tributi locali			
19/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 12	Luigi Lovecchio	59
Riduzione e proporzionalità fissa alla base delle nuove misure			
19/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 13	Luigi Lovecchio	61
Via la causa ostativa, ammissibilità fino a ricezione dell'atto impositivo			

19/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 14	Pagina a cura di Valentino Tamburro	64
Sanatoria possibile con esclusione o riduzione di interessi e sanzioni			
19/06/2025	Italia Oggi Pagina 30		66
Onlus-case di riposo e Imu, sì alla risoluzione in Senato			
19/06/2025	Italia Oggi Pagina 29	EMILIO DE SANTIS	67
Cedolare secca anche per gli immobili in locazione alla fondazione			

Sviluppo locale, fondi europei e PNRR

19/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		68
Il Parlamento Ue chiede 18 mesi in più per il Pnrr			
19/06/2025	Italia Oggi Pagina 31		69
Cooperazione e sviluppo, tre milioni in Sardegna			

Servizi sociali, cultura, scuola

19/06/2025	La Repubblica Pagina 19	EMMA BONOTTI	70
Billari "I migranti ci aiutano leggi stabili per la natalità"			
19/06/2025	Corriere della Sera Pagina 26	Orsola Riva	72
Università, il PoliMi tra le prime 100			

Governo locale, associazionismo e aree metropolitane

19/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		73
Concessioni balneari, indennizzi limitati - Ma arriva il taglio ai canoni delle spiagge			

Economia e politica

19/06/2025	La Repubblica Pagina 17	GABRIELLA CERAMI	75
Tajani apre al terzo mandato ma in cambio dello Ius scholae			
19/06/2025	La Repubblica Pagina 18	- V.CO.	77
Il Mef: detrazioni per le donne che lavorano			
19/06/2025	Corriere della Sera Pagina 19	Enrico Marro	78
«Drammatico lo spopolamento al Sud»			
19/06/2025	Italia Oggi Pagina 29	LUCIANO DE ANGELIS	79
Nuovo fisco, partenza a tappe			
19/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 2	Laura Serafini	81
Panetta: nuovi rischi guerra sui target dell'inflazione Ue			
19/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 9	Nicoletta Picchio	83
Orsini: proporremo al governo un piano per la crescita al 2%			
19/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 9	Lorenzo Lodoli , Benedetto Santacroce	85
Per i debiti oltre i 100 euro piani di dilazioni crescenti			
19/06/2025	Il Messaggero Pagina 15		88
Meloni: «L'Italia è tornata attrattiva»			
19/06/2025	Il Messaggero Pagina 15		89
Panetta: «L'Europa non si isola Ai giovani un euro digitale forte»			
19/06/2025	Il Messaggero Pagina 17		91
Pnrr, l'Europarlamento chiede 18 mesi di proroga			

19/06/2025	Il Fatto Quotidiano	Pagina 6	<i>Luca De Carolis e Wanda Marra</i>	93
19/06/2025	Il Giornale	Pagina 13	<i>PIER FRANCESCO BORGIA</i>	95
19/06/2025	La Repubblica	Pagina 10	<i>LORENZO DE CICCIO</i>	97
19/06/2025	La Repubblica	Pagina 16	<i>MATTEO MACOR</i>	99

Fondi Pnrr alle armi: anche il Pd vota Sì con Fdl e Forza Italia

«Così l'Italia ha guadagnato 15 punti nei servizi digitali ai cittadini»

L'Italia Meloni vede i vertici di intelligence e forze armate Timori per le truppe in Iraq

Dossieraggio su Salis accuse a Fratelli d'Italia consigliere autosospeso

CORRIERE DELLA SERA

Milano, Via Solferino 28 - Tel. 02 63821
Roma, Via Campitana 39/C - Tel. 06 688281

FONDATA NEL 1876

Servizio Clienti - Tel. 02 63797310
mail: servizioclienti@corriere.it



Scudetto del basket
I campioni della Virtus
in ospedale da Polonara
di Luca Aquino
a pagina 53



Giovanni Malagò
«Mai chiesto
il quarto mandato»
di Bonarrigo e Dallera
alle pagine 50 e 51



Lavoro e crescita

MA IL PAESE PENSA AI GIOVANI?

di Francesco Giavazzi

I giovani italiani che ogni anno si spostano all'estero, per continuare gli studi o per cercare lavoro in un altro Paese, erano 21 mila nel 2010, sono stati oltre 91.400 lo scorso anno. Non lasciano l'Italia perché non trovano lavoro, lavori se ne trovano, parecchi, ma sono lavori sempre più poveri. Tanti giovani emigrano alla ricerca, innanzitutto, di salari migliori. Non a caso l'emigrazione dei giovani ha accelerato dopo l'episodio di inflazione accesa dall'invasione russa dell'Ucraina nel 2022: in molti settori il potere d'acquisto dei salari non ha ancora ripreso quanto perso in quel breve periodo.

Nello scorso triennio, 2022-24, le retribuzioni lorde nella fascia d'età 25-30 sono scese, al netto dell'inflazione e rispetto al decennio 2014-24, del 3,5%. Nella fascia 31-40 del 5%. Non è un problema solo dei giovani, loro almeno possono scegliere di emigrare. Il problema di retribuzioni più basse che nel resto d'Europa non è nemmeno una novità degli ultimi tre anni, né è un problema che riguarda solo alcuni settori. Nel turismo, ad esempio, le nostre retribuzioni annue lorde erano, nel 2022 (quindi prima del balzo dell'inflazione, ma ultimo anno per il quale Eurostat pubblica statistiche europee comparabili) 26 mila euro in media in Italia, a fronte di 31 mila in Francia, 32 mila in Olanda. Le differenze sono più ampie in altri settori: nell'istruzione 32.700 euro l'anno in Italia, contro 53.200 in Germania, 40.700 in Francia.

continua a pagina 32

Nuovi raid sull'Iran. La Casa Bianca approva i piani per l'offensiva. Putin: «Non temo la Nato, si a un incontro con Zelensky»

Trump-Khamenei, sfida finale

Il leader Usa: «Ho perso la pazienza. Se attacco? Forse». Teheran: «Bugiardo guerrafondaio»

di Davide Frattini e Viviana Mazza

Si fronteggiano. Nascosto nel bunker la Guida suprema Khamenei minaccia: «Se gli Usa attaccano, subiranno danni irreparabili. Israele verrà punito, non ci arrenderemo». E Trump: «Non so se attaccheremo. Loro vogliono trattare, ma forse è tardi». E intanto fa piazzare i super bombardieri B2 nel Pacifico.

da pagina 2 a pagina 13

IL DIARIO

Il mio nuovo amore nel rifugio antimissile

di Eskhol Nevo

Si chiama Impotenza appresa. L'ho studiata all'università, durante la triennale in psicologia. Il termine mi torna in mente mentre corriamo nel rifugio per la terza volta nella stessa notte.

continua a pagina 10



LA MATURITÀ INTERNAZIONALE

Tema: dire di volere la pace e fare la guerra

L'esame Da Borsellino ai social e a Plevani, le tracce della prima prova



Maturità, i ragazzi scelgono il tema sul rispetto

di Valentina Santarpia alle pagine 20 e 21

IN PRIMO PIANO

LA CATENA DI COMANDO

L'élite pasdaran
Ecco i fedelissimi
dell'ayatollah

di Greta Privitera

a pagina 9

GLI ITALIANI IN FUGA

«Il panico tra noi
al passaggio
del confine»

di Rinaldo Frignani

a pagina 8

BERSAGLI INCROCIATI

I 1.100 obiettivi
colpiti dalle bombe
dello Stato ebraico

di Guido Olimpio

a pagina 6

L'INTERVISTA / ZAKARIA

«Donald vuole
tenersi aperta
ogni opzione»

di Paolo Valentino

a pagina 11

Il caso Separazione delle carriere Giustizia, scontro sulla riforma I distinguo nel Pd

di Maria Teresa Meli e Virginia Piccolillo

La riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati sbarca al Senato. «È una forzatura», attacca l'opposizione. I distinguo nel Pd. Per il ministro Nordio il «sì» entro ottobre, poi il referendum.

a pagina 16

Il giallo La coppia di Villa Pamphili Tre mancati controlli Il capo della polizia ordina l'inchiesta

di V. Costantini, Fiano e Sacchettini

Un'inchiesta interna, disposta dal capo della polizia Vittorio Pisanò, dovrà fare luce su possibili negligenze degli agenti che in tre occasioni avrebbero omesso di identificare la coppia del giallo di Villa Pamphili.

a pagina 23

IL CAFFÈ

di Massimo Gramellini

Filippo Marini, ventuno anni, ha ucciso sua madre con l'accetta del boy-scout, dopo che lei lo aveva rimproverato per essere entrato in casa senza salutarla. Ci sarà dell'altro, ho provato a tranquillizzarmi. Invece pare di no, a parte le discussioni sugli esami universitari e sull'uso dell'auto, che appartengono alla normale dialettica di ogni famiglia accessoriata di adolescenti più o meno prolungati. Ho pensato a un contesto disagiato. Macché. Racale, la cittadina lecchese in cui si è consumata la tragedia, è una comunità relativamente piccola e coesa, dove tutti si conoscevano e lo conoscevano. Quindi si torna al punto di partenza. Un ragazzo come tanti si è trasformato nel killer di sua madre perché non è stato in grado di incassare

L'era della suscettibilità

un rimbrotto, peraltro giustificato. «Mi si è spento tutto dentro», ha detto alla polizia.

Siamo nell'era della suscettibilità. E il «rispetto», oggetto ieri di una traccia del tema di maturità, è sempre e solo quello che gli altri devono a noi. Ci si ritrova spesso a tacere davanti agli scoppi di inciviltà che si incontrano fuori di casa, per il timore di incorrere nell'ira di chi, pur essendo nel torto o proprio perché lo è, perde la testa appena glielo si fa notare. D'ora in avanti anche tra le mura domestiche bisognerà imparare a inghiottire qualsiasi cosa, comprese le critiche degli psicologi che ci accuseranno di arrendevolezza, mentre ormai è chiaro che a guidarci è l'istinto di sopravvivenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL POLLENZA

Il Migliore

Provare per credere

Cantina de Il Pollenza
Talentino (MC) Tel. 0733 961989
www.ilpollenza.it
il.pollenza

Metodo Classico
Pinot Noir in purezza

Barbour

la Repubblica

Barbour

Fondatore
EUGENIO SCALFARIDirettore
MARIO ORFEO

R50

DOMANI IN EDICOLA

il venerdì

il venerdì
L'ultimo tour dei CCCP
la via emiliana al punkRspettacoli
Verdone: "Io, mio padre
e i Beatles in concerto"

di ARIANNA FINOS a pagina 25

Giovedì
19 giugno 2025

Anno 50 - N° 144

Oggi con

U

In Italia €1,90

Ultimatum a Teheran

Trump avverte l'Iran: "La resa incondizionata è una richiesta definitiva. Tutto può succedere, il regime può cadere". Khamenei: "Non ci arrenderemo mai. Se gli Usa attaccano conseguenze irreparabili". L'Aiea: non hanno l'atomica



Donald Trump parla con i giornalisti davanti alla Casa Bianca



Ali Khamenei in un videomessaggio sulla tv nazionale

L'irrelevanza dell'Europa

di ANDREA BONANNI

C'è qualcosa di molto sinistro se la guerra e la politica internazionale finiscono per assomigliare alla parodia di un quiz televisivo, una specie di "Affari tuoi" dove i leader del mondo sono chiamati a indovinare la risposta giusta senza avere il minimo indizio per capire quale sia. Al ritorno dal G7 in Canada, dopo ore di colloqui e di bilaterali con Trump, i capi di governo europei sono tornati a casa ognuno con una convinzione diversa su quali fossero le intenzioni della prima potenza mondiale in merito al conflitto tra Israele e Iran. Il francese Macron certo che gli Usa cercassero la via di una nuova mediazione. Il britannico Starmer incline a credere in uno sforzo americano per la de-escalation. Il tedesco Merz, invece, preoccupato (ma non troppo) di un imminente coinvolgimento di Washington nella guerra. Solo Giorgia Meloni, di fronte al precipitare della crisi, ha fatto una lunga digressione sulla "centralità dell'Italia" al G7, ma tanto ormai non la ascolta nessuno.

continua a pagina 15

dal nostro corrispondente

PAOLO MASTROLILLI NEW YORK

Potremmo chiamarlo l'ultimatum definitivo». Donald Trump ha giocato con le parole, chiacchierando ieri mattina con i giornalisti nel giardino della Casa Bianca, ma l'impressione è che si prepari a ordinare l'attacco contro le strutture del programma nucleare iraniano.

i servizi a pagina 2 a pagina 10

I piani di guerra: portaerei e incursori

di GIANLUCA DI FEO

Teheran non sta pagando un prezzo per i suoi misfatti». Se fosse per il generale Michael "Erik" Kurilla, comandante delle forze statunitensi in Medio Oriente, l'attacco contro l'Iran sarebbe dovuto scattare già nella primavera 2024, quando pronunciò queste parole di fuoco davanti al Senato.

alle pagine 4 e 5

L'idea della destra: diecimila riservisti

di ANTONIO FRASCHILLA

a pagina 11



Rimadesio

Lo Stato etico che nega la dignità della vita

LE IDEE

di LUIGI MANCONI

La voce di Beppe Englaro è quella di sempre: e, se dovessi definirla con un solo aggettivo, direi disadorna. È la voce più asciutta e scabra che mi sia mai capitato di sentire: priva di qualunque retorica e ridotta all'essenzialità di parole usurate dalla sofferenza. Una voce che, come ha fatto ieri, ci parla della "nuda vita".

a pagina 15



Il pilota di F1, Kimi Antonelli

Letteratura no grazie i maturandi scelgono la traccia sul "rispetto"

di VIOLA GIANNOLI

i servizi alle pagine 20 e 21

Prezzi di vendita all'estero: Francia, Monaco P. Slovenia €3,00 - Grecia €3,50 - Croazia €3,00 - Svizzera Italiana CHF 3,50 - Svizzera Francese e Tedesca CHF 4,00

Sede: 00147 Roma, via Cristoforo Colombo, 90 Tel. 06/49821 - Sped. Abb. Post. Art. 1, Legge 46/04 del 27/02/2004 - Roma

Concessionaria di pubblicità: A. Manzoni & C. Milano - via F. Aporti, 9 - Tel. 02/574941, email: pubblicita@manzoni.it



La nostra carta prodotta da materiali riciclati e in formato standard in materia ambientale

NZ

€ 3* in Italia — Giovedì 19 Giugno 2025 — Anno 161° — Numero 167 — ilsol24ore.com

Edizione chiusa in redazione alle 22

* In vendita abbinata obbligatoriamente con i Fianchi del Il Sole 24 Ore (Il Sole 24 Ore e a + Focus e i). Solo ed esclusivamente per gli abbonati, il Sole 24 Ore e Focus, in vendita separata. Solo in Puglia e in provincia di Matera in abbinamento obbligatorio con "L'Espresso".



Il Sole 24 ORE

Fondato nel 1865
Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

Decreto fiscale
Split payment,
fuori le quotate
Diventa decisiva
la data della fattura



Magrini
e Santacroce
— a pag. 34

Oggi con il Sole
Sanzioni, sanatorie,
compliance:
ecco la riforma
dei tributi locali



— a 1,00 euro
più il prezzo
del quotidiano



FTSE MIB 39418,61 +0,08% | SPREAD BUND 10Y 97,60 -0,90 | SOLE24ESG MORN. 1446,27 -0,22% | SOLE40 MORN. 1474,19 +0,08% | Indici & Numeri → p. 41-45



LA GUERRA ISRAELE-IRAN

**Khamenei: mai
la resa. Trump:
pazienza finita**

— Servizi a pag. 5

Dopo l'attacco, i membri delle forze speciali iraniane controllano i resti di un missile balistico iraniano a nord di Teheran.

IL PAPA' RISPETTARE I DIRITTI

**Altri 140 morti a Gaza
Molti tra chi cerca cibo**

— Magnani e Marroni — a pagina 8

L'ALLARME: RISCHIO EPIDEMIE

**Action Aid: a Gaza
finita l'acqua potabile**

— a pagina 8

Borse, boom dei volumi in Cina

Mercati finanziari

Il rialzo degli scambi
nei listini cinesi spinge l'Asia
al 26,6%. Nasdaq al top

In Europa il braccio
operativo della Borsa
di Chicago è primo

Da un lato, il boom dei volumi cash dei listini cinesi. Dall'altro, il Nasdaq che si conferma la prima Borsa al mondo per compravendite. Mentre il Cboe Europe Equities — drammatizzazione del Chicago Board Option Exchange (Cboe) — mantiene il gradino più alto del podio in Europa. È la fotografia dei volumi delle Borse mondiali nei primi quattro mesi del 2025. Un contesto in cui — imperante lo scontro dei dazi voluto da Trump — i listini globali hanno realizzato 88.650 miliardi di dollari in contrattazioni cash (+24% sul 2024).

Vittorio Carlini — a pag. 3



IL MINISTRO GIORGETTI

**«Spolamento
drammatico. E
pesa sui conti»**

Gianni Trovati — a pagina 13
con un'analisi di Luisa Corazza

Ref. Giancarlo Giorgetti è stato ascoltato ieri dalla Commissione di inchiesta sugli effetti della transizione demografica

Orsini: «Proporremo al governo un piano per la crescita al 2%»

I nodi dello sviluppo

«Porteremo nei prossimi giorni a Palazzo Chigi un piano che abbia una visione a lungo termine e che consenta di arrivare al 2% di Pil». Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, ieri all'assemblea dell'Anie, ha rilanciato la necessità di un piano straordinario pluriennale per riavviare la crescita.

Dominelli e Picchio — a pag. 9

AGEVOLAZIONI

**Transizione 4.0,
scatta la lista
d'attesa
per i crediti
di imposta**

Carminio Fotina — a pag. 11

Sanità, via libera al contratto Aumenti del 6,9%, 172 euro medi

Lavoro

Firmata l'intesa per 58 mila infermieri, tecnici e amministrativi della sanità che prevede incrementi del 6,9%. In busta paga, per una media di 172 euro, e arretrati da

1.200 euro. Il ministro Zangrillo: «Molto soddisfatto, ora avanti con gli altri comparti». Resta il no di Cgil e Uil.

Gianni Trovati — a pag. 11

PANORAMA

MERCATI

**Dalla Fed nessun
ritocco dei tassi
Trump: «Powell
è uno stupido»**

La Federal Reserve ha lasciato invariato il costo del denaro nel range compreso tra il 4,25% e il 4,5%. Jerome Powell, presidente della banca centrale Usa, al momento resiste quindi alle pressioni colorite di Trump che, senza giri di parole, lo ha definito «uno stupido» per via del suo atteggiamento fermo in politica monetaria e dell'ennesimo rinvio all'appuntamento con il taglio dei tassi. — a pagina 3

FALCHI & COLOMBE

**IL PENDOLO
DELLA FED
SUI PREZZI**

di Donato Masciandaro
— a pagina 2

ECONOMIA E LAVORO

**NEGLI APPALTI
SERVONO
PIÙ CERTEZZE**

di Renato Brunetta
e Michele Tiraboschi — a p. 16

LA RELAZIONE

**Consp, garantito il 20%
ai mutui. Focus sui giovani**

Più risorse per gli studenti meritevoli, conferma del Fondo mutui prima casa, rafforzamento del ruolo sociale. Sono le direttrici su cui si sviluppa il lavoro della Consp, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa. — a pag. 12

INDUSTRIA

**Prismian punta sugli Usa:
500 milioni su EncoreWire**

L'italiana Prismian accelera sugli Usa e investe 500 milioni a Dallas (Texas), nella maxi fabbrica di cavi della controllata Encore Wire. Il ceo Battaini: dai dazi un impatto positivo sulla produzione locale. — a pagina 27

Nova 24

**Competitività
Cina e dazi frenano
la meccatronica**

Riccardo Oldani — a pag. 25

Nordovest

**Domani in Valle d'Aosta,
Piemonte e Liguria**

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
Scopri le offerte
ilsol24ore.com/abbonamento
Servizio Clienti: 02.30.300.600



**SOLUZIONI
AUTOMATICHE
PER MAGAZZINI
INTELLIGENTI**

02 98836601
mecalux.it



Minivan. ID Buzz di Volkswagen

AUTO & INNOVAZIONE

**Volkswagen
brucia i tempi
sui robotaxi:
flotte dal 2026**

A. Annicchiarico — a pag. 32

IL CASO

Caccia, licenze a 16 anni e addio alle aree protette

FRANCESCA SANTOLINI — PAGINA 21

IL PERSONAGGIO

Vitali: "Una vita in un lago l'ho trasformato in Itaca"

FILIPPOMARIABATTAGLIA — PAGINA 23

L'INTERVISTA

Comencini: "I miei rimorsi così ho rischiato di morire"

FULVIA CAPRARA — PAGINA 22

1,90 € II ANNO 159 II N.167 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ABB. POSTALE II D.L.353/03 (CONV./N.27/02/04) II ART. 1 COMMA 1, DCB-TO II WWW.LASTAMPA.IT



LA STAMPA

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2025

QUOTIDIANO FONDATA NEL 1867



GNN

PUTIN MEDIO ORIENTE, IL TYCOON FRENA. I MEDIA AMERICANI: "COLLOQUI A GINEVRA FRA GERMANIA, FRANCIA, GRAN BRETAGNA, UE E IRANIANI"

Iran, Trump gioca con la guerra

Il presidente Usa: ho dato l'ultimo ultimatum. Pronti i piani di attacco. Teheran: non negoziamo con un uomo falso

L'ANALISI

L'Europa smarrita di fronte alle bombe

NATHALIE TOCCI

Sullo sfondo della rottura in atto con gli Stati Uniti, Italia ed Europa devono imparare a pensare con la propria testa. La guerra tra Israele e Iran dimostra, però, le nostre enormi difficoltà nel farlo. I Paesi europei e le istituzioni Ue hanno tradizionalmente osservato il mondo attraverso una lente transatlantica. — PAGINA 27

IL REPORTAGE

Gli sfollati di Tel Aviv "Il mondo capovolto"

FABIANA MAGRI

Se soltanto una settimana fa avessero detto a Zohar Mizrahi che questa sarebbe stata la situazione in cui si sarebbe trovata oggi, avrebbe risposto: «Nemmeno Hollywood comprenderebbe questa sceneggiatura». Invece il nostro mondo si è nuovamente capovolto. — PAGINE 6 E 7

LA GEOPOLITICA

Mosca e Pechino deludono gli ayatollah

ALESSANDRO ARDUINO

Mentre le forze israeliane intensificano i raid aerei sull'Iran e Teheran risponde con lanci di missili balistici e droni, sul fronte diplomatico si registra un insolito fermento. Al Summit tra Cina e Paesi dell'Asia centrale ad Astana, il presidente Xi Jinping ha esortato tutte le parti "a disinnescare il conflitto il prima possibile", ribadendo che Pechino è "pronta a giocare un ruolo costruttivo nel ripristinare pace e stabilità in Medio Oriente". — PAGINA 27

ALTRE DECINE DI MORTI A GAZA, TRA CUI MOLTI IN FILA PER GLI AIUTI



EYAD BABAT/AF

Un popolo annientato

MARTINA MARCHIÒ — PAGINA 27

IL REPORTAGE

Così Israele prepara l'occupazione di Gaza

FRANCESCA MANNOCCHI — PAGINA 8

IL COMMENTO

La potenza e l'idolatria di Bibi il superbo

DOMENICO QUIRICO — PAGINA 7

BRESOLIN, SEMPRINI, SIMONI

La fuga dal G7 lunedì sera per «importanti questioni da affrontare» non ha prodotto ancora una decisione. Il presidente Trump dice di non aver ancora preso una decisione su cosa fare nei confronti dell'Iran mentre il capo del Centcom, generale Eric Kurilla gli ha presentato alcune opzioni militari. Alla Casa Bianca, Trump ha conversato con i reporter senza offrire certezze. «Potrei farlo, oppure no. Intendo, nessuno sa cosa farò» ha detto. In Europa, intanto, un vertice "ristretto" è stato convocato per domani a Ginevra. BARBERA, CECCARELLI — PAGINE 2-11

L'ANALISI

Il sabato in piazza e l'ambiguità del Pd

ALESSANDRO DE ANGELIS

SCUOLA, VIA ALLE PROVE SCRITTE PER MEZZO MILIONE DI STUDENTI

Borsellino, Pasolini, i social la Maturità evita i conflitti

La prova di italiano ha inaugurato ieri la Maturità. Fra letteratura e problemi del presente le tracce hanno evitato l'argomento della guerra. Tra i temi proposti una poesia di Pier Paolo Pasolini, un brano de *Il Gattopardo*, uno scritto del filosofo Telmo Pievani e un articolo scritto dal giudice Paolo Borsellino. Oggi il secondo esame scritto: matematica allo scientifico, latino al classico. Mezzo milione gli studenti sui banchi. GIUBILEI — PAGINE 18 E 19

I DIRITTI

Zuppi e il fine vita "No al telecomando"

GIACOMO GALEAZZI — PAGINA 17

IL DIBATTITO

Giorgetti: si muore senza i giovani Perché la politica ignora l'allarme

CHIARA SARACENO

IL CALO DEMOGRAFICO

Le regioni più colpite

Sardegna	-15,1%
Basilicata	-14,8%
Puglia	-12,7%

Le regioni meno colpite

Emilia-Romagna	-2,8%
Lombardia	-2,8%
Trentino Alto Adige	-3,1%

L'invecchiamento progressivo della popolazione, il crescente squilibrio tra i gruppi di età a sfavore dei più giovani e le conseguenze che ciò ha sul piano della sostenibilità sociale e finanziaria, non è questione che si può affrontare con qualche lamento sull'egoismo di chi non è disposto ad avere più figli e con qualche intervento spot. MONTICELLI — PAGINE 14 E 15

LE TRACCE COMMENTATE DALLE NOSTRE FIRME

La parola "rispetto"

ELENA LOEWENTHAL

Il Gattopardo e Pasolini

ERIALDO AFFINATI



L'indignazione social

MASSIMILIANO PANARARI

La speranza dei giovani

VIOLA ARDONE

Buongiorno

Il ministro Giuseppe Valditara ha infine deciso di vietare l'uso dei telefoni cellulari anche nelle scuole superiori, anche per scopi didattici. Io sono di quelli che scattano sull'attenti, se si proibisce qualcosa, perché proibire mi sembra il facile rimedio di chi non sa diagnosticare e curare, e non so se la metafora calzò, poiché il digitale non è una malattia ma la vita presente e futura: darsi alla fuga non mi pare un colpo di genio. Comunque ogni volta mi si oppongono ineluttabili studi, di scienziati e organizzazioni, sui danni provocati dal cellulare, specialmente ai ragazzi. E la soluzione è comune a metà del mondo occidentale: proibire, proibire, proibire. Lo si è fatto, per esempio, e con gradazioni diverse, in Gran Bretagna, Francia, Spagna, Grecia, Finlandia, Norvegia, Stati Uniti. Non so, non

Strumenti del demonio

MATTIA FELTRI

mi sembra che una sciocchezza, se internazionale, sia una sciocchezza più sopportabile, e mi piace replicare con il caso della piccola Estonia, dove i ragazzi sono invitati a usare i cellulari durante le lezioni, e ora occupano i vertici delle classifiche di valutazione (in matematica, valutazione doppia rispetto agli italiani). Però la chiudo qui. Davvero. Anche perché leggette che considerazioni definitive ho trovato: "La decisione di proibire l'uso del cellulare in classe è stata presa per preservare la disciplina e la concentrazione", ed evitare che questi strumenti demoniaci "distruggano le giovani generazioni". È la direttiva di un Dipartimento dell'Istruzione dell'Afghanistan. Non di tutto l'Afghanistan, solo di una provincia meridionale, roccaforte di talebani al cubo. Per me, non c'è altro da aggiungere.

Specchio dei tempi
FONDAZIONE LA STAMPA

Una Fondazione che ci mette il cuore



specchiodeitempi.org



Sabato a Roma la manifestazione contro il riarmo. Il Nobel Parisi, già in piazza col M5S il 5 aprile, ci sarà: "Anch'io parteciperò contro guerra e autoritarismo"



Giovedì 19 giugno 2025 - Anno 17 - n° 167
Redazione: via di Sant'Erasmo n° 2 - 00184 Roma
tel. +39 06 32818.1 - fax +39 06 32818.230



€ 2,00 - Arretrati: € 3,00 - € 14 con il libro "Leone XIV"
Spedizione abb. postale D.L. 353/03 (conv. in L. 29/02/2004 n. 46)
Art. 1 comma 1 Roma Aut. 114/2009

L'ASSE CON BERLINO

**Paura dell'abuso:
l'Italia blocca l'Ue
sull'Anti-tangenti**



◉ A PAG. 8-9

REGOLE SUGLI APPALTI

**Norme antimafia:
dietrofront Lega
per l'alt del Colle**

◉ A PAG. 10

L'EX SINDACO SBOARINA

**Stadi: il trombato
di Fdl commissario
senza sapere nulla**

◉ SALVINI E VENEMIELE
A PAG. 10

VOTO A REGGIO EMILIA

**"Alla Max Mara
vessazioni sicure"
E il Pd la difende**

◉ MAURI A PAG. 11

MESSE E PELLEGRINAGGI

**Le Camere chiuse
per Giubileo: tanto
c'è solo la guerra**

◉ Ilaria Proietti

Chissà se diventeranno più buoni o se faranno almeno ammenda per i tanti colpi sotto la cintura nella diuturna gazzarra all'ultimo insulto. Senatori e deputati potranno celebrare il loro Giubileo tra messe, pellegrinaggi alla Porta Santa e udienza privata dal Papa nel fine settimana: fatto sta che già da ieri il Parlamento ha già riabbandato la saracinesca.

A PAG. 14



PARLAMENTO UE No allo scippo solo da M5S, Avs e Lega

**Fondi del Pnrr per le armi:
il Pd vota Sì come Fdl e FI**

◉ Ok alla possibilità di dirottare risorse del Recovery sul riarmo. L'uscita rischia il giudizio della Corte per aver scavalcato l'Eurocamera: dopo il no dei tecnici, martedì si vota in commissione

◉ DE CAROLIS, GIARELLI E MARRA A PAG. 6



GUERRA TRUMP: "L'IRAN VUOL TRATTARE". KHAMENEI: "RESA MAI"

**L'Aiea: "Niente prove
sull'atomica iraniana"**



GROSSI ALLA CNN
"L'URANIO ARRICCHITO
È SICURO, LA BOMBA
NON È AFFATTO CERTA".
DONALD: "SE ATTACCO
NON LO DICO" E L'IRAN
LANCIA GLI IPERSONICI

◉ ANTONIUCI, LIMITI E PROVENZANI
DA PAG. 2 A 5

CENTRO RICERCA SVEDESE SULLA PACE
Il Sirpi: "Israele allarga il suo sito
nucleare col plutonio nel deserto.
Ha sottomarini armabili con razzi"

◉ A PAG. 5



ZERO FONDI E CONTROLLI

**Il caporalato resta
intatto: Satnam
moriva un anno fa**



◉ ROTUNNO
A PAG. 11

LE NOSTRE FIRME

- Spinelli L'aggressore che va difeso a pag. 17
- Ranieri Patriarcato? No, narcisismo a pag. 16
- Ortona I perché della sinistra ferma a pag. 13
- Truzzi L'addio alla Carta in numeri a pag. 13
- Sottosopra Piazza contro il riarmo a pag. 13
- Palombi Che cos'è il "lavoro sporco" a pag. 15

DI NUOVO CAPITALE

**Olly, Alfa, Bresh
e gli altri: la nuova
scuola genovese**

◉ MANNUCCI A PAG. 18

La cattiveria

Trump: "Potrei attaccare l'Iran
oppure non attaccarlo". Tajani:
"Siamo d'accordo o forse no"

LA PALESTRA/ENRICO BERTUCCIOLI



Peggior per noi

◉ Marco Travaglio

Se Trump interverrà nella guerra privata di Netanyahu contro l'Iran senza ragioni né sbocchi, sarà peggio per lui e per gli americani, ma soprattutto per noi europei.

Peggio per lui perché l'ansia di apparire protagonista dappertutto e purchessia, anche in un conflitto che non voleva e tentava di evitare con un negoziato intelligente e promettente troppo presto abbandonato, lo trasformerà nell'attendente di Bibi, che lo trascinerà in una lunga avventura di cui nessuno conosce l'esito finale, ma tutti sanno che sarà disastroso.

Peggio per gli americani perché riapriranno nell'incubo delle guerre neocon per esportare democrazia, che hanno esportato morte, instabilità e terrorismo e importato migliaia di bare di soldati morti per nulla. E a ripiombargli sarà Trump, quello del *Maga* e dell'*America First*, che appena un mese fa pronunciava a Riad il suo miglior discorso di sempre dinanzi ai satrapidi del Golfo: "Gli interventisti occidentali vi hanno impartito lezioni su come vivere o come governare i vostri affari. Ma le scintillanti meraviglie di Riad e Abu Dhabi non sono state create dai cosiddetti 'costruttori di nazioni', dai 'neoconservatori' o dalle Ong 'progressiste', che hanno speso miliardi di dollari per non sviluppare Kabul, Baghdad e tante altre città... I cosiddetti 'costruttori di nazioni' hanno distrutto molte più nazioni di quante ne abbiano costruite e gli interventisti hanno ingerito in società complesse che neppure comprendevano... Troppi presidenti americani sono stati affetti dall'idea che sia nostro compito giudicare l'anima dei leader stranieri e dispensare giustizia per i loro peccati... Giudicare è compito di Dio: il mio compito è difendere l'America e promuovere gli interessi fondamentali di stabilità, prosperità e pace". Per questo era stato rieletto: non certo per ricominciare a impicciarsi nei fatti altrui come un Clinton, un Bush jr., un Obama, un Biden o una Harris qualsiasi.

Ma, se Trump smentirà Donald, sarà soprattutto peggio per noi europei. Quando l'Iran diventerà un nuovo Vietnam / Jugoslavia / Afghanistan / Iraq / Siria / Libia / Ucraina, gli Usa fuggiranno come sempre oltre Oceano, lasciandoci le consuete e seccate ondate di profughi e di terrorismo. Il che rende ancor più tragica la postura dei vertici Ue e dei governi europei, che non muovono un dito per sanzionare Israele e straparlano di "autodifesa" dell'aggressore dall'agredito. E sotto sotto pensano ciò che il più demente di tutti (ma è una bella gara), il tedesco Merz, dice in chiaro: "Netanyahu sta facendo il lavoro sporco per tutti noi". Sono troppo impegnati a montare di vedetta a Est contro l'immaginaria invasione russa, per vedere la vera invasione in arrivo da Sud.



Giovedì 19 giugno 2025
ANNO LVIII n° 144
1,50 €
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
Edizione chiusa alle ore 22

Avvenire

Quotidiano di ispirazione cattolica www.avvenire.it



Editoriale

LA PACE COMINCIA DAL BASSO

GABRIELE NISSIM

Per comprendere la nostra missione dobbiamo partire dalla grande intuizione del giurista ebreo polacco Raphael Lemkin che, dopo le macerie della Seconda guerra mondiale, volle che il mondo si unisse attorno alla Convenzione per la prevenzione dei genocidi, approvata dalle Nazioni Unite nel 1948, di cui fu l'instancabile promotore. Ogni distruzione di un popolo o di un gruppo umano indebolisce l'intera umanità, poiché il mondo è una rete di relazioni fondata sulla cooperazione tra le persone. Quando perdiamo un tassello di questa rete, come sosteneva Lemkin, perdiamo una parte della nostra ricchezza collettiva. E come se un'orchestra smarrisse la voce di uno dei suoi strumenti: il suono non sarebbe più lo stesso, e ogni musicista - come ogni essere umano - sentirebbe di avere perso un pezzo della propria anima. Chi custodisce questo legame tra gli esseri umani? Chi si fa baluardo della pluralità umana? È colui che chiamiamo il Giusto: chi soccorre il prossimo, si oppone all'odio, lavora per la riconciliazione dopo guerre e stermini. È colui che combatte il male con il bene e ricuce le ferite del mondo. Non a caso si dice: «Chi salva una vita, salva il mondo intero».

Senza la presenza e il coraggio dei Giusti, che ascoltano la voce della coscienza, il grande sogno della Convenzione dell'Onu non sarebbe realizzabile. La forza morale di questo nuovo comandamento - «mai più genocidi» - non si fonda solo sull'azione degli Stati ma sulla responsabilità dei singoli. Il meccanismo giuridico e diplomatico immaginato da Lemkin si regge sulla volontà di persone morali che con le loro scelte salvano l'umanità intera. Salvare, infatti, significa prevenire il male e dare vita alla Convenzione delle Nazioni Unite. Con questo spirito, come Fondazione Garlitta, abbiamo creato oltre trecento Giardini dei Giusti nel mondo, per dare visibilità a coloro che si impegnano a salvare vite, promuovere la giustizia e la tolleranza, e oggi anche la sostenibilità del nostro pianeta, minacciato dal cambiamento climatico. Tutte le religioni condividono la regola aurea: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te - come ha ricordato anche il Marocco nel documento fondativo della Giornata internazionale contro l'odio del 18 giugno. Questa è la forza morale che anima i Giusti. L'etica dell'uomo giusto, compassionevole e responsabile, appartiene a tutte le tradizioni filosofiche e religiose.

Ho avuto il privilegio, nella mia vita, di essere amico e biografo di Moshe Bejski, l'artefice del Giardino dei Giusti di Gerusalemme, che con oltre ventimila alberi e nomi ricorda chi salvò gli ebrei durante la Shoah, il più atroce genocidio del Novecento. Da quella esperienza è nata la convinzione che l'idea dei Giardini dei Giusti debba diventare universale, per onorare ogni persona che, ovunque nel mondo, si impegna a salvare vite. Per questo li abbiamo chiamati Giusti dell'Umanità: uomini e donne che si assumono la responsabilità di proteggere gruppi umani in pericolo, senza distinzioni di nazione, religione o etnia. Sono i custodi del genere umano. Come diceva Lemkin, i Giusti agiscono prima che il male si diffonda, prima che sia troppo tardi. Perché quando commemoriamo i genocidi, come quello degli ebrei o degli armeni, ci confrontiamo sempre con una sconfitta dell'umanità. La memoria ha valore solo se educa a prevenire. Presentiamo il nostro lavoro alle Nazioni Unite, convinti che - in un mondo lacerato da guerre, come a Gaza, in Sudan, in Ucraina - sia essenziale ritrovare lo spirito originario dell'Onu: preservare la pace e la pluralità umana. Purtroppo il nostro tempo ci ricorda l'angoscia degli anni precedenti la Seconda guerra mondiale.

continua a pagina 18

IL FATTO Il capo dell'agenzia atomica smentisce l'allarme: mai detto che Teheran stava costruendo la bomba. Nuove stragi a Kiev e a Gaza

Minacce incrociate

Da Trump «ultimatum definitivo», Usa pronti ad entrare in guerra. Khamenei: «Non ci arrenderemo mai. Se gli Stati Uniti ci attaccano, per loro danni irreparabili». Il Papa invita a respingere la tentazione delle armi

VERTICE A BRUXELLES

Milizie curde unite e armate per sfidare il regime sciita

Nei giorni scorsi a Bruxelles un incontro ristretto tra i leader delle milizie curde in Iran. Nelle stesse ore a Washington le riunioni riservate con il leader del partito "Komsala" del Kurdistan. Già in corso le prove di alleanza tra i movimenti e le formazioni anti-governative. Armati dall'intelligence occidentali e dai sauditi.

Nello Scavo
a pagina 3

INTERVISTA

Iran, l'ambasciatore: «Dialogo sul nucleare ma basta attacchi»

L'ambasciatore iraniano presso la santa Sede Mohammad Hossein Mokhtari: siamo pronti al dialogo con gli Usa in Vaticano sul nucleare civile, ma gli attacchi devono cessare. Il popolo e i partiti uniti intorno alle nostre autorità per difenderci dall'aggressione israeliana. L'incontro fra le fedeli Cruciale per allentare le tensioni.

Giacome Gambassi
a pagina 4

LUCIA CAPUZZI

Il premier Usa non scioglie il dubbio sull'attacco, al fianco degli israeliani, al programma nucleare di Teheran: «Potrei, farlo, potrei non farlo, nessuno lo sa. Gli iraniani vogliono venire alla Casa Bianca per negoziare. Avrebbe dovuto farlo prima. È tardi, ma non troppo tardi ma voglio una resa incondizionata». La Repubblica islamica cerca di mostrarsi forte: respinge l'aut aut della Casa Bianca e nega di avere proposto una riunione agli Stati Uniti. La Guida suprema appare, però, provata nel breve video-messaggio diffuso in tv e si moltiplicano i segnali di cedimento del regime. Giallo su tre aerei di Stato iraniani, incluso quello presidenziale, atterrati a Muscat, in Oman, sede della trattativa interrotta con gli Usa sul piano di arricchimento dell'uranio. Tel Aviv continua a martellare la capitale e i siti militari. La Russia resta in una posizione defilata rispetto all'alleato Teheran.



L'ayatollah Ali Khamenei

Brogi, Carminati e Pescali alle pagine 2-5

I nostri temi

È VITA

Zuppi: la vita va difesa dall'inizio alla fine

ELISABETTA GRAMOLINI
a pagina 17

ANNIVERSARIO

Ancora schiavi nei campi dopo la morte di Singh

IGOR TRABONI
a pagina 10

ESAME

Fra i temi il 40% degli studenti ha scelto la traccia basata su un articolo di Avvenire



Primo piano
Pagina 6-7

Una Maturità di tutto «rispetto»

Quasi un plebiscito per la "parola dell'anno 2024" della Treccani. Al secondo posto l'indignazione quale "motore" del social. Male le tracce su Pasolini e Tomasi di Lampedusa: due studenti su tre non li hanno nemmeno affrontati. E questa mattina si torna in classe per il secondo scritto: Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Lingua e cultura straniera I al Liceo linguistico.

ASSOCIAZIONE MAGISTRATI

Parodi: riforma sbagliata Ma non siamo toghe rosse

L'intervista di Spagnolo a pagina 9

EMERGENZA CLIMATICA

Il Mediterraneo già caldo come ad agosto

Fassini a pagina 11



POPOTUS

Cresce la lista dei grandi alberi

Otto pagine tabloid

Muolo e Salemi a pagina 5

Ombre d'infanzia

Un potente quadro del pittore Caspar David Friedrich si intitola *Il mare di ghiaccio*. Giganteschi pezzi di ghiaccio spaccati in schegge giacciono in terra accanto a frammenti di un relitto di nave. Luci e ombre di una natura sconquassata dal gelo. A Friedrich il quadro era stato commissionato: gli si chiedeva di raffigurare la Germania del Nord, e lui scelse di farlo creando quel paesaggio immaginario, un po' apocalittico, in ogni senso, "artico". Il quadro rimanda a un dolorosissimo episodio che gli era accaduto nell'infanzia. Friedrich aveva assistito alla morte del fratello maggiore,

annegato nell'acqua gelata dopo avere salvato lui, caduto a causa di un lastrone di ghiaccio che si era spaccato. Senza cedere a facili psicologismi, viene da immaginare che nel dipingere quel ghiaccio frantumato, e nel farlo in modo così terso, vestimentale, realistico in modo inquietante, il pittore abbia avuto negli occhi le sequenze drammatiche di quel momento terribile di quand'era bambino. In un paesaggio di ghiaccio aveva conosciuto il dolore e la perdita, in quello stesso paesaggio ricreato ora poteva conoscere un nuovo sé stesso: trasfigurandolo. Il ricordo si fonde nell'arte e lì trova una svolta. Una strada nuova per dire e trasmutarsi.

di Repubblica Roma

Svolte

Lisa Ginsburg

Agorà

LETTERATURA

Crescere significa attraversare confini e orizzonti

Mallone a pagina 22

MUSICA

Peter Phillips: «Anche dopo 500 anni Palestrina è nuovo»

Dottini a pagina 24

IL CASO

Nuove generazioni e tecnologie: gli scacchi si scoprono trendy

Giametta a pagina 25

SCARICA L'APP

San Francesco Digitale

E LEGGI LE NOSTRE RIVISTE

San Francesco

momenti francescani

Google Play

App Store

Progetto strade: al Forum ASMEL confronto la Regione Campania

Si terrà il 23 giugno, nell'ambito del Forum annuale ASMEL, il primo momento di confronto operativo sul decreto regionale che finanzia i progetti comunali del Progetto Strade per oltre 300 milioni di euro. La sessione pomeridiana, organizzata in collaborazione con l'Autorità di Gestione FESR Campania, è dedicata ai 181 Comuni beneficiari e intende supportare l'avvio rapido degli interventi previsti dal decreto, con particolare attenzione al consolidamento della rete stradale locale e regionale. Dopo l'intervento del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, prenderanno la parola, nel pomeriggio, Luca Cascone, consigliere regionale delegato alla viabilità, Sergio Negro, Autorità di Gestione FESR Campania, e Maria Somma, dirigente per il raccordo con le AdG dei Fondi Europei. Al centro della sessione il Question Time, che offrirà ai Comuni la possibilità di porre quesiti tecnici e ricevere risposte puntuali dai referenti regionali. È previsto inoltre un focus a cura di Armando Zambrano, Coordinatore della Rete nazionale Professioni Tecniche, sulle nuove opportunità per i professionisti tecnici introdotte dal decreto correttivo al Codice Appalti, in particolare in relazione alla nomina nelle commissioni di gara. La giornata si concluderà con la presentazione del nuovo Albo Esperti PA, strumento della Rete di committenza qualificata ASMEL per la selezione di commissari di gara, RUP esterni e componenti dei Collegi Consultivi Tecnici, in linea con il rinnovato quadro normativo.



PROGETTO STRADE: AL FORUM ASMEL CONFRONTO OPERATIVO CON LA REGIONE CAMPANIA

di Redazione EMME24 - 17 Giugno 2025



#Attualità #Politica #Politica Regionale #Regione #Ambiente #Opportunità
#Sostenibilità #Eventi

Cronache di Caserta

ASMEL dicono di noi

Recale, riqualificazione e valorizzazione turistica: sì ai fondi destinati alla Asmel

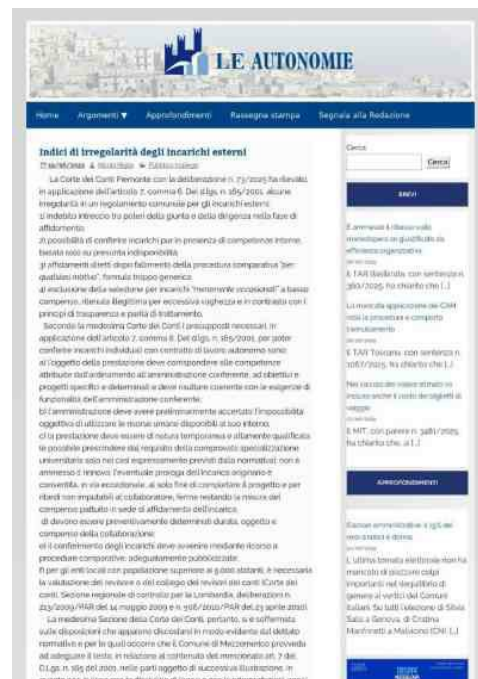
RECALE - Con un atto amministrativo il Comune ha disposto di pagamento per la procedura relativa a lavori pubblici e servizi forniti da Asmel Consortile per un progetto di riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale del centro storico di Recale. Il documento dettaglia il pagamento di 7mila e 369,65 euro ad Asmel Consortile per i servizi forniti, tra cui supporto tecnico, giuridico e amministrativo per la procedura di appalto pubblico per i lavori di riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale.



Indici di irregolarità degli incarichi esterni

Nicola Niglio

La Corte dei Conti Piemonte con la deliberazione n. 73/2025 ha rilevato, in applicazione dell'articolo 7, comma 6. Del d.lgs. n. 165/2001, alcune irregolarità in un regolamento comunale per gli incarichi esterni: 1) indebito intreccio tra poteri della giunta e della dirigenza nella fase di affidamento; 2) possibilità di conferire incarichi pur in presenza di competenze interne, basata solo su presunta indisponibilità; 3) affidamenti diretti dopo fallimento della procedura comparativa per qualsiasi motivo, formula troppo generica; 4) esclusione della selezione per incarichi meramente occasionali a basso compenso, ritenuta illegittima per eccessiva vaghezza e in contrasto con i principi di trasparenza e parità di trattamento. Secondo la medesima Corte dei Conti i presupposti necessari, in applicazione dell'articolo 7, comma 6. Del d.lgs. n. 165/2001, per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo sono: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; e) il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate; f) per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, è necessaria la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 213/2009/PAR del 14 maggio 2009 e n. 506/2010/PAR del 23 aprile 2010). La medesima Sezione della Corte dei Conti, pertanto, si è soffermata sulle disposizioni che appaiono discostarsi in modo evidente dal dettato normativo e per le quali occorre che il Comune di Mezzomerico provveda ad adeguare il testo, in relazione al contenuto del menzionato art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nelle parti oggetto di successiva illustrazione, in quanto non in linea con la disciplina di legge e con le interpretazioni ormai consolidate offerte dalla giurisprudenza.



Selezione dirigenti, accesso al fascicolo, scavalco d'eccellenza, graduatorie e 770

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa. Prove per il reclutamento di dirigenti Con la sentenza n. 10007 del 26 maggio 2025, il TAR Lazio-Roma, Sezione IV-ter, ha affermato la legittimità della strutturazione della prova 'in basket' anche tramite la somministrazione di tematiche e quesiti volti a consentire al candidato di formulare risposte coerenti con gli obiettivi richiesti. La previsione di opzioni di risposta, in luogo della risposta aperta, è stata ritenuta idonea, nel contesto della specifica prova, a favorire una valutazione uniforme, ponendo tutti i concorrenti di fronte a situazioni identiche e chiedendo loro di assumere decisioni indicative del livello di capacità manageriale richiesto. Pertanto, la formulazione della prova attraverso quesiti a risposta chiusa - ognuno dei quali rappresenta uno scenario gestionale con soluzioni selezionabili - risulta conforme sia alle finalità proprie della prova 'in basket', sia alla metodologia valutativa dell'assessment center, di cui essa rappresenta uno strumento operativo. Si precisa che l'adesione alle suddette linee guida da parte degli enti locali ha carattere facoltativo.

Diritto di accesso al fascicolo personale del dipendente Il dipendente pubblico ha diritto di esaminare tutta la documentazione contenuta nel proprio fascicolo personale, anche in assenza di una specifica motivazione o di un elenco dettagliato degli atti richiesti. Questo diritto si estende anche ai documenti che non siano facilmente accessibili attraverso i sistemi digitali interni all'amministrazione, purché si tratti di atti effettivamente esistenti e detenuti dall'ente. Non è invece ammissibile un'istanza di accesso che implichi la creazione ex novo di documenti o la richiesta ad altri enti, salvo specifici obblighi di trasmissione. Tali principi sono stati ribaditi dal TAR Lazio-Roma, Sezione II, nella sentenza n. 9513 del 19 maggio 2025,. **Scavalco d'eccedenza e inapplicabilità del limite di durata** Il servizio di consulenza della Regione Friuli-Venezia Giulia, con il parere n. 357943 del 14 maggio 2025, ha precisato che allo 'scavalco d'eccedenza' non si applicano i limiti di durata massima previsti per i contratti a tempo determinato, in quanto non compatibili con la finalità di tale istituto. Lo 'scavalco', previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, riguarda infatti personale già in servizio presso un'amministrazione pubblica, e costituisce una deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico, senza impatto sul fenomeno del precariato. **Utilizzo delle graduatorie di concorso** Nel caso in cui un'amministrazione intenda utilizzare la graduatoria approvata da un'altra amministrazione, è necessario che tra le due vi sia un accordo formale. Tuttavia, questo accordo non deve necessariamente precedere l'indizione del concorso, ma deve essere stipulato prima dell'assunzione del candidato tramite scorrimento. Inoltre, le modifiche successive all'approvazione di una graduatoria



non ne rinnovano automaticamente il termine di efficacia, a meno che non comportino un cambiamento sostanziale tale da configurare una nuova graduatoria. Il criterio dirimente è il contenuto sostanziale del provvedimento, più che la sua forma. Questo è quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza 4 giugno 2025, n. 4835 . Modello 770 - Presentazione semplificata Con il provvedimento n. 241540 del 3 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto modifiche al precedente provvedimento direttoriale n. 25978 del 31 gennaio 2025, recante disposizioni attuative dell'articolo 16 del Dlgs 8 gennaio 2024, n. 1, in materia di semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (Modello 770).

Aggiudicazione illegittima salvata dalla convalida

Salvio Biancardi

L'aggiudicazione di un appalto senza l'espletamento dei necessari controlli preventivi sull'operatore economico è certamente viziata, poiché non ha rispettato l'iter procedimentale stabilito dall'art. 17, co. 5 del d.lgs. 36/2023. Tuttavia, poiché l'iter dell'appalto costituisce un procedimento amministrativo, è possibile ricorrere alla convalida del provvedimento viziato, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2 della legge 241/90. Lo ha chiarito il T.A.R. Campania, Salerno, con la sentenza n. 977/2025. Il caso esaminato L'impresa ricorrente aveva impugnato la determinazione comunale con la quale era stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi di igiene urbana del territorio comunale a favore della controinteressata e la successiva determinazione comunale avente ad oggetto la medesima aggiudicazione labilitata, questa volta, dopo aver espletato i controlli sull'operatore economico. La ricorrente aveva dedotto, innanzitutto, la illegittimità dell'aggiudicazione disposta con il primo provvedimento, il quale sarebbe stato adottato in violazione dell'articolo 17 del nuovo codice dei contratti pubblici, il quale prevede l'aggiudicazione, con efficacia immediata, dopo la verifica dei requisiti dei requisiti da parte dell'offerente, come del resto sarebbe stato disposto dal disciplinare di gara. L'amministrazione aggiudicatrice, con tale primo provvedimento, avrebbe, invece, disposto l'aggiudicazione senza la previa verifica dei requisiti dichiarati dall'impresa aggiudicatrice. **La disciplina recata dal codice dei contratti** I giudici non hanno ritenuto che il motivo di censura fosse fondato. Il codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 36 del 2023, all'articolo 17, disciplina le fasi delle procedure di affidamento, in particolare, con riferimento alla fase dell'aggiudicazione, dispone, al comma 5, che l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace. La giurisprudenza ha interpretato la norma nel senso che l'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36 del 2023 impone che l'aggiudicazione di un appalto avvenga solo dopo l'effettiva verifica dei requisiti in capo all'offerente, per cui l'effettiva aggiudicazione definitiva non può prescindere dall'espletamento delle verifiche predette, la cui omessa esecuzione rende illegittima l'aggiudicazione e comporta il suo annullamento (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 04/02/2025, n. 168). Le argomentazioni recate dalla difesa della Stazione appaltante La difesa della stazione appaltante aveva sostenuto che la determina-



dei requisiti dichiarati in sede di gara. Tuttavia, le eccezioni dell'Amministrazione resistente non hanno convinto i giudici perché il provvedimento doveva essere necessariamente interpretato come aggiudicazione definitiva dell'appalto, essendo espressamente disposto di procedere alla approvazione della proposta di aggiudicazione e di aggiudicare in via definitiva il servizio all'impresa controinteressata; peraltro, nel provvedimento in questione, la stazione appaltante si era riservata di procedere con separato e successivo atto alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, previo espletamento della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara. Il provvedimento, dunque, secondo il Collegio, doveva essere ritenuto viziato dalla violazione del procedimento dettato dall'articolo 17, comma 5, del codice dei contratti, essendosi disposta l'aggiudicazione prima della verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara; d'altra parte il provvedimento si presentava anomalo rispetto allo schema di aggiudicazione delineato dal richiamato articolo 17, comma 5, del codice dei contratti pubblici, che attribuisce efficacia immediata all'aggiudicazione, laddove la stazione appaltante ne abbia rinviato l'attribuzione di efficacia ad una fase successiva del procedimento amministrativo, discostandosi dal procedimento delineato dalla legge, nonché dal disciplinare di gara, come correttamente osservato dalla parte ricorrente. La convalida ai sensi della legge 241/90 Tuttavia, al fine di sanare l'errore nel procedimento, l'Amministrazione aggiudicatrice aveva adottato una successiva determinazione, mediante la quale, eseguita la verifica sul possesso dei requisiti, aveva nuovamente aggiudicato l'appalto alla controinteressata, questa volta con dichiarazione di efficacia immediata del provvedimento. Il comma 2 dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 consente alla pubblica amministrazione di convalidare i propri atti affetti da vizi di legittimità, attraverso una manifestazione di volontà intesa a eliminare il vizio da cui l'atto stesso è inficiato; ciò attraverso un istituto di carattere generale (la convalida) volto a rendere l'atto stabile a tutti gli effetti per i quali è preordinato, ogniqualvolta il pubblico interesse ne richieda il consolidamento. L'ampiezza della formula utilizzata dal legislatore consente di ricomprendere nella convalida figure quali la sanatoria (che si verifica allorquando un provvedimento viziato per mancanza nel procedimento di un atto preparatorio viene sanato dalla successiva emanazione dell'atto mancante) e la ratifica (consistente nell'appropriazione dell'atto, emesso da un organo incompetente ovvero fornito di una competenza temporanea e occasionale, da parte dell'autorità che sarebbe stata competente) (Cons. Stato, Sez. V, 22/08/2023, n. 7891). La convalida quindi, è il provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere di autotutela decisionale ed all'esito di un procedimento di secondo grado, interviene su un provvedimento amministrativo viziato e, come tale, annullabile, emendandolo dai vizi che ne determinano l'illegittimità e, dunque, l'annullabilità. Tale atto presuppone pertanto, ai sensi dell'art. 21-nonies, L. n. 241 del 1990, la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e che non sia decorso un termine eccessivo, secondo criteri di ragionevolezza, dall'adozione dell'atto illegittimo (Cons. Stato, Sez. VI, 19/06/2023, n. 5999). In sostanza, con la rinnovata aggiudicazione, la stazione appaltante aveva inteso, seppure non dichiaratamente, convalidare

la precedente aggiudicazione, illegittima per violazione delle regole del procedimento amministrativo dettato dal codice dei contratti pubblici e richiamato dal disciplinare di gara. Nel caso concreto, il provvedimento di convalida doveva essere precisamente qualificato come sanatoria, in quanto adottato per la carenza, nel provvedimento di aggiudicazione in precedenza adottato, della fase procedimentale consistente nella verifica del possesso dei requisiti da parte dell'impresa aggiudicataria. Conclusioni Secondo i giudici, il provvedimento di convalida impugnato, in tal modo qualificato, era immune dai vizi di legittimità dedotti dalla ricorrente, essendo conforme al principio di ragionevolezza e al principio del risultato, fondante le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Era stato convalidato, infatti, un provvedimento di aggiudicazione viziato soltanto sul piano formale, essendo risultata positivamente espletata, al momento della convalida, la fase di verifica dei requisiti in possesso dell'aggiudicataria; la convalida, oltre ad essere stata adottata entro un tempo ragionevole, poco più di un mese dalla aggiudicazione affetta dal vizio del procedimento, aveva eliminato l'errore procedimentale senza interferire con gli effetti eventualmente lesivi del provvedimento illegittimo, trattandosi di un provvedimento ancora inefficace, quindi inidoneo a ledere concretamente gli interessi sia della parte interessata che di quella controinteressata; con riferimento all'interesse pubblico, richiamato dalla ricorrente, secondo il Collegio, il provvedimento di convalida risultava conforme, implicitamente, a tale interesse, mentre sarebbe stato contrario all'interesse pubblico un procedimento di annullamento in autotutela di un provvedimento formalmente illegittimo, ma sostanzialmente convalidabile, una volta espletata positivamente la verifica sul possesso dei requisiti dell'operatore economico.

Incentivi 2%, il Mit fa chiarezza sui contratti di beni e servizi

Ok solo nel caso in cui la nomina del Direttore dell'esecuzione è obbligatoria per legge o per complessità della prestazione

L'ufficio di supporto del ministero delle Infrastrutture chiarisce con il recente parere n. 3467 del 3 giugno 2025 alcune questioni pratico-applicative in tema di incentivi per funzioni tecniche nei contratti di beni e servizi. In particolare, le indicazioni riguardano le modalità corrette del calcolo degli incentivi e la condizione indispensabile per poter procedere con l'erogazione dei bonus (ovvero la necessaria nomina di un direttore dell'esecuzione distinto dal Rup). Il riferimento principale per la determinazione dei bonus. Con il primo quesito si chiede se il dato economico-contabile per il calcolo del 2% (quale misura massima) degli incentivi per funzioni tecniche (per beni o servizi) sia «l'importo () posto a base della procedura di gara o quello contrattuale».

L'ufficio legale, premettendo che in relazione ai contratti di servizi e forniture, «l'applicabilità degli incentivi è contemplata solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione inteso quale soggetto diverso dal Rup», chiarisce che il riferimento economico principale per il calcolo degli incentivi non può che essere l'importo posto a base di affidamento. Questo, si puntualizza nel

parere, «in ragione del fatto che, già a monte e prima dell'avvio della procedura di gara, è necessario inquadrare correttamente la tipologia di servizio o fornitura e verificare i presupposti per l'eventuale nomina del Dec, anche al fine di provvedere all'accantonamento delle somme previste per gli incentivi tecnici». Il riscontro è sicuramente condivisibile perché solo nel momento della «costruzione» del quadro economico - nel caso ovviamente in cui il tipo di appalto non rientri nella elencazione tassativa dell'art. 32 per cui gli incentivi, per certi servizi definiti complessi direttamente dagli estensori, prescindono da soglie economiche, così come nel caso di appalti di beni/servizi oggettivamente qualificati come complessi ai sensi della stessa norma -, è chiaro che occorra comprendere se si opera in importi superiori ai 500 mila euro. Le funzioni incentivabili, nel momento in cui si avvia la procedura, quindi, vengono svolte in funzione dell'importo a base di affidamento. Se questo dovesse (poi) risultare inferiore, per effetto del ribasso operato dall'aggiudicatario, è corretto ritenere che nulla muti (visto che le attività sono state svolte). Piuttosto, almeno in relazione ai servizi e forniture, occorrerà tener conto dell'utilizzo o meno delle economie determinate dal ribasso. Se queste (le economie determinate dal ribasso) non dovessero essere utilizzate per ulteriori forniture/servizi (con conseguente avanzo), l'importo dell'incentivo dovrà essere ricalibrato sul prezzo del contratto realmente stipulato (e quindi dell'importo delle prestazioni concretamente eseguite) anche per coerenza con il principio di risultato. Anche per questi aspetti occorrerà, comunque, rifarsi a quanto indicato nell'atto generale/regolamento che contiene i criteri di riparto degli incentivi. In tema di nomina



del direttore dell'esecuzione Il secondo quesito, altrettanto rilevante, riguarda il dubbio se sia possibile (o meno) la nomina facoltativa del direttore dell'esecuzione (in pratica se sia possibile la nomina anche nei casi in cui non sia espressamente prevista dal codice, o non sia praticabile, la necessaria distinzione tra Rup e Dec). Più nel dettaglio nella domanda si pone la questione se «nell'ipotesi in cui il servizio o la fornitura non siano di particolare rilevanza per importo o per caratteristiche () e pertanto il direttore dell'esecuzione non debba essere diverso dal RUP, si possa comunque nominare un Dec diverso dal Rup e tale nomina realizzi la condizione» necessaria e sufficiente per poter riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche. Il Mit, in modo altrettanto condivisibile, esclude che si possa forzare il dato normativo. Si ricorda nel parere il disposto contenuto nell'articolo 31 dell'allegato II.14 (allegato fondamentale in tema di esecuzione dei contratti di lavori e di contratti per forniture/servizi) in cui si legge che «l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal Rup a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza» elencati nell'articolo 32. Secondo il Mit (che cita anche il parere della Corte dei Conti sez. regionale della Campania espresso con deliberazione n. 191/2023) al netto dei casi in cui si impone la distinzione di ruoli (nel senso che il Rup non può occuparsi dell'esecuzione per cui è necessario uno specifico Dec), non è ipotizzabile una nomina facoltativa (rimessa al Rup) «poiché negli appalti di servizi e forniture, la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento, il ricorrere di tale presupposto deve essere verificato con rigore e oggettività». In pratica, non è possibile «strumentalizzare» la nomina di un Dec distinto dal Rup solo per poter procedere all'erogazione dell'incentivo ma occorrono presupposti oggettivi che sono quelli indicati nell'articolo 32 nell'elencazione (tassativa) di servizi complessi (a prescindere dall'importo) o in caso di forniture di importo superiore ai 500 mila euro o, infine, forniture/servizi che, a prescindere dall'importo, vengano certificati oggettivamente come complessi.

Microappalti, emendamento bipartisan per rendere strutturale il Cig tramite Anac sotto i 5mila euro

Conversione del DI Infrastrutture: proposta di modifica al codice appalti firmata da esponenti di maggioranza e opposizione a favore dei piccoli enti in difficoltà con la transizione digitale

Arriva un emendamento bipartisan al decreto Infrastrutture (DI 73/2025) per stabilizzare una misura di semplificazione molto attesa dalle stazioni appaltanti, soprattutto quelle di piccole dimensioni: la possibilità di richiedere il Cig, il codice identificativo di gara, direttamente tramite la piattaforma gestita dall'Anac (Pcp) anche per gli affidamenti sotto i 5mila euro, senza passare obbligatoriamente da una piattaforma digitale certificata (Pad). L'emendamento firmato da esponenti della Lega, del Partito Democraticico, di Azione e di +Europa punta a rendere strutturale una possibilità oggi prevista solo in via transitoria fino al prossimo 30 giugno, come stabilito da un provvedimento dell'Anac alla fine del 2024. Nel testo dell'emendamento, si prevede l'inserimento all'articolo 23 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) di un nuovo comma 5-bis che attribuisce a un provvedimento dell'Autorità Anticorruzione il compito di definire la questione una volta per tutte con un proprio provvedimento che consenta di acquisire i Cig degli appalti sotto cinquemila euro «oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia web messa a disposizione direttamente» dall'Anac. Un passaggio che se approvato darebbe copertura normativa stabile a una deroga che finora era regolata solo da atti amministrativi, destinata a decadere senza un nuovo intervento. La questione non è nuova, tanto che la misura è stata già oggetto di numerose proroghe per aiutare i piccoli enti alle prese con le difficoltà di adeguamento ai nuovi obblighi digitali. Una semplificazione motivata dalla difficoltà di moltissimi Comuni piccoli e piccolissimi nel dotarsi rapidamente di strumenti adeguati. Il punto è che, senza una norma che stabilizzi la deroga, dal 1° luglio anche per i microacquisti più che ordinari per un'amministrazione sarà necessario usare una Pad, con un costo gestionale fuori scala per le amministrazioni con meno risorse umane e digitali. L'interfaccia web offerta da Anac semplificata, gratuita e più facilmente accessibile ha finora rappresentato una valvola di sfogo per gestire questi piccoli affidamenti. Ma, senza una modifica normativa (o una nuova proroga) il suo utilizzo tra pochi giorni sarà negato.



Ascensori, cinque punti di sconto extra a chi abbandona il superbonus

Si al passaggio dall'ex 110% al più conveniente bonus barriere al 75%

Possibile transitare dal superbonus al bonus barriere architettoniche. Incassando nel 2024 un extrasconto di cinque punti: l'anno scorso, infatti, il superbonus condominiale era al 70% mentre lo sconto per migliorare l'accessibilità degli immobili era al 75 per cento. L'agenzia delle Entrate apre a questa conversione, da attuare in dichiarazione, con la sua guida alle agevolazioni fiscali, che contiene un riepilogo di tutti i chiarimenti elaborati negli anni sui vari sconti disponibili. Un passaggio importante e innovativo di questo lavoro riguarda proprio il bonus barriere architettoniche. Bisogna ricordare che questa agevolazione è stata limitata, a partire dal 30 dicembre del 2023, per prevenire abusi (come il suo utilizzo per la sostituzione di infissi). Attualmente, e fino al 31 dicembre di quest'anno, si applica alla realizzazione «in edifici già esistenti, di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici». Lo sconto fiscale è del 75 per cento. Per l'abbattimento di barriere è possibile sfruttare altri due sconti fiscali: il 50% ordinario e il superbonus, nelle sue varie versioni. Proprio la maxi-agevolazione dell'ex 110%, però, negli anni ha avuto un trattamento sempre peggiore. Passata al 90%, nel 2024 per i condomini era al 70% e nel 2025 è scesa al 65%, peraltro solo per i cantieri avviati entro il 15 ottobre dell'anno scorso. Per meglio sfruttare gli sconti più alti, allora, è possibile passare da un'agevolazione all'altra in caso di lavori che vadano avanti per più anni? Le Entrate rispondono di sì. «Per le spese sostenute nel 2024 - si legge nel documento - è possibile fruire della detrazione di cui al citato articolo 119-ter (quindi, il bonus barriere al 75%) anche in presenza di un intervento iniziato nel 2023 per le cui spese, sostenute in tale anno, si è fruito della detrazione del 50 per cento prevista dall'articolo 16-bis del Tuir oppure del superbonus». Per essere ancora più espliciti, il documento fa anche un esempio. «Con riferimento alle spese sostenute nel 2024, per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, già avviati in anni precedenti» è possibile continuare a fruire del superbonus, che nel 2024 è al 70%, «nel limite di spesa di euro 96mila», comprensivo anche delle spese sostenute «negli anni precedenti per il medesimo intervento trainato». Oppure, in alternativa, si può «fruire della detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio (quindi, il bonus barriere) prevista nella misura del 75% delle spese sostenute». In questo modo, si incassa un beneficio extra di cinque punti. Va ricordato anche che, per i lavori avviati prima del 30 dicembre 2023, valeva ancora il vecchio assetto del bonus barriere, più permissivo e non limitato a soli lavori come scale e ascensori. Nel caso descritto dalle Entrate di lavori a cavallo di anno, allora, potrebbe esserci anche un ventaglio più ampio di interventi agevolati.



Servono Scia o permesso per annettere una loggia all'abitazione

Tar Lazio: impossibile invocare le «tolleranze costruttive» o basarsi su una semplice Cila

Non è possibile invocare le cosiddette «tolleranze costruttive» (scostamenti minimi tra lo stato di fatto di un edificio o di un'unità immobiliare, e quanto indicato nel titolo abilitativo) e neppure basarsi su una semplice Cila per inglobare una loggia esterna all'abitazione. È quanto emerge dalla sentenza n. 10337/2025 emessa dal Tar Lazio. Il provvedimento nasce dal ricorso presentato da una cittadina contro Roma Capitale, per l'annullamento di una determinazione dirigenziale con cui si ingiungeva la demolizione di una serie di interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati presso l'appartamento di proprietà della ricorrente. Più precisamente, l'istante aveva proceduto all'ampliamento del suo immobile attraverso l'annessione, all'ambiente soggiorno, di una preesistente loggia situata in corrispondenza di un balcone. Tale ampliamento, ad avviso del Comune, sarebbe stato eseguito in assenza di titolo abilitativo sufficiente, in quanto la Cila presentata era stata dichiarata non accoglibile. Nel ricorso la proprietaria contestava, tra l'atro, che l'intervento fosse privo di titolo e soprattutto che non fosse configurabile come ampliamento, ma piuttosto come una modesta irregolarità geometrica rientrante nella nozione di tolleranza esecutiva. Ricostruzione bocciata dal Tar secondo cui non è difatti possibile che intere opere, totalmente diverse da quelle indicate in progetto, e per nulla contemplate dal titolo abilitativo, possano qualificarsi come minimi discostamenti. Nel caso specifico, il titolo abilitativo originario non prevedeva l'inclusione dello spazio esterno nell'ambiente interno. Il Tar ha dunque qualificato l'intervento come una ristrutturazione edilizia pesante, che ha condotto alla realizzazione di un organismo edilizio molto diverso dal precedente, e per la quale sarebbe stato necessario un permesso di costruire o una Scia alternativa, non certamente una semplice Cila.



Silenzio sull'istanza di sanatoria edilizia ex art. 36 TUE: è davvero un rigetto definitivo?

Gianluca Oreto

Cosa accade quando si presenta un'istanza di sanatoria edilizia e il Comune non risponde entro 60 giorni? Il silenzio della pubblica amministrazione equivale sempre a un diniego definitivo? È ancora possibile ottenere il permesso in sanatoria dopo il termine previsto? Le procedure di sanatoria edilizia Sono domande molto interessanti a cui occorre rispondere facendo preliminarmente un distinguo tra le due procedure di sanatoria edilizia previste dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dopo l'upgrade arrivato dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa). L'attuale versione del Testo Unico Edilizia (TUE) prevede diverse procedure a seconda che si tratti: di abusi totali , ovvero interventi realizzati in assenza o difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa; oppure abusi parziali e variazioni essenziali . Nel primo caso (abus totali) è possibile presentare istanza di accertamento di conformità ai sensi dell' art. 36 del TUE e ottenere il permesso di costruire in sanatoria a condizione che l'intervento possieda la ' doppia conformità ': l'intervento, cioè, deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità simmetrica o pesante). Tra gli aspetti più significativi di questa procedura è possibile rilevare: l'impossibilità di condizionare il rilascio del permesso di costruire in sanatoria alla realizzazione di uno o più interventi che rendano l'intervento conforme alla normativa attuale (no sanatoria condizionata); il silenzio-rigetto decorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Nel secondo caso (abus parziali e variazioni essenziali) è possibile presentare istanza di sanatoria semplificata ai sensi dell' art. 36-bis del TUE (inserito dal Salva Casa). Questa procedura rappresenta una vera e propria novità che, diversamente dal quella prevista all'art. 36, ha le seguenti peculiarità: prevede la doppia conformità 'asimmetrica' o 'alleggerita' : l'intervento, cioè, deve risultare conforme: alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda; ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento stesso. consente il rilascio della sanatoria condizionata alla realizzazione di interventi (anche strutturali) necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate; consente la sanatoria anche nelle zone sismiche o in caso di interventi eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica ; prevede il ' silenzio-assenso ' dopo 45 giorni dalla presentazione dell'istanza.



SCIA in sanatoria e prescrizioni: il Consiglio di Stato conferma la legittimità del rilascio condizionato

Redazione Tecnica

La P.A. può subordinare l'accoglimento alla realizzazione di opere correttive? Qual è il confine tra vincolo e discrezionalità nella SCIA ex art. 37 del TUE? E cosa cambia con il Salva Casa? SCIA in sanatoria e prescrizioni: la sentenza del Consiglio di Stato La disciplina della SCIA in sanatoria è stata (e lo è tutt'ora per i contenziosi più datati) uno dei terreni più scivolosi del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), in particolare quando si tratta di individuare i limiti del potere comunale rispetto alla regolarizzazione di abusi formali. A ciò si aggiunge l'ambiguità sulle condizioni eventualmente imponibili dall'amministrazione, che rende sempre più rilevante il contributo interpretativo della giurisprudenza. Benché molte delle problematiche connesse all'utilizzo della SCIA in sanatoria ai sensi dell'art. 37 del Testo Unico Edilizia (TUE) siano state superate dopo la Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), restano ancora molti contenziosi sui quali la giurisprudenza sta intervenendo. Sull'argomento registriamo una nuova e importante pronuncia del Consiglio di Stato - sentenza 17 giugno 2025, n. 5288 - che ha fatto chiarezza su un punto critico: la possibilità di subordinare l'accoglimento di una SCIA in sanatoria alla realizzazione di opere di ripristino parziale. Il caso oggetto della controversia riguarda un immobile, dove il proprietario aveva presentato una SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001 per regolarizzare la trasformazione di quattro finestre in porte d'accesso al piano terra. Il Comune, pur riconoscendo in un primo momento la doppia conformità, successivamente ha subordinato l'accoglimento della pratica al ripristino di tre delle quattro aperture. In primo grado il TAR ha dato ragione al privato, affermando che il Comune non avrebbe potuto introdurre prescrizioni aggiuntive. Di parere opposto, invece, il Comune che ha richiesto l'intervento del Consiglio di Stato.



Diniego di autorizzazione paesaggistica: il TAR sul parere tardivo della Soprintendenza

Quali sono gli effetti di un parere reso oltre i termini previsti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio? A spiegarlo è un'interessante sentenza

Redazione tecnica

Cosa accade se la Soprintendenza rilascia un parere oltre i termini ? Il Comune può comunque basarsi su tale parere per negare l'autorizzazione paesaggistica ? E quale autonomia valutativa resta in capo all'Amministrazione locale in presenza di atti tardivi ? Parere tardivo e silenzio assenso: il TAR sul diniego di autorizzazione paesaggistica A chiarire questi profili è la sentenza del TAR Campania dell'11 giugno 2025, n. 4406 , che affronta in modo articolato la questione della compatibilità paesaggistica ex art. 167 del C odice dei beni culturali e del paesaggio, nell'ambito di un intervento edilizio eseguito senza titolo. Il ricorrente aveva realizzato, senza autorizzazione, alcune murature in cemento armato destinate al contenimento di smottamenti e installato due pergolati in legno su un terrazzamento creato mediante l'eliminazione del pendio naturale. A seguito dell'intervento, è stata richiesta la regolarizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, ma la procedura si è conclusa con un diniego dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Comune, fondato esclusivamente sul parere negativo della Soprintendenza . Il parere però era stato reso oltre il termine di 90 giorni previsto dalla norma . Proprio su questo vizio si è innestata la doglianza principale del ricorso.



Errori nel disciplinare: quando la rettifica impone la riapertura della gara?

ANAC spiega cosa succede se la SA apporta modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sui requisiti di partecipazione o da modificare l'esito della procedura

Redazione Tecnica

La stazione appaltante può correggere errori significativi nella documentazione di gara senza prorogare i termini ? Qual è il confine tra modifica 'formale' e modifica 'sostanziale'? E in che modo l'art. 92 del nuovo Codice dei contratti pubblici incide sulla validità della procedura ? A parlarne, facendo riferimento all' art. 92 del d.Lgs. n. 36/2023 è ANAC con la delibera del 28 maggio 2025, n. 221 , in relazione a un parere di precontenzioso su un caso emblematico in tema di modifiche ai documenti di gara e obbligo di riapertura dei termini . Errore nei documenti di gara: ANAC sulla proroga dei termini Il caso riguarda la procedura di affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un impianto, in cui un operatore economico aveva rilevato alcune discrepanze nei valori indicati per una categoria di lavorazioni. Dopo chiarimenti non risolutivi, la stazione appaltante aveva pubblicato una tabella rettificata pochi giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte , senza però procedere alla proroga del termine né alla ripubblicazione della gara. Sebbene la stazione appaltante abbia difeso il proprio operato qualificando l'errore come meramente materiale , tale da non incidere sul quadro economico complessivo , né sull'oggetto della concessione, né sui criteri di aggiudicazione, ANAC ha precisato che l'errore riguardava elementi essenziali ai fini della partecipazione , quali importi e classifiche delle categorie SOA , e in quanto tale costituiva una modifica sostanziale alla lex specialis, oltre che una clausola immediatamente escludente .



Aggiudicazione provvisoria: è un atto impugnabile?

La sentenza del TAR: l'amministrazione conserva pieno potere di verifica dei requisiti, senza per questo generare aspettative tutelabili e può anche decidere di non procedere all'aggiudicazione

Redazione tecnica

Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria può essere impugnato?

Un'offerta che dimostri l' inattendibilità di un piano economico-finanziario va esclusa e come? Aggiudicazione provvisoria: il TAR sull'impugnabilità dell'atto A chiarire ruoli e limiti nella gestione delle gare pubbliche è la sentenza del TAR Lazio 17 giugno 2025, n. 11824 , intervenendo su alcune rilevanti questioni in materia di appalti, quali la natura non impugnabile dell'aggiudicazione provvisoria, i poteri del RUP e la valutazione del piano economico-finanziario (PEF) nelle concessioni. Il caso in esame riguarda un articolato ricorso presentato da un OE escluso da una procedura aperta finalizzata alla concessione quindicennale per la gestione di un impianto sportivo, per inidoneità del piano economico-finanziario presentato. L'impugnazione mirava a contestare sia la legittimità dell'esclusione sia la regolarità della proposta di aggiudicazione nei confronti di altro concorrente. La disciplina delle fasi di affidamento nel Codice Appalti A rilevare nella decisione del TAR è l' art. 17 del d.Lgs. n. 36/2023 , che regola l'aggiudicazione delle procedure di gara e disciplina in modo chiaro la distinzione tra proposta e provvedimento di aggiudicazione. In particolare: la Commissione o altro organo tecnico predispone una proposta motivata; la decisione finale spetta all'organo competente, che deve verificarne la legittimità e la convenienza per l'interesse pubblico; l'aggiudicazione è immediatamente efficace, superando la distinzione - a tratti ambigua - tra 'provvisoria' e 'definitiva' della normativa previgente. Questo assetto chiarisce che la funzione della Commissione è istruttoria, mentre il potere decisorio appartiene all'amministrazione, nella persona del RUP o di altro soggetto individuato dal regolamento.

The screenshot shows the homepage of the website 'Lavori Pubblici'. At the top, there is a banner with the text 'COSTRUIAMO UN PRESENTE PENSATO PER AVERE FUTURO' and the logo of 'MAPE'. Below the banner, the website's name 'Lavori Pubblici' is displayed in a large, bold font, followed by the tagline 'Informazione tecnica on-line'. A navigation menu on the left lists various categories: News, Normative, Speciali, Focus, Libri, Academy, Attende, Prodotti, Professionisti, and Newsletter. The main content area features the article title 'Aggiudicazione provvisoria: è un atto impugnabile?' in a bold font. Below the title, a short summary of the article is provided, mentioning the TAR Lazio 17/2025 decision. At the bottom of the article preview, there is a small table with four rows and two columns, and a button labeled 'Successivo >'. The article is dated 18/06/2025 and is categorized under 'Redazione tecnica'.

Equivalenza del CCNL indicato in offerta: il MIT sui parametri di valutazione e sulle tutele normative

Quali criteri vanno utilizzati e quali elementi vanno presi in considerazione per verificare se un CCNL diverso da quello indicato dalla SA è comunque idoneo? Ecco la risposta del Supporto Giuridico

Redazione tecnica

Cosa deve fare una stazione appaltante quando un concorrente in gara indica un contratto collettivo diverso da quello previsto negli atti di gara? Come si accerta l'equivalenza delle tutele economiche e normative offerte? Serve attendere le linee guida del Ministero del Lavoro? Sono questi gli interrogativi a cui risponde il Servizio Supporto Giuridico del MIT, con il parere del 3 giugno 2025, n. 3522 alla luce delle novità introdotte dall'art. 4 dell'Allegato I.01 al d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal d.lgs. n. 209/2024.

Equivalenza CCNL: la disciplina normativa nel Codice dei contratti pubblici L' art. 4 dell' Allegato I.01 al d.lgs. n. 36/2023, disciplina l'ipotesi in cui l'operatore economico (OE), in sede di gara, indichi l'applicazione di un contratto collettivo nazionale diverso da quello richiamato nella lex specialis. In tal caso, la stazione appaltante deve procedere a una valutazione di equivalenza tra le tutele offerte e quelle previste nel CCNL di riferimento. Il processo di verifica si articola in due macro ambiti:

Equivalenza delle tutele economiche (comma 2), da valutare puntualmente sulla base dei seguenti elementi obbligatori: Retribuzione tabellare annua Indennità di contingenza Elemento distinto della retribuzione (EDR) Mensilità aggiuntive Ulteriori indennità contrattuali La valutazione economica è positiva se il valore complessivo annuo delle componenti fisse offerte risulta almeno pari a quello del CCNL indicato nel bando.

Equivalenza delle tutele normative (comma 3), soggetta ad un'analisi obbligatoria e completa degli elementi relativi a: lavoro supplementare part-time straordinario assenze per malattia, maternità permessi retribuiti, ferie, ecc. La valutazione deve tener conto degli scostamenti tra i due contratti: se questi sono marginali, l'equivalenza può considerarsi soddisfatta. Infine, il comma 4 dell'art. 4 demanda la definizione degli scostamenti marginali a specifiche linee guida, che dovranno essere emanate con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MIT, entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'Allegato I.01.



Zone a traffico limitato, deroga non assoluta per i veicoli elettrici

ENRICO SANTI

I proprietari dei veicoli elettrici o ibridi non hanno un diritto ad accedere alle zone a traffico limitato.

L'applicazione concreta della deroga prevista dall'art. 7, comma 9-bis, del codice della strada deve trovare un bilanciamento con gli interessi generali valutati dal Comune. In ogni caso la norma di favore è inapplicabile per le ztl istituite prima del 2019. Lo afferma il T.A.R. del Lazio, seconda sezione, con la sentenza n. 11841 del 17 giugno 2025.

L'art. 7, comma 9-bis, del codice della strada, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2019 dall'art. 1, comma 103, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, prevede che nel delimitare le zone a traffico limitato e le aree pedonali i Comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.

Con la sentenza n. 11841 del 17 giugno il T.A.R. del Lazio afferma che, se è pur vero che la predetta deroga è finalizzata ad agevolare la circolazione dei veicoli ibridi ed elettrici, a minore impatto inquinante, ciò non comporta tuttavia che il loro ingresso sia sottratto a qualunque controllo o contingentamento.

La disposizione infatti va interpretata secondo il canone di ragionevolezza. Pur non comprensibile favore per le autovetture meno inquinanti, i Comuni conservano la potestà di regolare l'accesso all'interno dei territori di riferimento. La disposizione di cui all'art. 7, comma 9-bis, del codice della strada non riconosce un diritto soggettivo dei proprietari di autovetture elettriche o ibride all'ingresso nella ztl, in quanto i Comuni nell'esercizio della potestà regolatoria-pianificatoria devono contemperare, secondo un equo bilanciamento, sia l'interesse dei proprietari di detti veicoli sia gli interessi generali, in particolare quelli concernenti il contrasto del congestionamento del traffico nelle aree centrali della città.

Al di là di queste considerazioni, nella sentenza il T.A.R. del Lazio afferma che, in ogni caso, la norma dell'art. 7, comma 9-bis, cds non è applicabile alle zone a traffico limitato già istituite prima del 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge n. 145/2018.

Ciò è facilmente deducibile dall'inciso "nel delimitare le zone di cui al comma 9", che chiaramente contempla la derogabilità per i veicoli elettrici o ibridi soltanto nell'ipotesi di una nuova delimitazione della zona a traffico limitato. Enrico Santi.



Il Sole 24 Ore

Appalti territorio e ambiente

Negli appalti necessaria sempre la dichiarazione di equivalenza contrattuale

Enzo De Fusco

È illegittimo aggiudicare una gara pubblica in ambito della ristorazione se l'aggiudicataria utilizza un Ccnl dei pubblici esercizi e ristorazione scaduto nel 2021 senza applicare il successivo rinnovo avvenuto nel 2024. Peraltro, l'aggiudicataria non ha dimostrato, con la dichiarazione di equivalenza, la correttezza del contratto applicato. Lo ha stabilito il Tar Lombardia con la sentenza 1635/2025 del 12 maggio.

La decisione riguarda una controversia sorta nell'ambito di una procedura a evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e domiciliare per il triennio 2025-2027, con possibilità di proroga biennale.

L'appalto conteneva genericamente quale indicazione del contratto collettivo di riferimento, il Ccnl «Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo», in linea con quanto prescritto dall'articolo 11 del Dlgs 36/2023. Si tratta di una indicazione generica, in quanto si fa riferimento a un Ccnl senza precisare la data di sottoscrizione, che a sua volta identifica anche il periodo di validità del Ccnl.

Elemento centrale del contenzioso è rappresentato dalla violazione dell'articolo 11 del Codice dei contratti e dell'articolo 9 del disciplinare di gara. In particolare, l'aggiudicataria, pur dichiarando legittimamente in sede di partecipazione l'applicazione del Ccnl indicato dalla stazione appaltante, ha poi esplicitamente riferito - in sede di confronto sindacale e di verifica dell'anomalia - di applicare un contratto collettivo sottoscritto nel 2018 e scaduto nel 2021, rispetto al quale era già intervenuto il rinnovo (5 giugno 2024), che aveva introdotto significative innovazioni normative e retributive. L'impresa aggiudicataria non ha presentato a supporto della sua scelta alcuna dichiarazione di equivalenza delle tutele, né la stazione appaltante ha proceduto ad una verifica autonoma in tal senso, così come prescritto dall'articolo 11, commi 3 e 4, e 110 del Codice. Il Tar ha ritenuto pertanto fondato il motivo di ricorso con cui è stata denunciata la violazione del principio di equivalenza tra contratti collettivi, evidenziando che quello applicato dall'aggiudicataria era ormai privo di efficacia vista la cessazione della sua ultrattività a seguito della sottoscrizione del rinnovo. Inoltre, il contratto vigente al momento della gara (giugno 2024) aveva introdotto tutele ulteriori rispetto al contratto scaduto, su almeno quattro profili: congedi per violenza di genere, classificazione del personale, assistenza sanitaria integrativa e tutela della maternità.

Il collegio richiama anche i più recenti orientamenti giurisprudenziali e le pronunce dell'Anac (delibera 14/2025) sul principio di equivalenza contrattuale, ribadendo che la verifica delle tutele equivalenti



Il Sole 24 Ore

Appalti territorio e ambiente

non può ridursi alla sola componente economica, ma deve includere quella normativa, e che lo scostamento deve essere limitato e marginale.

Pertanto, il Tar ha disposto l'annullamento dell'aggiudicazione, l'ordine di subentro della ricorrente nell'esecuzione del contratto e la condanna alle spese per il Comune e per l'aggiudicataria.

La sentenza consolida l'orientamento volto ad assicurare una rigorosa applicazione del principio di equivalenza dei Ccnl in ambito di appalti pubblici, sottolineando la necessità, per le stazioni appaltanti, di effettuare puntuali verifiche sui contenuti dei contratti applicati dagli operatori economici, a tutela dell'ordinato svolgimento delle gare e dei diritti dei lavoratori coinvolti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Appalti territorio e ambiente

ECONOMIA E LAVORO

Un accordo con più certezze per stazioni appaltanti e operatori

Renato Brunetta e Michele Tiraboschi

Il processo di modernizzazione delle azioni di vigilanza, prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità nella Pubblica amministrazione ha registrato una svolta poco più di dieci anni fa, con il trasferimento alla Autorità nazionale anticorruzione (Anac) dei compiti sino ad allora svolti dalla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La firma dell'importante accordo interistituzionale tra Anac e il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel), avvenuta lo scorso 16 giugno, segna un nuovo passo avanti destinato a generare un impatto concreto per le 44.154 stazioni appaltanti attive (dato 2024) e per migliaia di operatori economici.

L'intesa prevede, accanto a importanti iniziative finalizzate alla inclusione lavorativa di quanti stanno scontando una pena detentiva in carcere o alternativa alla detenzione, la valorizzazione dell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro già richiamato dal legislatore nell'ambito della riforma del Codice dei contratti pubblici. L'Archivio dei contratti, istituito presso il Cnel dalla "legge Mattarella" del 1986, nasce proprio per rispondere a esigenze fondamentali di trasparenza, corretta identificazione dei testi contrattuali e loro conservazione nel tempo.

Obiettivi centrali per garantire uno sviluppo ordinato del sistema di relazioni industriali e una piena, corretta informazione sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva. Grazie a questa intesa, vengono introdotte soluzioni concrete per supportare le stazioni appaltanti, nella individuazione dei contratti collettivi correttamente applicabili in funzione del settore e della tipologia di attività o di impresa. L'accordo fornisce, inoltre, strumenti utili per verifica della equivalenza tra i contratti collettivi di lavoro nell'ambito della applicazione della recente riforma della normativa del Codice degli appalti pubblici.

Ciò è possibile grazie alla condivisione del patrimonio informativo detenuto da Anac e dal Cnel, oltre che attraverso specifiche attività formative e informative stesse rivolte alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e i loro consulenti legali. Non solo. Il Cnel fornirà supporto ad Anac anche nella fase successiva alla individuazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle attività prevalenti oggetto dell'appalto da eseguire, al fine di verificare l'equivalenza tra i contratti collettivi rispetto a quelli effettivamente adottati dal singolo operatore economico. L'intesa è stata resa possibile grazie al pieno sostegno da parte del Presidente di Anac, Giuseppe Busia, e dalla recente riorganizzazione dell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del Cnel che segna un passaggio strategico verso maggiore trasparenza e accessibilità. L'Assemblea del Cnel, nella seduta del 24 ottobre 2024, ha varato alla unanimità una operazione di totale trasparenza e di piena accessibilità all'Archivio



Il Sole 24 Ore

Appalti territorio e ambiente

dei contratti collettivi anche da parte delle stazioni appaltanti chiamate a rispondere ai tanti interrogativi pratici che solleva la riforma del Codice degli appalti pubblici rispetto ai contratti di lavoro applicabili. Lo scorso 12 marzo la Commissione dell'informazione del Cnel ha, poi, dato effettivo corso alla riorganizzazione dell'Archivio - in una forma opportunamente sperimentale e con un consistente investimento in tecnologie - per rendere facilmente interrogabile un database che contiene oltre 150mila testi contrattuali tra testi vigenti e testi storici di cui è importante la conservazione. Il punto di svolta, rispetto alla operatività in materia di appalti pubblici, è stata la scelta di ordinare i contratti collettivi depositati nell'Archivio utilizzando la classificazione Ateco - per sezioni e divisioni - così da allinearsi al linguaggio adottato dal Codice degli appalti pubblici.

Una "scheda contratto" consentirà, poi, di individuare agevolmente i parametri normativi e retributivi su cui formulare, ai sensi della legislazione vigente, il giudizio di equivalenza dei contratti in uso per il settore economico di riferimento. Si tratta di un percorso istituzionale di grande rilievo, che dovrà indubbiamente trovare riscontro e validazione strada facendo, ma che pone ora le basi per fornire solide risposte istituzionali alle tante incertezze e alle difficoltà operative sin qui manifestate da stazioni appaltanti e da operatori economici, in una materia tanto delicata e nevralgica per il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e del Paese.

Presidente del Cnel Presidente Commissione dell'informazione del Cnel © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Bilanci, il check sui trasferimenti per assestamento e salvaguardia

I dati pubblicati non tengono ancora conto del riparto della quota aggiuntiva

In vista dell'assestamento di bilancio e della salvaguardia degli equilibri che i consigli devono approvare entro la fine di luglio, è necessario verificare, tra le altre, le voci relative ai trasferimenti statali per il 2025, i cui riparti sono stati quantificati ma non ancora pubblicati integralmente. Nello specifico, per quanto riguarda il Fondo di Solidarietà Comunale, i dati disponibili sul sito della Finanza Locale relativi al decreto 16 aprile 2025 risultano ancora parziali, poiché non includono la quota aggiuntiva di 56 milioni di euro prevista dal comma 754 della Legge di Bilancio 2025. Il decreto del Ministro dell'Interno 18 febbraio 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 marzo 2025 n. 73), che ripartisce questo fondo fra 3.765 Comuni, specifica nell'allegato B che le somme assegnate devono essere sommate agli importi del Fondo di Solidarietà attualmente riportati sul sito della Finanza Locale del ministero dell'Interno. Per verificare gli importi complessivi, è possibile consultare il sito: <https://www.opencivitas.it/it/fsc-comuni>. Dal 2025, invece, non fanno più parte del Fondo di Solidarietà Comunale i contributi destinati ad asili nido, trasporto degli alunni con disabilità e servizi sociali, che dovranno essere iscritti nel Fondo Speciale per l'equità del livello dei servizi, contabilizzati al Titolo 2 delle entrate, come trasferimenti. La componente di 300 milioni destinata all'incremento dei posti negli asili nido è stata ripartita con il decreto 24 marzo 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2025 n. 112, consultabile nella sezione notizie del sito della Finanza Locale. Il contributo di 100 milioni finalizzato al potenziamento del trasporto degli alunni con disabilità è stato ripartito con il decreto 21 marzo 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2025. Con decreto del 5 febbraio 2025 è stata approvata la distribuzione del fondo di 68 milioni di euro per il finanziamento dei servizi sociali nei comuni delle regioni Sicilia e Sardegna per l'anno 2025. È invece ancora in fase di perfezionamento il decreto relativo ai fondi destinati ai servizi sociali per i Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario, previsti dall'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 213/2023. Tuttavia, ogni comune può già consultare la propria quota nella sezione dedicata del sito della Finanza Locale del Ministero dell'Interno (rigo F1). La corretta iscrizione in bilancio di queste quote è necessaria per il loro utilizzo entro il 31 dicembre 2025, al fine di evitare la procedura nomina dei sindaci commissari.



Misure urgenti in materia fiscale: il Decreto in Gazzetta Ufficiale

Apportate alcune modifiche al TUIR e al Decreto IVA. Il provvedimento prevede anche una proroga dei termini per i versamenti derivanti dalle dichiarazioni 2025

Redazione tecnica

Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale per alcune spese per lavoratori dipendenti e autonomi, della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi, proroga dei termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali: sono diverse le novità introdotte con il Decreto legge 17 giugno 2025, n. 84 recante 'Misure urgenti in materia fiscale', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2025, n. 138. Decreto Fiscale 2025: le novità in Gazzetta Ufficiale Il decreto è così articolato: Art. 1. Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi Art. 2. Modifiche al regime di riporto delle perdite Art. 3. Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni Art. 4. Modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate Art. 5. Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi Art. 6. Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU Art. 7. Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel Art. 8. Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore Art. 9. Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica Art. 10. Disposizioni in materia di split payment 1. All'articolo 17 -ter , comma 1 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) è soppressa. 2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data. Art. 11. Modifiche decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise Art. 12. Disposizioni in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni 2024 Art. 13. Differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali Art. 14. Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali Art. 15. Disposizioni finanziarie Art. 16. Entrata in vigore Vediamo nel dettaglio alcune tra le novità più rilevanti.



Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

La mappa delle modifiche

Imu e Tari, restyling delle sanzioni con impatto dal 1° gennaio 2026

Non solo: al debutto per l'Imu un modello telematico unico per semplificare gli oneri. Novità anche sul fronte della compliance

Lorenzo Lodoli , Benedetto Santacroce

Dalla dichiarazione unica per l'Imu al rafforzamento della collaborazione tra enti locali e contribuenti fino alla compliance e alla definizione agevolata per i tributi locali, passando per riscossione e sanzioni più proporzionate.

Sono numerose le novità introdotte in materia di Imu e Tari dallo schema di Dlgs approvato in primo esame dal Consiglio dei ministri del 9 maggio e ora atteso ai pareri delle commissioni parlamentari.

È stato emesso in attuazione degli articoli 13 e 14 della legge Delega fiscale (legge 111/2023) e si pone l'obiettivo di procedere a una riforma del fisco locale. Ecco una prima analisi degli interventi più rilevanti.

Compliance e rapporti col contribuente Un primo intervento riguarda la possibilità per gli Enti locali di incentivare l'adempimento spontaneo da parte del contribuente con una serie di misure che possano stimolare e rafforzare il dialogo e realizzare una fattiva collaborazione anche per assicurare un più corretto adempimento degli obblighi tributari.

Tra le misure vi sono:l'attivazione, attraverso l'ausilio di strumenti informatici, della diffusione di informazioni tributarie; l'introduzione di istituti premiali per favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari; implementazioni delle attività di assistenza e consulenza giuridica; l'introduzione di forme di compensazione tra tributi del medesimo ente; garantire tempi certi e rapidi per il rimborso dei tributi introitati erroneamente.

Al comma 2 dell'articolo 1 il Decreto poi chiede alle Regioni e agli Enti locali di adeguare i propri ordinamenti ai principi generali contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente.

In particolare, tra le varie attività espressamente previste c'è quella di individuare gli atti sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, che sono esclusi dal contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'articolo 6-bis della legge 212/2000.

Adempimento spontaneo, ravvedimento, avvisi bonari L'articolo 3 dello schema di Decreto prevede la possibilità per Regioni ed Enti locali di introdurre istituti che favoriscano l'adempimento spontaneo del contribuente accompagnato da un sistema premiale di riduzione delle sanzioni.

Pertanto, sarà possibile inviare al contribuente una lettera di compliance nella quale sono riportati gli elementi e le informazioni necessarie direttamente acquisiti o pervenuti da terzi relativi alla corretta determinazione dell'obbligazione tributaria.



Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

In tal modo, prima che l'ente locale proceda alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, il contribuente, destinatario della comunicazione, potrà regolarizzare l'errore o l'omissione attraverso il ravvedimento operoso. Allo stesso tempo, se il contribuente non ritenesse corretti i dati indicati nella sua dichiarazione potrà sempre avvisare, nei successivi 60 giorni, il Comune inviando eventuali documenti o informazioni di cui non era a conoscenza.

Sempre l'articolo 3, al comma 1, prevede la possibilità che al contribuente siano notificati avvisi bonari, prima dell'attività accertativa, con cui permettergli la regolarizzazione di tardivi, parziali o omessi versamenti degli importi dovuti.

L'iter di definizione agevolata L'articolo 4 dello schema di Decreto introduce una serie di norme dirette ad attribuire alle Regioni e agli Enti locali la facoltà di prevedere direttamente e autonomamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali.

Questi istituti potrebbero prevedere anche l'esclusione o la riduzione degli interessi e anche delle sanzioni per le ipotesi in cui i contribuenti procedano agli adempimenti degli obblighi tributari che in precedenza erano stati in tutto o in parte non adempiuti.

Revisione dell'Albo dei riscossori L'articolo 5 dello schema di Decreto introduce una vigilanza sui soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate delle Regioni e degli Enti locali e prevede l'integrale e innovativa riforma dell'attuale disciplina dell'albo dei soggetti privati abilitati a effettuare l'attività di accertamento e riscossione.

Novità per le dichiarazioni Imu Un importante intervento di semplificazione, previsto nell'articolo 26 dello schema di Decreto, riguarda gli adempimenti dichiarativi ai fini Imu che saranno unificati in un unico modello telematico.

E in effetti, per facilitare i contribuenti e l'attività di gestione delle dichiarazioni Imu da parte dei Comuni, verranno unificati gli adempimenti dichiarativi relativi all'Imu in un unico modello.

I soggetti passivi poi dovranno trasmettere la dichiarazione esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile. L'articolo in commento prevede altresì che la dichiarazione produce effetti anche per gli anni successivi, salvo che non vi siano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati che comportano un differente ammontare dell'imposta dovuta.

Inoltre, è disposta l'integrazione del modello con gli adempimenti relativi agli immobili occupati abusivamente.

Il contribuente può attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti previsti dalla norma per usufruire del beneficio fiscale. Pertanto, la presentazione della dichiarazione diventa condizione necessaria per il riconoscimento delle agevolazioni.

Sanzioni proporzionali per Imu e Tari Riguardo alla riforma del sistema sanzionatorio lo schema di

Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

Decreto prevede, all'articolo 12, che alle violazioni delle norme in materia di tributi regionali e degli enti locali si applica la disciplina sulle sanzioni amministrative prevista dal Dlgs 472/97, e dal 1° gennaio 2026, il Dlgs 173/2024. Viene poi prevista una revisione del sistema sanzionatorio per migliorare la proporzionalità delle stesse, modificando le misure delle sanzioni applicabili.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, ci sarà una sanzione del 100% (oggi va dal 100 al 200%) e in caso di infedele dichiarazione una sanzione del 40% (oggi invece va dal 50% al 100%). Tutte le modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026.

Versamenti con addebito su conto corrente È prevista una riduzione fino al 20% di aliquote e tariffe in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale. Gli enti possono stabilire un tetto massimo allo sconto oppure prevedere un importo fisso.

Rimane esclusa l'Imu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

Promozione della compliance

Adempimento spontaneo esteso ai tributi locali con lettere e avvisi

L'obiettivo è alleggerire gli adempimenti e snellire il contenzioso. La riduzione delle sanzioni è appannaggio dei singoli enti

Lorenzo Lodoli , Benedetto Santacroce

Lettere di compliance e avvisi bonari ai contribuenti per favorire l'adempimento spontaneo dei tributi locali.

Questa una delle novità più rilevanti della riforma dei tributi locali approvata con lo schema di Dlgs emesso dal Consiglio dei ministri nella seduta del 9 maggio 2025 e ora atteso ai pareri delle commissioni parlamentari.

L'adempimento spontaneo del contribuente, già al centro del sistema tributario e nei rapporti con l'agenzia delle Entrate, viene ora esteso anche ai rapporti tra contribuente ed enti territoriali.

In particolare, con l'articolo 3 del Decreto viene disciplinata espressamente la possibilità per le Regioni e gli Enti locali di introdurre istituti che favoriscano l'adempimento spontaneo del contribuente, accompagnati da sistemi premiali di riduzione delle sanzioni.

Sanzioni ridotte Riguardo alla riduzione delle sanzioni applicabili in caso di adempimento spontaneo, lo schema di decreto prevede che possono essere autonomamente definite da ciascun ente in applicazione del comma 5 dell'articolo 13 del Dlgs 472/97, che dispone che «le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione».

Lettere di compliance Nello specifico, per incrementare l'attività di riscossione, la disposizione prevede che la Regione o l'Ente locale potrà inviare al contribuente una lettera di compliance ove saranno riportati elementi e informazioni direttamente acquisiti o pervenuti da terzi relativi alla corretta determinazione dell'obbligazione tributaria (si veda anche pagina 6).

La comunicazione si presume verrà trasmessa via Pec ai soggetti presenti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti mentre in assenza di indirizzo Pec o di mancato recapito, l'invio verrà effettuato per posta.

In questo modo, prima che l'ente territoriale notifichi un avviso di accertamento esecutivo, il destinatario della comunicazione potrà decidere se regolarizzare l'errore o l'omissione attraverso ravvedimento operoso o rispondere alla lettera di compliance.

Il contribuente che non ritenga corretta la comunicazione, infatti avrà la possibilità nei 60 giorni successivi di inviare in forma scritta, anche in via telematica (tramite software), chiarimenti in ordine ai dati contenuti nelle comunicazioni e può trasmettere ricevute di versamento e altri documenti utili a consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente



Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

dall'ente territoriale in sede di controllo.

O ancora potrà chiedere chiarimenti o informazioni all'ente territoriale per valutare la regolarizzazione della posizione con il ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del Dlgs 472/97, presentando, se necessario, una dichiarazione integrativa e beneficiando di sanzioni ridotte in funzione della tempestività della regolarizzazione.

Avvisi bonari Sempre l'articolo 3 dello schema di Decreto consente a Regioni ed Enti locali di inviare ai contribuenti, prima dell'avvio dell'accertamento, avvisi bonari per la regolarizzazione di tardivi, parziali o omessi versamenti degli importi dovuti, prevedendo l'applicazione di una sanzione ridotta sempre in base al comma 5 dell'articolo 13 del Dlgs 472/1997, e permettendo il pagamento in forma rateale.

Semplificazione Non c'è dubbio che questi istituti semplificheranno gli adempimenti in materia di tributi delle Regioni e degli Enti locali, migliorando la riscossione delle entrate.

Non solo: avranno anche una funzione deflativa del contenzioso, permettendo ai contribuenti di conoscere subito la propria posizione e interloquire con gli enti in presenza di errori e recuperi non corretti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

Le misure incentivanti

Dal digitale un aiuto per agevolare la compensazione

L'iter si attiva tra tributi del medesimo ente

Luigi Lovecchio

Lo schema di decreto prevede una serie di misure atte a potenziare il rapporto di collaborazione con il contribuente e a garantire i versamenti. Un intervento rilevante riguarda, infatti, la possibilità per gli enti locali (tra cui i Comuni) di incentivare l'adempimento spontaneo da parte del contribuente attraverso una serie di misure concrete che possano stimolare e rafforzare il dialogo e realizzare una fattiva collaborazione, anche al fine di assicurare un più corretto adempimento degli obblighi tributari.

L'articolo 1 dello schema di decreto è completamente dedicato al potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente e ha la finalità proprio di sollecitare gli enti impositori, nella gestione dei tributi, ad attuare concretamente una serie di principi, che troviamo anche nella legge Delega.

Digitale e consulenza Tra le misure più rilevanti vi sono, senza alcun dubbio, l'attivazione, attraverso l'ausilio di strumenti informatici, della diffusione di informazioni tributarie e l'introduzione di istituti premiali per favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti. Questo per permettere ai contribuenti di avere contezza della loro specifica posizione e poter adempiere ai versamenti.

Vi sono, poi, ulteriori attività finalizzate a creare un rapporto di fiducia attivo tra enti territoriali e contribuenti e che prevedono l'implementazione delle attività di assistenza e consulenza giuridica ai contribuenti, la semplificazione degli adempimenti a carico degli stessi e la realizzazione di percorsi facilitati per assicurare l'accesso ai servizi da parte di persone anziane con disabilità.

Versamenti e rimborsi Vi sono anche alcune misure che dovrebbero agevolare i versamenti da parte dei contribuenti. Da una parte, infatti, vi sarà l'introduzione di forme di compensazione tra tributi del medesimo ente anche attraverso l'ausilio di strumenti informatici e digitali, dall'altra dovrebbero essere garantiti tempi certi e rapidi per il rimborso dei tributi incassati erroneamente dall'ente. Addebito diretto sul conto È, infine, previsto nello schema di decreto, all'articolo 2, un sistema premiale che consente alle Regioni e agli Enti locali di incentivare l'addebito diretto sul conto corrente per il pagamento delle relative entrate, prevedendo una contestuale riduzione delle stesse, con vantaggio reciproco per l'ente creditore, che ha il versamento in automatico, e per il contribuente che vede ridotta l'aliquota e/o la tariffa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

Cessione veicoli

La trascrizione al Pra ferma i pagamenti

Non basta la fattura di vendita al rivenditore

Nel momento in cui saranno in vigore le novità del Dlgs sui tributi locali, l'interruzione dell'obbligo di pagamento del bollo auto, nei casi in cui il contribuente provveda alla cessione del veicolo a un venditore professionale di veicoli, scatterà solo a seguito della trascrizione della cessione al Pubblico registro automobilistico (Pra)..

Per beneficiare dell'interruzione dell'obbligo di pagamento del tributo, a decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data di cessione, e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita, sarà necessario effettuare la trascrizione entro 60 giorni dalla data della cessione del veicolo al rivenditore. Quest'ultimo non sarà più tenuto a compilare e trasmettere all'ente titolare del tributo l'elenco delle auto detenute per la successiva rivendita in quanto sarà la trascrizione al Pra ad assolvere a questo adempimento.

La procura speciale per la vendita e la fattura di cessione del veicolo al rivenditore non saranno pertanto in alcun caso sufficienti, da sole, al fine di interrompere il pagamento del bollo auto, in assenza del nuovo adempimento che dovrà essere eseguito presso il Pra.

Per i versamenti eseguiti a una Regione non competente viene introdotto l'obbligo, a carico di quest'ultima, di attivare tempestivamente le procedure più idonee per il riversamento del tributo indebitamente riscosso all'ente impositore competente.

Nel caso di fermo amministrativo del veicolo, l'articolo 19 del provvedimento in commento prevede che il bollo auto è comunque dovuto dal soggetto passivo, anche se il veicolo non può circolare. La Corte Costituzionale, con la sentenza 47/2017, ha chiarito che, nel caso di fermo amministrativo, al proprietario non è impedita la possibilità di cedere a terzi il veicolo (con traslazione del fermo) e che l'eventuale circolazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria e non il sequestro del mezzo.

Con riferimento al privilegio generale sui beni mobili del debitore, nella giurisprudenza si sono verificati dei contrasti in merito all'applicabilità dello stesso ai tributi regionali. In passato, il Tribunale di Milano non ha riconosciuto il rango di credito privilegiato al bollo auto. Con l'ordinanza 24836 del 4 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha sancito il riconoscimento del privilegio in commento, al credito vantato da una Regione, maturato nei confronti di un contribuente a causa dell'omesso versamento della tassa automobilistica. L'intervento normativo chiarisce definitivamente la questione a favore degli enti regionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

Divieto di bis in idem

Necessaria un'intermediazione regolamentare

La Cassazione interviene sull'autotutela sostitutiva

Luigi Lovecchio

Tra le disposizioni di principio, vi è quella all'articolo 9-bis, legge 212/2000, introdotto con la riforma, che prevede l'obbligo di accertamento unitario per ciascuna imposta e per ciascun anno, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.

Sul punto, sono state rilevate plurime specificità nel comparto dei tributi locali che rendono di complessa attuazione pratica il suddetto criterio di diritto. Si pensi, ad esempio, alla circostanza che la contestazione dell'omesso pagamento del tributo dichiarato deve avvenire entro una scadenza anteriore a quella valevole per la contestazione degli illeciti dichiarativi. Mentre per i primi, l'anno di partenza è quello di competenza, e cioè l'anno in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato, per i secondi è l'anno successivo a quello di competenza, e cioè l'anno in cui avrebbe dovuto essere presentata la denuncia.

Clausola regolamentare Un tentativo per attenuare il rigore di legge potrebbe consistere nel formulare un'apposita clausola regolamentare che stabilisca che il divieto di bis in idem operi con riguardo alla medesima tipologia di illecito.

In sostanza, il contribuente avrebbe diritto a ricevere un solo accertamento all'anno per le violazioni degli obblighi di versamento (prima tipologia di violazione) e un solo (e altro) accertamento per le violazioni degli obblighi dichiarativi (seconda tipologia di illecito).

A supporto di tale conclusione potrebbe osservarsi come il divieto in esame costituisca, per l'appunto, norma di principio che, in quanto tale, deve poter essere adattata alle specificità dei tributi comunali, attraverso l'intermediazione regolamentare.

Cassazione Sezioni Unite Il rigore apparente della norma in esame è stato, tuttavia, potentemente attenuato dalla sentenza 30051/2024 delle Sezioni Unite della Cassazione, in materia di autotutela sostitutiva. Con tale pronuncia, è stato, innanzitutto, rilevato che la ratio della disposizione in esame sarebbe quella di prevenire la doppia imposizione sul medesimo presupposto, così, di fatto, svuotandone l'effettiva efficacia. È stato, altresì, affermato che il divieto in oggetto non impedisce agli enti impositori di intervenire più volte sul medesimo contribuente, in sede di autotutela sostitutiva operata ai danni del soggetto passivo. Questo significa che nulla impedisce, ad esempio, al Comune di accertare una seconda volta il valore Imu di un'area edificabile, per lo stesso anno, aumentando il valore precedentemente attribuito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Il Sole 24 Ore
Tributi, bilanci e finanza locale

Criteri e casistiche

Accertamenti Imu, sì al contraddittorio

In relazione al valore delle aree edificabili

Luigi Lovecchio

Come si è evidenziato nell'altro pezzo in pagina, l'elencazione degli atti esclusi dal contraddittorio recata nel Dm delle Finanze è fondata sul criterio del mero incrocio di dati.

Calando questi ragionamenti nel campo dei tributi comunali, si può innanzitutto rilevare che, poiché la gran parte di essi (Imu e Tari) si fonda sui dati ricavabili dal catasto, vi è una larga quota di atti impositivi che risulta naturalmente non soggetta al contraddittorio preventivo.

Si pensi, ad esempio, all'Imu non versata su un immobile accatastato o all'omessa denuncia Tari per un'utenza abitativa nell'accertata disponibilità di un soggetto.

Per questo motivo, nel comparto dei tributi comunali, può risultare più semplice stabilire espressamente, al contrario, per quali atti il contraddittorio è necessario. Si pensi alla contestazione di agevolazioni richieste in dichiarazione. È il caso, ad esempio, delle aree esenti per produzione di rifiuti speciali, delle esenzioni Imu per gli enti non commerciali o per i fabbricati merce delle imprese costruttrici. In casi come questi, la rettifica non si traduce in un mero incrocio di dati e va, dunque, preceduta dall'invito al contraddittorio.

Per le ipotesi, invece, di agevolazioni "auto applicate" dal contribuente, senza una precedente indicazione in denuncia, il Comune potrebbe fare affidamento sull'orientamento di Cassazione (37385/2022), secondo cui la mancata esposizione in dichiarazione, di per sé, costituisce causa di disconoscimento del beneficio tributario. Di conseguenza, sembra in questi casi sostenibile che l'accertamento locale non debba essere preceduto dall'avvio del contraddittorio preventivo.

Un'altra macro tipologia di atti soggetti al contraddittorio è quella che riguarda gli accertamenti Imu sul valore delle aree edificabili. In proposito, infatti, poiché il Comune non ha il potere di stabilire di autorità il valore corretto, la determinazione dell'imponibile deriva, comunque, da un lavoro di stima che, in caso di disaccordo, deve adeguatamente ponderare le caratteristiche specifiche del suolo oggetto di accertamento.

Le considerazioni che precedono restano valide anche nell'ipotesi in cui il Comune si fosse dotato di una delibera sui valori delle aree edificabili. Anche in questo caso, infatti, i valori "locali" restano pur sempre delle cifre medie di orientamento, in quanto tali suscettibili di essere adattate, mediante un confronto dialettico, alle aree concretamente controllate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

Atti esclusi dal contraddittorio

L'individuazione è da effettuare in base ai criteri del decreto Mef

La scelta di un regolamento può aiutare l'interpretazione dell'ufficio tributi e fungere da parametro di valutazione per il giudice

Luigi Lovecchio

Il diritto al contraddittorio preventivo costituisce norma di principio per gli enti territoriali che devono recepirlo all'interno dei propri ordinamenti. In tale opera di adeguamento, si ritiene che non sia necessario replicare pedissequamente le scelte del legislatore statale effettuate in sede di revisione del decreto legislativo 218/1997, in materia di accertamento con adesione. Al contrario, si è dell'avviso che, poiché gli enti territoriali godono di margini di autonomia nel recepimento delle disposizioni statali, essi potrebbero, ad esempio, tenere separati la procedura del contraddittorio preventivo rispetto all'accertamento con adesione, senza effettuare improprie commistioni tra le stesse. Così, sempre a titolo esemplificativo, l'ente potrebbe adottare un regolamento/legge regionale che stabilisca che sugli atti precedenti dal contraddittorio preventivo non sia mai ammissibile l'attivazione dell'accertamento con adesione.

La logica sarebbe chiara: se si è già tentata inutilmente la strada di una definizione concordata della pretesa in fase istruttoria, potrebbe rivelarsi inutile lasciare aperta la strada ulteriore dell'accertamento con adesione.

Come segnalato nello schema di decreto legislativo, gli enti territoriali sono chiamati a indicare gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo.

Questo perché il Dm 24 aprile 2024, che pure contiene l'elencazione degli atti esclusi dalla fase istruttoria, è rivolto specificamente agli atti dell'Amministrazione finanziaria.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, dunque, è possibile concludere che: a) gli enti territoriali devono comunque recepire il contraddittorio preventivo anche attraverso atti a contenuto normativo; b) nella disciplina delle procedure non sono obbligati a seguire le regole statali ma devono comunque garantire un livello di tutela almeno pari a quello assicurato dalle regole predette.

Questo significa che gli enti, in linea teorica, possono anche estendere il contraddittorio alla totalità degli atti da essi emessi; c) l'individuazione degli atti esclusi, infine, deve essere effettuata sulla base dei criteri estrapolabili dal suddetto Dm del 24 aprile 2024. Va da sé che, se anche gli enti territoriali non provvedono a modificare i propri regolamenti, il contraddittorio preventivo trova ugualmente applicazione, poiché è ovvio che un istituto qualificato come fondamentale del sistema tributario non può essere rimesso alle scelte degli enti impositori. Tanto più che non è stato fissato un termine per il recepimento dello stesso.



Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

La conseguenza di tale inerzia, che peraltro ha caratterizzato sino a oggi la maggior parte dei Comuni, è che l'individuazione degli atti esclusi è rimessa all'interpretazione dialettica degli uffici tributi, dei contribuenti e dei giudici tributari.

L'esistenza di un regolamento a monte, invece, avrebbe la funzione, per un verso, di supportare l'interpretazione dell'ufficio tributi, sotto altro aspetto, di rappresentare un doveroso parametro di valutazione per il giudice tributario, trattandosi di un'opera di adeguamento dell'ordinamento locale espressamente demandata dalla legge all'ente territoriale. Resta ovviamente salvo il potere di disapplicazione dei regolamenti e degli atti amministrativi da parte delle Corti di Giustizia tributaria, garantito dall'articolo 7, Dlgs 546/1992, ma ciò presupporrebbe una motivata argomentazione dei giudici.

Si comprende così il sollecito recato nello schema di delega che dispone espressamente ciò che già poteva ricavarsi dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Nel merito della questione, è agevole rilevare che l'elemento che accomuna buona parte della elencazione contenuta nel citato decreto delle Finanze risiede nella circostanza che gli atti esclusi derivano dal mero incrocio di dati, compresi quelli della riscossione coattiva. Ed è sulla base di tale criterio, dunque, che deve essere esercitata la potestà normativa degli enti territoriali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

Le definizioni agevolate

Agli enti la scelta sulle sanatorie per tagliare sanzioni e interessi

Rottamazioni anche per entrate patrimoniali come le rette scolastiche ma non sarà consentito lo stralcio della quota capitale

Pasquale Mirto

Lo schema di Dlgs approvato in primo esame dal Consiglio dei ministri del 9 maggio, e atteso ora ai pareri delle commissioni parlamentari, prova ad accelerare la riscossione locale con la reintroduzione di forme di definizione agevolata delle entrate locali.

Lo schema di Dlgs prevede per gli enti territoriali la possibilità di introdurre tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

La definizione agevolata può essere estesa anche alle entrate patrimoniali, come le rette scolastiche, ma anche in questo caso non è prevista la riduzione della quota capitale, sicché il beneficio per il debitore si riduce agli interessi.

La normativa precisa che la definizione deve riguardare i crediti di difficile esigibilità e, quindi, un fattore discriminante sembra essere dato dall'anzianità del credito, anche considerando che, secondo la Corte dei conti, solo i crediti con anzianità inferiore a tre anni si considerano esigibili, salvo casi particolari che ne dimostrino l'inesigibilità ancor prima, come per i crediti ammessi in procedure concorsuali.

Inoltre, lo schema di Dlgs fa riferimento anche ai casi in cui siano già in corso procedure di accertamento e, quindi, sembra che la definizione possa riguardare sia gli atti di accertamento già notificati, ma non riscossi, sia il caso di crediti comunali ancora non cristallizzati in un atto di accertamento, nel qual caso il beneficio per il contribuente sarebbe dato dal mancato pagamento della sanzione ridotta e degli interessi che sarebbero dovuti con il ravvedimento operoso.

Inoltre, è possibile prevedere la definizione agevolata anche per gli atti di accertamento che siano stati impugnati dal contribuente e per i quali ovviamente pende il giudizio tributario. Nel caso della definizione relativa ad atti già impugnati, invero, la normativa non prevede espressamente la sospensione del processo e la successiva estinzione del giudizio in caso di adempimento da parte del contribuente. Si dubita che tali effetti possano essere espressamente previsti nel regolamento comunale senza un mandato normativo primario.

Quindi, a ben vedere, il Comune può scegliere di fare cumulativamente o singolarmente tre tipologie di definizione agevolata: sugli accertamenti emessi e non incassati; sugli importi ancora non accertati; sugli importi in contenzioso.



Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

La definizione agevolata decisa autonomamente dal Comune non può intaccare la quota capitale, ma l'articolo 4 dello schema del Dlgs prevede, per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario, anche la possibilità di introdurre forme di definizione analoghe a quelle stabilite da una legge statale, che potrebbe anche prevedere una riduzione della quota capitale, come avvenuto, ad esempio, con la definizione delle liti pendenti prevista dalla legge 197/2022.

Inoltre è previsto espressamente che nessun ostacolo alla decisione di adottare la definizione agevolata può derivare dalla circostanza che il Comune abbia affidato la riscossione ai concessionari privati o a società in house. La definizione agevolata può riguardare solo i tributi gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione quindi dell'Irap, delle partecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali.

Deve riguardare periodi di tempo circoscritti e deve consentire l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi i cui tempi non possono essere inferiori a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento sul sito internet istituzionale dell'ente. Lo schema di Dlgs precisa anche che la definizione agevolata è adottata tenendo conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

Infine, il regolamento comunale acquista efficacia con la pubblicazione sul sito web comunale, e deve essere inviato, «ai soli fini statistici», al Mef.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

Il ravvedimento

Nel regolamento le linee per gli alert

Invii da recepire e disciplinare

Pasquale Mirto

Lo schema di Dlgs approvato il 9 maggio punta a giocare d'anticipo per gli alert per favorire la compliance dei contribuenti (si veda quanto già anticipato a pagina 3 di questa guida).

L'obiettivo è, infatti, quello di velocizzare la riscossione delle somme non corrisposte nei termini dal contribuente, riconoscendo un alleggerimento del carico sanzionatorio. L'estensione ai tributi locali ha però dei risvolti organizzativi per gli enti. Va valutato l'aspetto che anche questi nuovi istituti debbano essere recepiti in un regolamento comunale, anche perché autorizzano il ravvedimento operoso sollecitato dal Comune dopo aver individuato il mancato versamento.

Questo perché il meccanismo delineato dall'articolo 3 dello schema di Dlgs prevede che le regioni e gli enti locali, prima dell'avvio dell'attività di accertamento, possano inviare ai contribuenti comunicazioni con le quali mettono a disposizione degli stessi gli elementi e le informazioni direttamente acquisiti o pervenuti da terzi relativi alla determinazione

dell'obbligazione tributaria, allo scopo di consentirne il corretto assolvimento tramite l'istituto del ravvedimento. Il contribuente, ricevuta la comunicazione, può inviare entro i successivi 60 giorni chiarimenti in ordine al contenuto della comunicazione, e può trasmettere ricevute di versamento e altri documenti utili a consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ente territoriale in sede di controllo. Spirato il termine di 60 giorni senza che vi sia contestazione del contribuente o sanatoria con il ravvedimento operoso, l'ente può procedere alla notifica dell'atto di accertamento esecutivo. La norma non fa riferimento a una fattispecie evasiva specifica, pertanto si deve ritenere che la comunicazione possa riguardare tanto gli omessi versamenti tanto le infedeli oppure le omesse dichiarazioni.

Lo stesso articolo 3 prevede anche la possibilità per gli enti territoriali di inviare ai contribuenti avvisi bonari per permettere la regolarizzazione di tardivi, parziali od omessi versamenti, prevedendo l'applicazione di una sanzione ridotta determinata dal Comune.

L'ipotesi contemplata in questo caso è quella di una violazione certa, relativa al versamento, che permette una regolarizzazione, entro un termine stabilito dall'ente, con una sanzione ridotta stabilita dal Comune. La disposizione, infatti, rinvia all'articolo 13, comma 5, del Dlgs 472/1997, il quale, nel disciplinare l'istituto del ravvedimento operoso, prevede anche, a integrazione di quanto previsto nel medesimo articolo 13, la possibilità di stabilire ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

Accertamento esecutivo/1

Dal 2027 l'iter operativo viene applicato anche ai tributi regionali

Interviene sugli atti emessi dal 1° gennaio o da una data anteriore fissata dalle Regioni. Coinvolti bollo auto e tributo sulle discariche

Luigi Lovecchio

Lo schema di Dlgs approvato in primo esame dal Consiglio dei ministri del 9 maggio e atteso ora ai pareri delle commissioni parlamentari prevede l'estensione dell'accertamento esecutivo ai tributi regionali, con modalità del tutto simili a quelle stabilite nei tributi locali, a opera dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, legge 160/2019. Una delle differenze rispetto alla disciplina comunale sta nel fatto che questa è rivolta sia alle entrate tributarie sia patrimoniali, mentre la normativa regionale riguarda solo le tributarie.

Entrate interessate Le entrate interessate non comprendono quelle già gestite dal Fisco, cioè Irap e addizionali regionali all'Irpef, proprio perché per questi prelievi valgono le regole già previste per l'agenzia delle Entrate.

Saranno quindi interessati, tra gli altri, il bollo auto e il tributo speciale sulle discariche. Per il bollo auto, peraltro, in molte realtà regionali è già oggi disposto che il recupero delle somme non versate avvenga direttamente con la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale, cioè tramite un titolo esecutivo.

Ne deriva che, poiché la novella in corso di approvazione è rivolta alla fase dell'accertamento, laddove questa fosse "saltata" dalle leggi regionali, le modifiche potrebbero non avere alcuna incidenza concreta.

Come funziona La peculiarità dell'accertamento esecutivo è che concentra in sé sia la funzione accertativa sia quella di titolo esecutivo che consente di dare avvio alla procedura di recupero coattivo. Ne deriva che con questo strumento viene omessa la fase della successiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale, prevista dal RD 639/1910.

Si prevede pertanto che, a partire dagli atti emessi dal 1° gennaio 2027 o dalla data precedente eventualmente stabilita dalle Regioni, anche se riferiti a rapporti tributari pregressi, gli accertamenti acquisiscono natura di titolo esecutivo, decorso il termine per la proposizione del ricorso. L'affidamento del carico per la riscossione avviene dopo 30 giorni dalla scadenza del termine per ricorrere. Inoltre, le azioni di recupero inizieranno dopo 60 giorni dalla scadenza del termine. In caso di proposizione del ricorso, opera la sospensione degli atti esecutivi per un periodo di 180 giorni, se la riscossione è affidata a terzi, o di 120, se la riscossione è svolta dalla stessa Regione. Ciò, per consentire al contribuente di ottenere la sospensione cautelare dal giudice tributario.

La moratoria non opera per gli atti cautelari, come fermo amministrativo dei veicoli e iscrizione di



Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

ipoteca.

La novità per le Regioni A tal proposito, va segnalata l'ulteriore novità rappresentata dal fatto che anche le Regioni potranno affidare a terzi la gestione delle proprie entrate, così come accade da oltre venti anni per i Comuni.

Sarà istituito un nuovo albo, presso il ministero delle Finanze, che riguarderà i soggetti abilitati alla gestione non solo delle entrate di Comuni e Province - come già oggi disposto - ma anche delle Regioni. Allo scopo, è prevista l'adozione di un decreto ministeriale ad hoc.

Il capitale sociale minimo per iscriversi al nuovo albo per le società che intendono gestire le entrate regionali è di 5 milioni, se si tratta di affidamento in concessione dell'accertamento e della riscossione; di un milione, se l'affidamento riguarda attività propedeutiche a queste fasi.

Si comprende così il fatto che la nuova disciplina dell'accertamento esecutivo regionale contempla la possibilità dell'intervento di soggetti terzi anche nella fase della riscossione coattiva. In tale eventualità, una volta ricevuto l'affidamento del carico, il soggetto incaricato invia una comunicazione di posta elettronica o una raccomandata semplice con cui informa il debitore dell'avvenuto passaggio di consegne dall'ente regionale.

Inoltre, l'atto esecutivo va emesso quando la pretesa inizialmente accertata viene modificata, a opera, ad esempio, della sentenza del giudice tributario o dell'intervenuta decadenza da dilazione. In questo caso, si notifica l'atto impositivo «secondario», che diventa esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica.

Pericolo per la riscossione In caso di fondato pericolo per la riscossione, che deve essere portato a conoscenza del contribuente, il carico può essere affidato per intero, inclusi sanzioni e interessi, anche in caso di ricorso del contribuente, decorsi 60 giorni dalla notifica e non opera il periodo di moratoria delle azioni esecutive di 120 o 180 giorni dalla notifica.

La situazione di pericolo per la riscossione potrebbe anche presentarsi in un momento successivo all'affidamento. Si pensi, ad esempio, alla società accertata che, in pendenza di ricorso avverso l'atto esecutivo, inizi a compiere atti di dismissione del proprio patrimonio. In questo caso, sarà il soggetto incaricato della riscossione coattiva a dover inviare una comunicazione motivata al debitore, con cui lo informa delle ragioni che giustificano l'accelerazione delle procedure, a partire dal fatto che si rende dovuto l'intero importo accertato, sanzioni incluse, nonostante il giudizio pendente.

Recupero forzoso Le azioni di recupero forzoso, se promosse dall'ente impositore o da società private abilitate, sono svolte secondo le regole valide per l'agenzia delle Entrate - Riscossione, con l'eccezione dell'articolo 48 bis, Dpr 602/1973, relativo alle segnalazioni degli enti pubblici per velocizzare il pignoramento presso terzi di somme da questi pagate.

Decorso un anno dalla notifica di accertamento senza che siano stati avviati pignoramenti, per procedere con gli atti esecutivi va notificata l'intimazione a pagare le somme entro cinque giorni (articolo 50,

Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

Dpr 602/1973). Come per le entrate locali, in caso di recupero per somme non superiori a 10mila euro, le operazioni di riscossione devono essere precedute dall'invio di un sollecito a pagare le entro 30 giorni. In caso di recupero di importi non superiori a 1.000 euro, le attività di riscossione coattiva non possono iniziare prima del decorso di 120 giorni dall'invio al debitore di una comunicazione col dettaglio delle somme affidate.

L'accertamento non ha qualifica di titolo esecutivo per somme complessivamente inferiori a 30 euro. A tale scopo, si fa la somma degli importi dovuti anche per più anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

I tempi per gli enti

Prescrizione dei tributi locali sempre con il vincolo dei cinque anni

I termini restano invariati con la riforma anche per contestazioni o irrogazioni delle sanzioni amministrative tributarie

Francesco Falcone

Prescrizione e decadenza sono due istituti che disciplinano gli effetti che il trascorrere del tempo può produrre sulle situazioni giuridiche dei soggetti.

La decadenza si verifica quando l'infruttuoso decorso di un termine legale consuma la possibilità di esercitare un potere idoneo a fare acquisire un diritto. La decadenza riguarda i poteri che un soggetto può e deve esercitare entro un tempo determinato dalla legge, mentre la prescrizione riguarda i diritti che, già sorti, non sono stati esercitati per un tempo stabilito dalla legge.

In linea di massima, è sottoposto a termini decadenziali l'esercizio del potere di accertamento e di liquidazione, e quello di iscrizione a ruolo della pretesa, nonché il potere di chiedere il rimborso da parte del contribuente.

Inoltre, mentre la decadenza deve essere espressamente comminata da una legge specifica, la prescrizione può discendere anche dalle norme generali dettate in materia dal Codice civile.

La regola E così, in materia di tributi locali, il comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006 prevede che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie. Su questo aspetto non vengono introdotte di modifiche dallo schema di Dlgs approvato in primo esame dal Consiglio dei ministri del 9 maggio e atteso ora al parere delle commissioni parlamentari.

L'eccezione Questa è la regola alla quale, in questi ultimi anni, è stata applicata un'eccezione: sulla base di quanto disposto dall'articolo 67 del Dl 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono stati prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Tale periodo di sospensione è stato previsto nell'esclusivo interesse degli enti impositori (enti locali, agenzia delle Entrate e della Riscossione), in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La legittimità di tale proroga «a cascata» ha creato, però contrasti giurisprudenziali tra le Corti



Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

tributarie di merito.

La Prima Presidente della Corte di Cassazione ha chiarito, con il decreto n. 3 depositato il 23 gennaio scorso, che la sospensione dei termini decadenziali di 85 giorni, introdotta nel periodo emergenziale Covid, comporta la proroga della decadenza non solo per gli atti in scadenza nel 2020 ma anche per quelli successivi interessati in qualche modo dal periodo in questione.

La modifica Sul punto va registrata la modifica prevista in un altro decreto. L'articolo 22 del decreto correttivo del concordato preventivo biennale (Dlgs 81/2025) contiene una previsione in base alla quale, a decorrere dal prossimo 31 dicembre, la sospensione dei termini decadenziali di 85 giorni prevista dalla legislazione emergenziale Covid non si applicherà più agli atti impositivi autonomamente impugnabili, ma soltanto se emessi dall'agenzia delle Entrate.

Il riferimento agli atti emessi dall'agenzia delle Entrate è dovuto al fatto che, ad oggi, la possibilità di proroga è rimasta solamente in via residuale e limitata ai casi, ad esempio, in cui la dichiarazione dei redditi di uno dei periodi di imposta precedenti il 2019 sia stata omessa.

Per gli enti locali, invece, considerando che all'8 marzo 2020, erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019 e gli atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018, la proroga è già venuta meno il 26 marzo 2025.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

Il cumulo giuridico

Ambito azzerato nei tributi locali

Per violazioni compiute da settembre 2024

Luigi Lovecchio

La riforma delle sanzioni attuata con il Dlgs 87/2024 ha riformulato il testo dell'articolo 12, Dlgs 472/1997, in materia di cumulo giuridico.

In precedenza, il cumulo si applicava, all'interno della singola annualità, in presenza di: concorso formale - con una singola azione od omissione si violano disposizioni diverse; concorso materiale formale - più violazioni formali della stessa disposizione; continuazione o progressione - pluralità di violazioni prodromiche all'evasione dichiarativa.

Nessuna di esse impatta in modo significativo nei tributi comunali. Le prime due, infatti, non si riscontrano in concreto - concorso formale - o sono di scarsa rilevanza - concorso materiale formale.

La continuazione, inoltre, presuppone la sussistenza di adempimenti funzionali alla corretta compilazione della dichiarazione che nei tributi locali non si riscontrano. In tale contesto, infatti, le violazioni rilevanti, ovvero sia l'omesso versamento e l'omessa o infedele dichiarazione, si sostanziano esse stesse in evasione e non sono prodromiche alla corretta determinazione dell'imponibile o dell'imposta.

Ciò che consentiva, fino alle violazioni commesse entro il 31 agosto 2024, l'applicazione del cumulo nel settore in esame è il quinto comma del predetto articolo 12 che era rivolto a violazioni della stessa indole commesse per più annualità.

La Cassazione ha, pertanto, affermato che, stante l'autonomia della disposizione in oggetto, la stessa trovava ingresso anche nei casi in cui il cumulo non potrebbe essere applicato all'interno della stessa annualità.

Si rileva, in sostanza, che l'unica condizione di ammissibilità di questa speciale declinazione del cumulo è la ripetuta commissione della violazione per una molteplicità di anni (si veda, ad esempio, Corte di cassazione 3885/2024, per violazioni nel campo della tassa rifiuti).

Nella riforma si escludono espressamente dal cumulo le violazioni dell'obbligo di pagamento. Inoltre, ed è la modifica più impattante, si stabilisce che la previsione relativa alle violazioni commesse in più annualità non è autonoma ma riguarda solo i casi riconducibili alle prime tre ipotesi (concorso formale, concorso materiale e continuazione).

L'effetto finale di questa novità è che l'ambito del cumulo giuridico nei tributi comunali, di fatto, si azzerava, a partire dalle violazioni commesse dal mese di settembre 2024. E invero, tanto l'infedele o l'omessa dichiarazione quanto la violazione dell'obbligo di pagamento, non potendo essere oggetto di cumulo all'interno della singola annualità, non potranno esserlo neppure in caso di violazione pluriennale.



Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

Sanzioni

Riduzione e proporzionalità fissa alla base delle nuove misure

Per violazioni commesse da gennaio 2026. Possibile personalizzazione con aumento per recidiva o riduzione per sproporzione

Luigi Lovecchio

La sanzione per omessa dichiarazione passa dalla forbice dal 100% al 200% dell'imposta alla misura proporzionale fissa del 100%.

L'infedeltà dichiarativa, invece, passa dalla fascia di oscillazione dal 50% al 100% dell'imposta alla sanzione fissa del 40%. Lo schema di decreto attuativo della riforma dei tributi locali allinea il sistema sanzionatorio degli enti territoriali ai principi ispiratori della revisione del sistema sanzionatorio erariale, a partire, però, dalle violazioni commesse dal 1° gennaio 2026.

È stato, inoltre, introdotto il limite minimo di 50 euro della sanzione per gli illeciti dichiarativi (omissione o infedeltà) nell'imposta di soggiorno. In questo modo, deve ritenersi superato il chiarimento dato dal dipartimento delle Finanze, in occasione di Telefisco 2025, secondo cui, in caso di omissione dichiarativa senza imposte dovute, si irroga la sanzione del 100% del tributo risultante dalla dichiarazione, seppure ridotta a un quarto in nome del principio di proporzionalità.

La sanzione per omesso versamento, invece, è stata già ridotta dal 30% al 25%, a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, per effetto delle modifiche apportate dal Dlgs 87/2024 all'articolo 13, Dlgs 471/1997, che costituisce la norma di riferimento per le totalità dei tributi, locali ed erariali.

Come si ricava in modo inequivoco dai criteri di delegazione recati nell'articolo 20, comma 1, lettera c), punto 1), legge 111/2023, la riforma del regime sanzionatorio amministrativo è ispirata all'adeguamento al principio di proporzionalità.

Si tratta, peraltro, di uno sviluppo naturale riveniente dalla progressiva espansione della normativa unionale in materia di sanzioni che sancisce il principio di proporzionalità, con specifico riferimento all'ambito sanzionatorio, nell'articolo 49 della Carta di Nizza. Al riguardo, già la Corte Costituzionale, con la sentenza 46/2023, aveva rivolto un invito monitorio al legislatore della riforma ad adeguare il sistema sanzionatorio tributario al principio in esame, riconoscendone valenza generalizzata, al di là dei tributi armonizzati.

L'adeguamento dell'assetto sanzionatorio previgente al principio di proporzionalità ha comportato, nella sua concreta attuazione, un intervento in due direzioni: a) una riduzione generalizzata della misura edittale delle sanzioni; b) la determinazione di misure edittali proporzionali in valori fissi, e non più variabili da un minimo a un massimo, riservando la personalizzazione della pena alla valorizzazione della condotta del trasgressore e, quindi, alla concreta gravità dell'illecito.



Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

Nelle ipotesi che riguardano i tributi locali, la norma che consente di adattare la sanzione edittale al caso concreto è l'articolo 7, Dlgs 472/1997, che è stato potenziato dalla riforma, attraverso l'ampliamento del raggio d'azione della recidiva, da un lato, e della riduzione per sproporzione, dall'altro.

Lo schema di decreto prevede pertanto, in coerenza con il nuovo ordinamento delineato dalla riforma, la riduzione delle sanzioni locali che diventano anch'esse proporzionali con percentuale fissa. Nel procedimento di irrogazione, poi, l'ente impositore potrà maggiorare fino al doppio la sanzione per recidiva o fino alla metà, in caso di particolare gravità della violazione, oppure ridurla fino a un quarto per sproporzione. A proposito della recidiva, si segnala che questa opera solo per le violazioni commesse nei tre anni successivi alla data in cui le violazioni precedenti sono state definitivamente accertate. Non è dunque sufficiente, allo scopo, la mera commissione di più violazioni della stessa indole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

Il ravvedimento

Via la causa ostativa, ammissibilità fino a ricezione dell'atto impositivo

Con la riforma delle sanzioni non è possibile ravvedersi se la dichiarazione è presentata oltre la scadenza dei 90 giorni dal termine

Luigi Lovecchio

Un'altra modifica di rilievo dello schema di decreto riguarda il ravvedimento che viene anch'esso allineato alla disciplina valevole con l'agenzia delle Entrate.

In proposito, si ricorda che, a legislazione vigente, il ravvedimento locale è impedito dalla mera conoscenza di un atto delle operazioni di controllo, diversamente dal ravvedimento "erariale" per il quale, invece, l'unica causa ostativa è rappresentata dalla ricezione di un atto impositivo o di una comunicazione d'irregolarità. Questo significa che nelle entrate degli enti territoriali è sufficiente, ad esempio, la ricezione di un questionario per precludere il ravvedimento, limitatamente all'annualità oggetto di controllo.

Va, peraltro, ricordato che i Comuni possono rimuovere tale condizione ostativa, adottando un apposito regolamento, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 50, legge 449/1997, che consente di deliberare ulteriori cause di attenuanti delle sanzioni.

La clausola ostativa In un sistema improntato alla promozione della compliance è però evidente che questa causa impeditiva non appare più giustificata.

Nella bozza di articolato si prevede, pertanto, la soppressione della predetta clausola ostativa. Di conseguenza, anche il ravvedimento locale sarà ammissibile fino a quando non si riceve l'atto impositivo vero e proprio.

Si pensi al contribuente destinatario dello schema di atto che dà avvio al contraddittorio preventivo: con l'attuazione della riforma, la regolarizzazione sarà possibile anche nel comparto degli enti territoriali. In questo caso, peraltro, si segnala che lo schema di decreto non prevede un'efficacia differita della novella che dunque potrebbe trovare applicazione, in assenza di emendamenti al testo licenziato dal Governo, con la pubblicazione del decreto attuativo.

Proprio con riferimento alla ricezione dello schema d'atto, la riforma dell'articolo 13, Dlgs 472/1997, ha riscritto la lettera b-ter) del primo comma, disponendo che se il contribuente regolarizza le ipotesi di violazioni contemplate in tale documento e non presenta istanza di accertamento con adesione, la sanzione è ridotta a un sesto del minimo.

Si è dubitato dell'immediata efficacia di questa previsione nel mondo delle entrate degli enti territoriali, in ragione, per l'appunto, della suddetta causa impeditiva della regolarizzazione agevolata. Qualora il testo del decreto attuativo non dovesse subire modifiche, è chiaro che tutti i dubbi saranno superati.



Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

La regolarizzazione Un'altra questione critica riguarda la sanatoria della dichiarazione omessa.

Secondo l'orientamento tradizionale delle Entrate, la regolarizzazione è possibile solo entro 90 giorni dalla scadenza. Va, però, evidenziato che questa conclusione è agevolata dal fatto che, in base all'articolo 2, Dpr 322/1998, le dichiarazioni trasmesse oltre 90 giorni si considerano omesse. Sennonché, tale disposizione vale solo per i tributi erariali, mentre nel campo dei tributi comunali non esiste alcuna previsione analoga a essa.

In sostanza, questo significa che anche la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni è tardiva e non omessa. In questo senso, si veda la circolare del ministero delle Finanze 184 del 1998, a proposito del ravvedimento dell'omessa dichiarazione Tarsu, in cui si legge che la regolarizzazione di tale violazione ben può avvenire entro un anno (e non solo 90 giorni) dalla scadenza del termine.

Si è, quindi, dell'avviso che anche l'omessa dichiarazione deve poter essere regolarizzata entro i termini dell'accertamento, salva ovviamente l'intervenuta emissione di un atto di accertamento, secondo le regole valevoli per la generalità delle violazioni. In questo senso, degna di segnalazione è la risposta data dal dipartimento delle Politiche fiscali a un quesito formulato in occasione di Telefisco 2024, che esprime parere favorevole alla tesi sopra indicata. Il Mef, in sostanza, conferma che è possibile il ravvedimento in caso di dichiarazione presentata tardivamente anche oltre la scadenza dei 90 giorni dal termine di presentazione della stessa.

Va detto, però, che la riforma del sistema sanzionatorio (Dlgs 87/2024), già operante dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ha modificato l'articolo 13, Dlgs 472/1997, stabilendo espressamente che non è regolarizzabile la dichiarazione non presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

Per il futuro, dunque, risulta superata la predetta risposta del Mef.

Il caso della Tari Un'altra situazione peculiare nel comparto delle entrate comunali riguarda il ravvedimento nella tassa rifiuti. Questo perché tale tributo è rimasto uno dei pochissimi che ancora si versa su liquidazione d'ufficio e non su autoliquidazione.

A riguardo, va ricordato che l'articolo 13, comma 3, Dlgs 472/1997, stabilisce, sin dalla sua formulazione originaria, che «quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione».

Questo significa che nella Tari, in caso di denuncia iniziale infedele, il contribuente deve limitarsi a presentare in ritardo la denuncia corretta. Una volta fatto questo, è il Comune che deve provvedere a liquidare il tributo dovuto, maggiorato della sanzione ridotta e degli interessi di legge. Tale liquidazione sarà trasfusa in un apposito avviso da notificare al contribuente. Se il contribuente procede a versare il dovuto entro 60 giorni dalla notifica, la violazione è sanata. In caso contrario, il Comune dovrà notificare un ordinario avviso di accertamento, con l'irrogazione della sanzione piena di legge.

Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

Va, in proposito, segnalato come, in base ai principi generali, anche nei tributi locali la presentazione tardiva di una dichiarazione riapre i termini di decadenza dei controlli, con riferimento agli elementi oggetto di denuncia.

Va, da ultimo, ricordato come il ravvedimento sia inidoneo, in linea di principio, a sanare eventuali carenze della denuncia iniziale afferenti la richiesta di agevolazioni o esenzioni. Questo perché l'istituto in esame è funzionale a rimediare alla violazione di obblighi di legge, non anche alle dimenticanze che riguardano mere facoltà del contribuente.

A ciò si aggiunga che, proprio nel comparto delle entrate comunali, la dichiarazione è espressamente richiesta dalla legge per fruire di alcune agevolazioni. Si pensi all'indicazione degli immobili merce delle imprese costruttrici e agli alloggi sociali, esenti da Imu (articolo 1, comma 769, legge 160/2019).

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

Bollo auto/1

Sanatoria possibile con esclusione o riduzione di interessi e sanzioni

Sconti per i contribuenti che pagano tramite addebito sul conto corrente e dilazioni in 72 rate mensili per debiti oltre 20mila euro

Pagina a cura di Valentino Tamburro

Lo schema di Dlgs, approvato in primo esame dal Consiglio dei ministri del 9 maggio e atteso ora ai pareri delle commissioni parlamentari, contiene una serie di novità in materia di bollo auto.

In primo luogo, è stato introdotto il principio di territorialità, con lo scopo di contrastare le localizzazioni di comodo delle sedi delle società proprietarie di importanti flotte aziendali al fine di beneficiare di vantaggi fiscale sull'intero parco auto (si veda pagina 15).

Per incentivare l'adempimento spontaneo, le Regioni potranno introdurre la possibilità di usufruire di uno sconto sull'ammontare del tributo regionale dovuto nel caso in cui il pagamento avvenga tramite l'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale del contribuente. Il provvedimento normativo non contiene un limite massimo allo sconto applicabile e pertanto l'ente regionale, che deciderà di introdurre tale incentivo, potrà fissare in modo autonomo la percentuale di sconto oppure un importo fisso della riduzione applicabile, compatibilmente con le proprie esigenze di gettito.

Le Regioni potranno anche introdurre una disciplina, simile a quella già usata dalle Entrate nel caso delle lettere di compliance e degli avvisi bonari, per favorire l'adempimento spontaneo del contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento vero e proprio.

Inoltre, l'articolo 4 dello schema di Dlgs in commento prevede la possibilità, in capo a ciascuna Regione, di disciplinare la rottamazione di tutti quei crediti in materia di bollo auto di difficile esigibilità, anche nel caso in cui siano in corso il contenzioso tributario, prevedendo l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente - non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale - i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

Nei casi in cui sarà introdotta la sanatoria, il bollo auto non versato sarà comunque dovuto, in quanto la normativa primaria non prevede la possibilità di rinunciare alla riscossione dell'imposta, ma fa solo riferimento alle sanzioni e/o agli interessi, sulla scorta di quanto già avvenuto per i tributi gestiti dall'agenzia delle Entrate con le varie edizioni delle rottamazioni delle cartelle.

Dal 1° gennaio 2027, o se precedente, alla data stabilita da apposita legge regionale, anche l'accertamento in materia di bollo auto diventerà esecutivo. Fatti salvi i casi in cui la riscossione avviene già con un titolo esecutivo, la principale differenza rispetto agli atti di accertamento in materia di bollo notificati attualmente ai contribuenti consiste nel fatto che, per procedere con le ulteriori azioni,



Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

per riscuotere il credito non sarà più necessaria la notifica della cartella di pagamento in quanto sarà sufficiente la sola notifica dei nuovi atti di accertamento, ai quali verrà attribuita per legge la qualifica di titolo esecutivo decorsi i 60 giorni a partire dalla notifica degli stessi.

La rateizzazione delle somme dovute a titolo di bollo auto scadute e non pagate potrà essere disciplinata in autonomia dalle Regioni con una durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6000,01 euro. In assenza di una disciplina regionale, i debitori che versano in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà possono rateizzare il proprio debito tributario superiore a 100 euro optando da un minimo di quattro fino a un massimo di 72 rate mensili nei casi di debiti superiori a 20mila euro.

Il numero delle rate è crescente in base ai diversi scaglioni fissati dalla norma.

Per quanto riguarda le modifiche in materia di sanzioni, nella relazione illustrativa allo schema di Dlgs viene chiarito che le novità introdotte hanno una valenza ricognitiva dal momento che le disposizioni ivi richiamate sono applicabili anche ai tributi degli enti locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Italia Oggi

Tributi, bilanci e finanza locale

Onlus-case di riposo e Imu, sì alla risoluzione in Senato

Garantire l'esenzione dall'Imu per le case di riposo gestite dalle Onlus sugli immobili utilizzati per l'attività istituzionale di tipo sociosanitario e assistenziale rivolta ad anziani non autosufficienti da parte di enti autorizzati, accreditati e convenzionati con i servizi sanitari regionali. Questa la finalità della risoluzione approvata ieri dal Senato, a prima firma Massimo Garavaglia. Il testo trova le sue basi nelle recenti richieste avanzate dall'Agenzia delle entrate nei confronti di alcune Organizzazioni.

Nello specifico, il testo impegna il governo: - a recepire, in una norma avente rango di legge, quanto stabilito dalle istruzioni alla dichiarazione Imu degli enti non commerciali che, recependo il decreto ministeriale n. 200 del 2012, chiarisce che al fine di individuare quando un'attività istituzionale sia svolta con modalità non commerciali si rimanda ai requisiti elencati dallo stesso decreto visti in premessa: quelli di carattere generale, enucleati al comma 1 dell'articolo 3, e quelli più specifici espliciti al successivo all'articolo 4, comma 2, lettera a); - a chiarire che gli immobili accatastati in categoria B/1 posseduti da enti del terzo settore ed utilizzati per gestire servizi sociosanitari quali residenze per anziani o disabili, centri diurni per anziani o disabili e servizi sanitari quali riabilitazioni o reparti per cure subacute, proprio perché posseduti da enti senza scopo di lucro, non possono in alcun modo essere ricondotti alla categoria catastale D/4 finché vengono utilizzati per gli scopi istituzionali.



Cedolare secca anche per gli immobili in locazione alla fondazione

EMILIO DE SANTIS

Ok alla cedolare secca per gli immobili dati in locazione alla fondazione. Il particolare regime agevolativo spetta anche per il caso di locazione di un'unità immobiliare destinata ad esigenza abitativa del presidente della fondazione conduttrice. Lo afferma la sentenza n. 12076/2025 della Corte di cassazione nel rigettare il ricorso dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 2317/16/2019 della Ctr Lazio, conforme a quella dei giudici di prime cure. L'Agenzia delle entrate aveva notificato nel 2016 a un contribuente l'avviso di accertamento per il recupero a tassazione in relazione a un contratto di locazione relativo al 2011, stante l'esercizio di attività commerciale/professionale da parte del conduttore, la fondazione XXX, esercente l'attività di «edizione di riviste e periodici».

L'Ufficio aveva ritenuto che la cedolare secca, sempre che l'immobile abbia finalità abitativa, potesse essere acquisita anche da enti senza fine di lucro solo se sublocati a studenti universitari o dati a disposizione dei comuni. I giudici di legittimità, invece, dando continuità a principi recentemente affermati, ritengono al contrario che «il locatore può optare per il regime della c.d. cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, atteso che l'esclusione di cui all'art. 3, comma 6, dlgs n. 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni (Cass. 7 maggio 2024, n. 12395)».

L'amministrazione finanziaria aveva in precedenza sostenuto il contrario (question time n. 5-03773 del 2025), facendo riferimento ad una giurisprudenza di merito ondivaga e al caso isolato della sentenza emessa dalla Corte di cassazione sopra citata.

Ma ancora una volta i giudici di legittimità escludono che il dispositivo richiamato dall'Agenzia delle entrate (art. 3, comma 6-bis, dlgs n.

23/2011) non possa essere applicato anche «con riferimento ad un contratto di locazione ad uso abitativo concluso con un imprenditore/professionista e riconducibile all'attività di quest'ultimo».

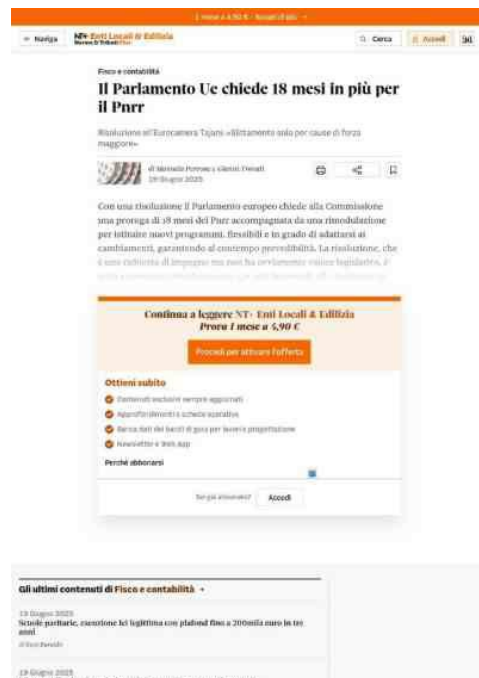
Emilio de Santis.



Il Parlamento Ue chiede 18 mesi in più per il Pnrr

Risoluzione all'Eurocamera Tajani: «Slittamento solo per cause di forza maggiore»

Con una risoluzione il Parlamento europeo chiede alla Commissione una proroga di 18 mesi del Pnrr accompagnata da una rimodulazione per istituire nuovi programmi, flessibili e in grado di adattarsi ai cambiamenti, garantendo al contempo prevedibilità. La risoluzione, che è una richiesta di impegno ma non ha ovviamente valore legislativo, è stata approvata a Strasburgo con 421 voti favorevoli, 180 contrari e 55 astensioni. E nasce dalla «preoccupazione» nutrita dall'Eurocamera per i «tempi ristretti» che restano per l'attuazione di riforme e investimenti rimanenti, e per il raggiungimento di quel 70% di obiettivi ancora da completare a livello comunitario. Al momento l'idea di un allungamento del calendario della Recovery and Resilience Facility non sembra farsi largo nella commissione. «Ho già parlato alle commissioni e in Parlamento», ha tagliato corto ieri il vicepresidente dell'Esecutivo comunitario Raffaele Fitto a chi ieri ha chiesto un commento sul tema. Cautela la posizione del Governo italiano, espressa ieri dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in questi termini: «Se fosse indispensabile per causa di forza maggiore chiederemo un prolungamento. Adesso lavoriamo per spendere tutto in modo più rapido». Il documento votato ieri a Strasburgo formalizza i termini di un dibattito che fin qui è emerso in modo ciclico, senza però mettere in luce due questioni cruciali. La strada per la proroga, da un lato, è ostacolata dal fatto che il via libera richiederebbe un'unanimità al momento complicata da ipotizzare. Dall'altro, però, lo stesso regolamento del Recovery contempla elementi di flessibilità che permettono di sfruttare i tempi supplementari durante le verifiche (assessment) sugli obiettivi: tempi non brevi, in particolare proprio per l'ultima rata che contempla 120 fra target e milestones, più del doppio delle rate precedenti. Tanto che lo stesso ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il primo ministro italiano a sollevare esplicitamente il problema dei tempi, ha ipotizzato anche proroghe «contabili» senza ritoccare il calendario degli obiettivi sostanziali. Intanto per martedì prossimo, 24 giugno, il ministro per il Pnrr Tommaso Foti ha convocato una nuova cabina di regia per verificare il raggiungimento degli obiettivi dell'ottava rata, in scadenza a fine mese.



Cooperazione e sviluppo, tre milioni in Sardegna

La regione Sardegna ha pubblicato l'invito a presentare proposte per la selezione degli interventi di cooperazione allo sviluppo per le annualità 2025-2027, stanziando allo scopo un milione di euro per ciascuna delle tre annualità. Il bando attua quanto previsto dalla legge regionale n.

19/1996 «norme in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale». Lo scopo è finanziare iniziative finalizzate ad affermare diritti umani e pace, ridurre povertà e disuguaglianze, fronteggiare conflitti ed emergenze nei paesi in via di sviluppo. Le domande possono essere presentate da enti locali anche organizzati tra loro in forme associative, università ed enti pubblici, organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro quali organizzazioni non governative, enti del terzo settore e organizzazioni di commercio equo e solidale, organizzazioni e associazioni delle comunità di immigrati, imprese cooperative e sociali, organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, fondazioni, organizzazioni di volontariato, nonché organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il consiglio economico e sociale delle nazioni unite. La priorità sarà data a iniziative che intendono realizzare azioni mirate volte a garantire l'accesso a un'istruzione di qualità di ogni ordine e grado, promuovere le condizioni per sistemi alimentari sostenibili e competitivi, migliorare l'accesso a sistemi di energia affidabili, sostenibili e moderni, nonché promuovere un accesso equo e inclusivo ai servizi sanitari di qualità. Avranno priorità anche i progetti per promuovere la transizione digitale, con particolare attenzione a quelli rivolti ai soggetti con disabilità fisica, psichica e sensoriale. Il contributo copre il 70% delle spese ammissibili fino a un massimo di 60 mila euro per ciascun progetto. Le proposte progettuali dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del 30 giugno 2025 esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it.



La Repubblica

Servizi sociali, cultura, scuola

L'intervista

Billari "I migranti ci aiutano leggi stabili per la natalità"

EMMA BONOTTI

Se non fosse per l'immigrazione, che negli anni ha rimpolpato e svecchiato la popolazione, oggi il numero degli italiani sarebbe fermo a 60 anni fa. Allora però i nuovi nati avevano raggiunto i massimi storici, generando l'annata più numerosa di sempre, quelli del '64. Oggi, invece, il Paese deve fare i conti con livelli di fertilità ai minimi e un numero di anziani progressivamente insostenibile. Urgono politiche sociali strutturali, dice Francesco Billari, demografo e rettore dell'università Bocconi, di livello «quasi costituzionale».

Professore, cosa sta succedendo in Italia?

«Per capirlo occorre una premessa: le nascite calano già da decenni, ma negli ultimi anni la tendenza ha accelerato perché mano a mano sono diminuiti anche i potenziali genitori. Se a questo uniamo l'alta speranza di vita comprendiamo facilmente come mai la popolazione italiana stia invecchiando».

Perché nessuno è intervenuto prima?

«Fino a oggi, il tema è stato considerato troppo tecnico, più adatto all'accademia che al dibattito pubblico e all'agenda dei politici. Alcuni aspetti per anni sono stati divisivi, come la definizione di famiglia. Ora che su certi temi forse abbiamo raggiunto un accordo mancano i fondi».

C'entra anche la politica «Sì. Intervenire sulla demografia è un po' come costruire un'infrastruttura: necessita misure costanti, programmazione e pazienza. Una lungimiranza che non sempre si specchia con l'agenda dei partiti».

Alcuni temi poi restano tabù.

«Pensiamo all'immigrazione che oggi è un terreno di differenza se non addirittura di scontro.

Nell'audizione di Giorgetti questo aspetto è emerso poco, ma ad oggi in Italia ci sono 2 milioni di cittadini naturalizzati, cifra che porta il numero di abitanti stranieri o di origine non italiana a 7,5 milioni. Sono importantissimi per contenere un grande rischio per le finanze pubbliche».

Quale?

«Alimentare ulteriormente il debito dello Stato che, già molto alto, grava sulle generazioni più giovani. A loro la politica non ha mai riservato molta attenzione. Di fatto, negli ultimi anni abbiamo contenuto la spirale dell'indebitamento grazie all'apporto decisivo degli immigrati. In futuro, non potremo esimerci dal mettere in atto una politica di immigrazione ragionata, soprattutto in aree rurali dove nuovi abitanti possono cambiare il destino del territorio.



La Repubblica

Servizi sociali, cultura, scuola

Lavorare sulla natalità non basterà».

Questo nel breve periodo, e nel medio lungo termine?

«Attenzione che in demografia un periodo breve può voler dire anche 10 o 20 anni. Oltre, non c'è una singola ricetta: è corretto pensare a nuovi asili nido, all'assegno unico e ai permessi di genitorialità. Ma servirà costanza e pazienza, perché avere un figlio è una decisione di lungo periodo e i genitori devono sentirsi rassicurati, percepire queste politiche come stabili, indipendenti dal partito al governo. Leggi che non cambiano nel tempo, quasi da Costituzione».

La chiave dunque è favorire la genitorialità.

«Sì, e dove non arrivano i fondi pubblici ben vengano gli interventi dei privati. Oggi chi usufruisce dei contributi aumenta più rapidamente dei contribuenti.

Ci vogliono due redditi per essere genitore, dobbiamo interrompere questo circolo vizioso».

©RIPRODUZIONE RISERVATA di emma Bonotti milano.

Università, il PoliMi tra le prime 100

Nella classifica internazionale Qs World University in salita la Sapienza di Roma e la Statale di Milano

Orsola Riva

Per la prima volta un'università italiana è tra le prime cento al mondo secondo una delle classifiche internazionali più consultate, il QS World University rankings. Con un balzo di 13 posizioni rispetto allo scorso anno, il Politecnico di Milano si è aggiudicato il 98esimo posto nella classifica generale. Un risultato storico, ottenuto soprattutto grazie all'ottima reputazione dell'ateneo sia all'interno del mondo accademico che presso i datori di lavoro. Come tutte le altre università statali italiane, anche il PoliMi continua a essere penalizzato dall'esiguità di fondi a disposizione che si riflette su altri due indicatori importanti ai fini del posizionamento in classifica: il numero di docenti rispetto agli studenti e l'impatto delle ricerche che pure è in netto miglioramento. Difficile poter immaginare di poter scalare la vetta quando la prima università del mondo, il Mit di Boston, riceve ogni anno 1,6 miliardi di dollari di finanziamenti federali (circa un sesto del fondo di finanziamento ordinario di tutte le università italiane che quest'anno ammonta a 9,4 miliardi), senza contare naturalmente le rette da 85 mila dollari l'anno.



Il PoliMi, comunque, sbarcando nella serie A degli atenei mondiali, si conferma in grado di fare tanto con poco. Come si vede in modo molto più evidente nell'altra classifica stilata dalla società Quacquarelli Symonds, il QS rankings by subjects, che mette in fila le università in base ai risultati nelle singole discipline. In quel caso l'ateneo milanese figura ormai stabilmente nella top ten mondiale in Architettura e Design e nella top 20 in meccanica, ingegneria civile e tecnologica.

Nella classifica generale, solo altre due italiane si confermano fra le prime 200: la Sapienza, che da parecchi anni ormai è prima al mondo per gli studi classici, e questa volta scala quattro posizioni piazzandosi dal 132esimo al 128esimo posto, e Bologna che perde 5 posizioni ed è 138esima. Nell'indicatore relativo all'impatto delle ricerche si segnala il prodigioso balzo in avanti dell'Università privata Vita-Salute San Raffaele (461esima nella classifica generale) che si piazza al 28esimo posto al mondo.

Il vertice della classifica è quasi tutto prenotato dagli atenei americani e inglesi. Mit e Imperial College si confermano al primo e secondo posto, al terzo arriva Stanford (su di tre posizioni). Seguono Oxford, Harvard e Cambridge che scivolano indietro di un posto. Settimo l'ETH di Zurigo (unica università europea continentale nella top ten).

Ottava la National University di Singapore (Nus). Chiudono la top ten, Ucl di Londra e il CalTech.

Concessioni balneari, indennizzi limitati - Ma arriva il taglio ai canoni delle spiagge

Bollinato il provvedimento che regola i ristori per i vecchi concessionari

Da un lato indennizzi più circoscritti e parametrati su beni non amovibili e di difficile rimozione; dall'altro una sforbiciata ai canoni demaniali per le concessioni a fini turistici. Ha incassato il bollino della Ragioneria e marcia adesso verso il Consiglio di Stato la bozza del decreto Mit e Mef che regola la partita dei ristori per le concessioni balneari, al centro da mesi ormai, di una complicata negoziazione tra Roma e Bruxelles. Dopo alcune bozze circolate nei mesi scorsi, il nuovo testo sembrerebbe mettere un punto nella definizione di un compromesso a tre: da un lato la Commissione Ue che spinge sul pedale del rinnovo degli affidamenti senza troppe concessioni alle imprese uscenti, dall'altro le associazioni del settore sugli scudi per l'apertura del mercato e la perdita di rendite di posizione ormai più che ventennali. Viene quindi meno, nel nuovo testo, la previsione di un indennizzo per gli investimenti non ancora ammortizzati e relativi a tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali. Un punto sul quale Bruxelles, sventolando la procedura d'infrazione in corso, ha piantato un paletto piuttosto alto: nel computo degli indennizzi non avrebbero dovuto trovare spazio capitoli riferiti al rischio d'impresa. La modifica prevede quindi diversa definizione dei beni indennizzabili che il testo identifica in investimenti su beni non amovibili realizzati per l'esercizio della concessione demaniale; investimenti per la realizzazione o l'acquisto di opere di difficile rimozione inerenti a beni non amovibili strumentali alla concessione; investimenti per l'acquisto di beni amovibili necessari per la fornitura del servizio. I beni immateriali vengono tirati in ballo solo per la determinazione di un'equa remunerazione, purché «effettuati nei cinque anni antecedenti la data di avvio della procedura di affidamento» e che siano «funzionali all'acquisto di servizi strumentali all'accrescimento del valore commerciale dell'area affidata in concessione». L'indennizzo quindi viene circoscritto ai soli beni materiali e non più come in passato includendo anche i software, i brevetti, i marchi e tutti gli strumenti che le imprese contavano di contabilizzare nel passaggio di consegne della concessione. Cambia volto anche il metodo di calcolo delle rivalutazioni che nella bozza precedente prevedeva una riparametrazione sulla base del valore dei Btp che nella nuova versione invece sparisce. Ma c'è di più, perché nonostante la legge comunitaria dell'allora ministro Fitto varata nel 2024 avesse previsto un provvedimento di adeguamento dei canoni per gli stabilimenti balneari in assenza del quale si sarebbe provveduto motu proprio a un innalzamento delle tariffe del 10%, il testo in questione invece imprime una drastica sforbiciata: rispetto al 2024 (ultimo aggiornamento dei canoni) i tagli contenuti nella nuova tabella in vigore dal 1 aprile 2025 arrivano anche a superare il 40 per cento. Per esempio per l'area scoperta di tipo A si passa da 3,3 euro a metro quadro annuo a 2,05 euro con un taglio di oltre il 33%. E ancora per le aree



e specchi acquei occupati con impianti di facile rimozione si va da 5,53 euro a mq del 2024 ai nuovi 3,42 mq (-40 per cento). I 7,37 euro/mq previsti per la categoria A delle aree e specchi acquei occupati con impianti e opere di difficile rimozione si riducono a soli 4,55 euro/mq con un taglio di quasi il 43 per cento.

Tajani apre al terzo mandato ma in cambio dello lus scholae

Domani vertice di governo FI chiede la riforma della cittadinanza, il sindaco di Verona (Tosi) e un ruolo sulla scelta per Milano

GABRIELLA CERAMI

di gabriella cerami roma Tempi stretti e una trattativa in corso nell'attesa del prossimo vertice di maggioranza, fissato per domani. Prendere una decisione su una legge che dia la possibilità ai presidenti di Regione di svolgere un terzo mandato è ormai urgente perché da questa norma dipenderanno le candidature da presentare alle elezioni regionali d'autunno. Il tempo «sta per scadere», per utilizzare le parole, pronunciate ieri nei corridoi del Senato, dal ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che fa i conti con i regolamenti e la pausa estiva alle porte. Nelle stesse ore, a Montecitorio, si aggira Antonio Tajani. Anche lui vuol parlare di terzo mandato per ribadire la contrarietà di Forza Italia e alzare la posta in questa partita tra gli alleati molto complicata. La durata in carica dei governatori «non è nel programma», puntualizza il vicepremier azzurro, che lancia una stiletta dicendo di non essere disponibile a «vendersi per un piatto di lenticchie». Tajani si riferisce alle ipotesi, circolate in questi giorni, che il vero intento di Forza Italia sia quello di ottenere dal braccio di ferro tra Fratelli d'Italia e Lega, la candidatura di Flavio Tosi a Verona.

Sul piatto, in realtà, c'è la candidatura dell'ex leghista, che ha il sapore di un dito nell'occhio a Salvini: ma ottenerla non sarebbe abbastanza. Per il via libera degli azzurri al terzo mandato serve avviare una trattativa politica più complessa e che tocchi più punti, viene spiegato in ambienti parlamentari. Non ultimo, la richiesta di una valutazione concordata per scegliere il candidato sindaco di Milano.

Così quella di Tajani ha tutto il sapore di una sfida agli alleati. Tra i temi cari agli azzurri c'è anche la modifica delle regole per la cittadinanza. Forza Italia ha depositato in entrambi i rami del Parlamento la sua proposta sullo lus scholae che prevede di dare la cittadinanza a chi è nato in Italia o vi è arrivato entro il quinto anno di età, ha 16 anni e ha compiuto con successo la scuola obbligatoria. Fratelli d'Italia e Lega hanno detto chiaramente di non voler rivedere le norme, forti dell'esito del referendum e perché lo lus scholae non fa parte del programma di governo. Ed è su questo aspetto che punta il ministro degli Esteri: se proprio si deve discutere di terzo mandato bisogna fare una trattativa perché «se Forza Italia deve accettare una cosa che non è nel programma, allora gli alleati devono accettare una nostra proposta che anche non è nel programma di governo». E nel calderone potrebbe finire anche il taglio dell'Irpef che gli azzurri considerano «una priorità» e sui cui comunque un'apertura da parte di Giorgia Meloni.



La Repubblica

Economia e politica

La premier per ora si è tenuta lontana dalla discussione, ma il tempo ormai sta per scadere. Per il 24 giugno è stato fissato il termine ultimo per gli emendamenti al disegno di legge su assessori e consiglieri regionali che sarebbe il veicolo individuato per poter approvare in tempo la norma che sbloccerebbe la nuova candidatura di Luca Zaia in Veneto, il vero oggetto del contendere. E a seguire di tutti gli altri leghisti come Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia e Maurizio Fugatti in Trentino Alto Adige. Ma non solo: anche in Campania si riaprirebbe per il centrosinistra il caso del governatore Vincenzo De Luca.

Non a caso le opposizioni hanno già annunciato una montagna di emendamenti per impedire al governo di raggiungere l'obiettivo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Mef: detrazioni per le donne che lavorano

- V.CO.

Detrazioni fiscali su misura per aumentare l'occupazione femminile. È l'ipotesi a cui sta lavorando il governo. Lo ha rivelato ieri Giancarlo Giorgetti in audizione parlamentare. Il fisco è neutrale per definizione rispetto al genere, ha premesso il ministro dell'Economia. Il contrario d'altronde sarebbe incostituzionale. Ma può essere corretto con strumenti mirati: «Difficile operare solo con la leva fiscale generale, riducendo le aliquote Irpef. Possono però essere previste alcune specifiche detrazioni che indirettamente influenzano l'offerta di lavoro femminile». Più donne al lavoro, più Pil e anche più figli. Questo dicono gli studi. Questo vorrebbe fare il governo Meloni.

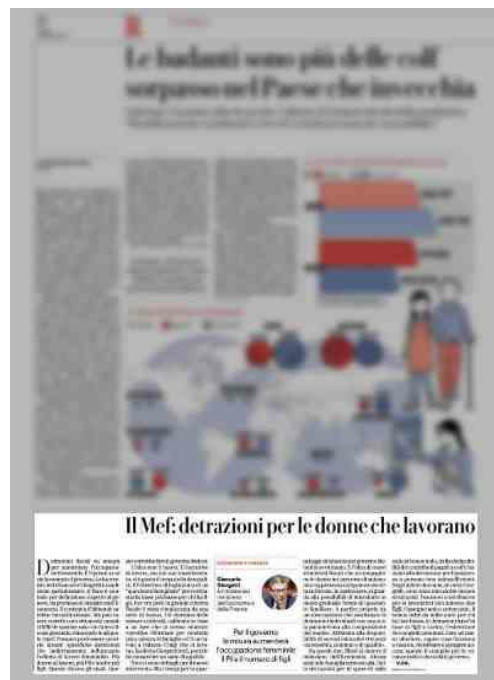
L'idea non è nuova. L'esecutivo di destra, sin dal suo insediamento, si è posto il tema della natalità. E l'obiettivo di legislatura di un "quoziente familiare" per contrastarla: tasse più basse per chi ha figli. Per ora però la grande riforma fiscale è stata rimpiazzata da una serie di bonus. Un riordino delle misure esistenti, calibrate in base a un Isee che lo stesso ministro vorrebbe riformare per renderlo più a misura di famiglia («C'è un tavolo a Palazzo Chigi che ci lavora», ha detto Giorgetti ieri), potrebbe consentire un salto di qualità.

Non ci sono dettagli per il nuovo intervento. Ma i tempi per la quarta legge di bilancio del governo Meloni si avvicinano. E l'idea di nuovi strumenti fiscali che accompagnino le donne nel percorso di autonomia rappresenta un'ipotesi concreta sul tavolo. In particolare, si guarda alla possibilità di introdurre in modo graduale forme di quoziente familiare. A partire proprio da un meccanismo che sostituisce le detrazioni individuali con una scala parametrata alla composizione del nucleo. Abbinato alla disponibilità di servizi educativi 0-6 anni «accessibili, continui e di qualità».

Su questi due filoni si muove il ministero dell'Economia. Alcuni aiuti alla famiglia esistono già. Dalle detrazioni per le spese di asilo nido al bonus nido, dalla deducibilità dei contributi pagati a colf e badanti alla detrazione per l'assistenza a persone non autosufficienti.

Negli ultimi due anni, ricorda Giorgetti, sono state introdotte misure strutturali: l'esonero contributivo per le lavoratrici con almeno due figli, l'assegno unico potenziato, il bonus bebè da mille euro per chi ha Isee basso, le detrazioni Irpef in base ai figli a carico, l'estensione dei congedi parentali. Fare un passo ulteriore, capire cosa funziona e cosa no, riordinare e spingere ancora: questo il compito per le vacanze estive che si dà il governo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA



Corriere della Sera

Economia e politica

«Drammatico lo spopolamento al Sud»

Il ministro dell'Economia Giorgetti: con il declino demografico intere comunità destinate a scomparire

Enrico Marro

ROMA Non è la prima volta che il ministro dell'Economia lancia l'allarme sul declino demografico dell'Italia, ma le parole pronunciate ieri da Giancarlo Giorgetti in audizione alla commissione della Camera sulla Transizione demografica manifestano anche una fortissima preoccupazione per l'inerzia della politica.

«Lo spopolamento territoriale delle aree interne è drammatico - ha detto -

Quando mancano persone in età fertile e rimangono solo gli anziani non nasce più nessuno e intere comunità sono destinate a morire». Il ministro ha ricordato che, «nel medio e lungo periodo, il calo sarà generalizzato in tutte le ripartizioni territoriali, ma ben più sostenuto nelle regioni meridionali, dove la popolazione potrebbe calare di 3,4 milioni entro il 2050 e di ben 7,9 milioni entro il 2080». Rispondendo alle domande, Giorgetti ha detto che «tutta la classe politica ha presente il tema, ma tende deliberatamente ad accantonarlo».

Chiunque faccia politica non può non rendersi conto di quel che accade, ma per tutti non è il primo tema e quindi non viene trattato».

In questo quadro il ministro ha comunque rivendicato le misure prese dal governo, dal bonus bebè al riordino delle detrazioni fiscali a vantaggio delle famiglie numerose, dagli incentivi per l'occupazione femminile al bonus asili nido. Ma Giorgetti ha anche anticipato i settori sui quali insistere. L'occupazione femminile da aumentare: «Possono essere previste alcune specifiche detrazioni che indirettamente influenzano l'offerta di lavoro». La scuola, perché il calo degli studenti richiederà «un ripensamento in prospettiva delle strutture, del personale e della spesa». Per queste tre variabili, ha aggiunto, «considerando il loro ridimensionamento quantitativo, sarà necessario puntare a una migliore qualità». La sanità, dove invece si prospetta «una maggiore domanda di servizi e strutture» e dove appare utile riformare l'Isee, perché «alcuni parametri potrebbero essere non più idonei a misurare l'effettiva situazione delle famiglie». Serve invece un indicatore «aggiornato» per «migliorare l'efficacia dei sostegni alla famiglia, quali l'assegno unico e altre misure di contrasto alla povertà». E secondo la presidente della commissione, Elena Bonetti, nella nuova legge di contabilità andrebbe «introdotta la prospettiva di impatto e sostenibilità demografica».



Italia Oggi

Economia e politica

In Gazzetta il decreto che ufficializza il regime fiscale definito dal Codice del terzo settore

Nuovo fisco, partenza a tappe

Avvio da gennaio 2026 solo per gli enti con esercizio solare

LUCIANO DE ANGELIS

Per il terzo settore il nuovo regime fiscale decorrerà con periodo differenziato a seconda che gli enti abbiano il bilancio con esercizio coincidente con l'anno solare o a cavallo d'anno. Per i primi, le nuove regole inizieranno dal 1° gennaio 2026, mentre per gli enti il cui bilancio decorrerà dal 1° luglio le nuove regole decorreranno dal 1° luglio 2026.

Per le Onlus invece la domanda al Registro dovrà essere effettuata entro il prossimo 31 marzo 2026. È quanto deriva dal dl 17 giugno 2025 n. 84, pubblicato in Gu n. 138 dello stesso giorno, che sancisce senza più incertezze le nuove scadenze per la decorrenza dei nuovi regimi fiscali per gli enti del terzo settore e la data del transito delle Onlus nel Registro del terzo settore (Runts).

Sostituire «L'autorizzazione». Il dl fiscale risolve uno dei dilemmi che da qualche mese coinvolgeva il terzo settore.

La direzione generale concorrenza della Commissione Ue, lo scorso 7 marzo, ha rilasciato non una «autorizzazione» alla fiscalità del terzo settore prevista nei testi del dlgs 117 e del dlgs n.112/2017 in merito alle imprese sociali, ma una comfort letter. Ciò in quanto il relativo procedimento si è concluso nella fase di pre-notifica delle misure fiscali. La comfort letter adottata, tuttavia, si legge nella relazione di accompagnamento al decreto, «non corrisponde a una formale decisione di autorizzazione in quanto - come anche precisato nella stessa - le conclusioni ivi riportate non costituiscono la posizione definitiva della Commissione, ma una preliminare valutazione effettuata dai suddetti servizi della direzione generale concorrenza sulla base degli elementi forniti dalle autorità italiane e, pertanto, non realizza stricto sensu la condizione prevista dal citato articolo 101, comma 10, ai fini dell'efficacia delle disposizioni ivi richiamate, né tanto meno quella alla quale l'articolo 104, comma 2, del medesimo Cts ancora l'efficacia delle disposizioni contenute nel titolo X, rubricato "Regime fiscale degli enti del terzo settore", prevedendone l'applicazione "a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10"».

Il decreto. La mancata specifica autorizzazione Ue ha indotto il governo a intervenire, modificando i testi degli artt. 101 e 104 del dlgs 117 e dell'art. 18 del dlgs 112/2017. In particolare, vengono modificati: - l'art. 101, comma 10 del Codice del terzo settore, eliminando il vincolo dell'autorizzazione Ue per rendere operative le agevolazioni previste dagli articoli 79, comma 2-bis, 80 e 86 (resta l'obbligo di autorizzazione per titoli di solidarietà); - la lettera b), nell'art. 104, c.

2, del medesimo dlgs al fine di prevedere l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo X a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; - infine, in merito



Italia Oggi

Economia e politica

alle imprese sociali (dlgs 112/2017) viene previsto che l'applicazione della disciplina di cui all'art.18, comma 1, decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. In questo caso la Commissione si è riservata di effettuare un approfondimento di indagine circa la detraibilità e la deducibilità delle somme investite nelle imprese sociali, e cioè sulle le previsioni dell'art. 18, c. 3, 4 e 5.

Le tempistiche. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi, si applicheranno le seguenti misure in merito al dlgs 117: - l'art. 79, comma 2-bis, relativo ai limiti entro i quali le attività di interesse generale sono considerate non commerciali (articolo sul quale urgono chiarimenti ministeriali); - l'art. 80, che disciplina il regime forfetario per gli Ets non commerciali; - l'art 86, che dispone sul regime forfetario per Aps e Odv.

Da quanto sopra deriva che per la maggioranza degli Ets, cioè per quelli con esercizio coincidente con l'anno solare, il termine di decorrenza delle nuove norme sarà il 1° gennaio 2026.

Di contro per gli enti con esercizio «a cavallo d'anno» la decorrenza inizierà quando inizierà l'esercizio 2026/2027 (es 1° aprile 2026, 1° luglio 2026, 1° ottobre 2026), ecc.

Infine, in relazione all'entrata in vigore delle nuove norme, saranno cogenti per le imprese sociali i commi 1 e 2 dell'art. 18 del dlgs 112/2017 e non concorreranno alla formazione del reddito imponibile di tali imprese: - le somme destinate al versamento del contributo per l'esercizio dell'attività ispettiva organizzata dal ministero del lavoro nonché le somme accantonate a riserve destinate allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio; - le imposte sui redditi riferibili alle variazioni fiscali effettuate ai sensi dell'art. 83 del Tuir, ove si generi un utile o un maggior utile da destinare ad incremento del patrimonio.

Le Onlus. Le Onlus non sono (formalmente) chiamate in causa dalle modifiche. Ciò in quanto la loro tempistica per l'iscrizione al Runts è scandita non dal dlgs 117/2017 ma dal dm 106/2020. Nell'art. 34, c. 2 dello stesso, si prevede che ciascuna Onlus «ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al Runts, presenta, dalla data di pubblicazione fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Ue di cui all'art. 101, comma 10 del dlgs 117/2017, all'ufficio del Runts apposita domanda». Non sussistono dubbi, tuttavia, che la modifica alla legge primaria abbia effetto sulle Onlus e che anche il dm 106/2020 nei prossimi mesi verrà modificato. Per le Onlus, quindi, la domanda di iscrizione al Runts dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2026.

Il Sole 24 Ore

Economia e politica

Panetta: nuovi rischi guerra sui target dell'inflazione Ue

Economia. Il governatore della Banca d'Italia lancia l'allerta: «Attualmente, la politica monetaria nell'area dell'euro si trova nuovamente ad affrontare un contesto di elevatissima incertezza»

Laura Serafini

Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, lancia l'allerta sull'aumento dei rischi per l'economia e per la politica monetaria a seguito della guerra tra Israele e Iran. «Attualmente, la politica monetaria nell'area dell'euro si trova nuovamente ad affrontare un contesto di elevata, forse dovrei dire elevatissima incertezza», ha detto ieri parlando in occasione dell'anniversario per i 50 anni dalla fondazione di Prometeia, l'associazione presieduta da Angelo Tantazzi, che nacque a metà degli anni '70 a Bologna sotto la guida di Beniamino Andreatta, specializzandosi in previsioni econometriche. «Le proiezioni dell'Eurosistema per i prossimi mesi indicano un'inflazione che si manterrà ben al di sotto dell'obiettivo del 2 % per un periodo prolungato, accompagnata da una dinamica produttiva debole. Il quadro macroeconomico rimane tuttavia esposto a rischi significativi e difficili da valutare. A contribuire a tale incertezza concorrono, da un lato, i segnali contraddittori provenienti dalla politica commerciale degli Stati Uniti e, dall'altro, l'escalation del conflitto tra Israele e Iran», ha sottolineato il governatore, evidenziando come i recenti eventi geopolitici possano impattare sull'evoluzione dell'inflazione dell'eurozona, soprattutto per i rischi legati all'aumento del prezzo del petrolio. «In questo scenario il Consiglio direttivo della Bce, nella sua più recente riunione (e cioè quella di giugno, Ndr), ha confermato un approccio improntato alla flessibilità, mantenendo aperte le opzioni a sua disposizione. Continuerà a calibrare le sue scelte riunione per riunione, senza vincolarsi anticipatamente a un percorso prestabilito per le decisioni di politica monetaria», ha ricordato. Giusto ieri Eurostat aveva confermato un rallentamento dell'inflazione nell'eurozona a maggio, con un incremento che si è fermato al +1,9 per cento.

Il segnale di attenzione lanciato dal governatore è stato accolto e rilanciato da Oscar Arce, direttore del dipartimento Economics e presidente del comitato di politica monetaria della Bce.

« Il livello di incertezza è aumentato in modo significativo», ha esordito nella sua presentazione, mettendo le mani avanti sul fatto che questa impennata dell'incertezza «non è inclusa nelle nostre previsioni, le cifre dovranno essere riviste». Arce si riferiva ai numeri alla base dell'outlook del quale ha tenuto conto il collegio della Bce in occasione dell'ultima riunione di giugno. «I prezzi dell'energia saranno più elevati a fronte di uno shock che sarà persistente. Ci può essere anche un impatto a livello di fiducia, che può avere effetti sulla crescita economica. Dovremo includere questi elementi nel nostro futuro outlook». L'economista Bce ha però poi specificato che «una menzione ai rischi geopolitici era già evidente nella riunione precedente, la prospettiva di un nuovo conflitto non era lontana dai radar dei policy maker. Dovranno rivalutarlo nella riunione di luglio per calcolare l'impatto sull' economia



Il Sole 24 Ore

Economia e politica

dell'area euro». Tra i vari aspetti messi in rilievo nell'ultimo outlook, la forte tenuta del mercato del lavoro nella Ue in questi anni e la prospettiva che i dazi dell'amministrazione Trump possano avere effetti deflattivi più che inflattivi. «Credo che il tentativo dell'amministrazione statunitense a cui stiamo assistendo sia quello di limitare l'influenza internazionale della Cina e questo obiettivo lo stanno perseguendo cercando di scindere il rapporto molto stretto che si è creato negli anni scorsi con le sanzioni fra Cina e Russia. Perché se noi mettiamo insieme la potenza industriale, tecnologica e finanziaria della Cina con le risorse naturali della Russia, sarà molto difficile competere con loro», ha detto Panetta intervenendo nel pomeriggio all'evento Young Factor. La strategia dell'amministrazione Usa «sembra poco razionale, però un modo per spiegare quanto sta succedendo in campo commerciale è quello di riportare tutto alla logica della competizione tra l'economia degli Stati Uniti e il suo maggior competitor, la Cina. Credo che sia ovvio che l'economia cinese diventerà la prima potenza economica mondiale. L'obiettivo di Trump sarebbe quello di tentare di rilegittimare a livello internazionale la Russia ed è chiaro che, se si ha questo disegno di riportare nel consenso internazionale la Russia, allora l'area economica che ha più di tutti contrastato il disegno russo di invadere l'Ucraina è l'Unione Europea. E quindi in questo senso uno può spiegare questo accanimento nei confronti di un'area che è alleata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Economia e politica

Orsini: proporremo al governo un piano per la crescita al 2%

Assemblea Anie. Il presidente di Confindustria: dare priorità a investimenti, energia e burocrazia Girardi: chiediamo un contesto che valorizzi chi innova, investe e crea lavoro. Il nostro settore è strategico

Nicoletta Picchio

«Faremo nelle prossime settimane una proposta concreta, porteremo nei prossimi giorni a Palazzo Chigi un piano che abbia una visione a lungo termine e che consenta di arrivare al 2% di pil». Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, ieri all'assemblea dell'Anie, ha rilanciato la necessità di un piano straordinario a tre, meglio cinque anni, per definire «dove vuole andare il paese, senza dover ogni anno correre dietro alle leggi di bilancio. Serve il coraggio di farlo». I capitoli fondamentali sono rilanciare gli investimenti, ha detto Orsini, ridurre il costo dell'energia, e il peso della burocrazia.

Priorità messe in evidenza anche da Filippo Girardi, presidente dell'Associazione che rappresenta le imprese elettrotecniche ed elettroniche, aderente a Confindustria, che ha celebrato a Roma gli 80 anni. «Chiediamo che il nostro settore venga riconosciuto come strategico, servono strumenti concreti per sostenere la crescita», ha detto, indicando una serie di misure: «La riduzione strutturale del cuneo fiscale, un Piano nazionale Industria 6.0, bandi semplici e chiari per favorire l'accesso agli incentivi, una cabina di regia pubblico-privata per una governance efficace, un piano casa per rendere i territori produttivi attrattivi anche dal punto di vista sociale. Chiediamo un contesto che valorizzi chi innova, investe e crea lavoro».

I dati dimostrano il peso dei settori rappresentati da Anie: un fatturato aggregato nel 2024 arrivato a 103 miliardi, grazie soprattutto al +2,2% della produzione industriale della componente tecnologica del +2,2% (-3,7% la manifattura italiana), investimenti in innovazione che ammontano al 4% del fatturato, più del 30% dell'intero investimento in R&S italiano. Risultati ottenuti grazie alla forte innovazione (il 33,8% ha depositato brevetti), alla sostenibilità (40% di imprese certificate), ed export, 29 miliardi.

Una filiera che genera complessivamente oltre 1.100 miliardi di euro di valore aggiunto, oltre il 56% del Pil nazionale. L'Italia si posiziona al sesto posto a livello globale per quota di mercato, e le proiezioni al 2030 indicano una crescita superiore alla media del manifatturiero. Gli associati sono 1.100 aziende, 500mila gli addetti. A mettere in evidenza i punti di forza del settore, documentati dai numeri, gli interventi necessari per crescere, le strategie di policy, è stato uno studio, realizzato da The European House Ambrosetti e Anie, con il contributo del Research Department di Intesa Sanpaolo, presentato da Valerio De Molli, ceo THEA, e Gregorio De Felice, chief economist Intesa Sanpaolo e responsabile del Research Department.



Il Sole 24 Ore

Economia e politica

L'innovazione è un fattore determinante. Orsini ha messo in evidenza «lo strepitoso dato del settore». Gli investimenti, ha ripetuto ieri, sono fondamentali ed ha rilanciato il piano straordinario chiesto all'assemblea del 27 maggio: 8 miliardi all'anno per tre anni, «che rappresenterebbero un volano che funziona». È prioritario intervenire sul costo dell'energia per non penalizzare la competitività delle imprese: «Con il governo - ha detto Orsini - stiamo collaborando bene, lo stiamo affrontando anche con i nostri produttori, la prossima settimana ci sarà un tavolo di confronto. Parlare di guerre è aberrante, ci sono le persone. Purtroppo il prezzo dell'energia con i conflitti rischia di salire ancora», ha detto Orsini, che ha rilanciato il nucleare, ed esortato la Ue a cambiare rotta, oltre a negoziare al più presto su dazi e firmare l'accordo di libero scambio con il Mercosur.

Tornando all'Anie, rafforzare le competenze tecniche e digitali, potenziare la ricerca e sviluppo, rendere più resilienti le catene di fornitura per ridurre la dipendenza sono le policy messe in evidenza dallo studio presentato ieri: il 55% degli associati ha avuto difficoltà nel reperire materie prime non energetiche e il 58% ha avuto problemi nel reperire componenti. Gli ostacoli alla crescita sono le competenze adeguate: oltre il 50% delle imprese Anie segnala difficoltà a trovarle e le conseguenze di questo mancato incontro domanda-offerta sono rilevanti: il 70% delle aziende ha registrato rallentamenti nei progetti, il 29% ha perso opportunità di mercato.

All'assemblea di ieri hanno partecipato Adolfo Urso, ministro del Mimit, e Gilberto Pichetto, Ambiente.

Per Pichetto «il nucleare è l'unico percorso, dobbiamo saper cogliere questa strada». Per Urso occorre negoziare sui dazi il prima possibile, aprire nuovi mercati e ha ricordato che sull'energia c'è un dialogo in corso con Confindustria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Accertamento esecutivo/2

Per i debiti oltre i 100 euro piani di dilazioni crescenti

Per importi superiori a 20mila euro possibilità di rateizzazione che può arrivare a 72 scadenze mensili

Lorenzo Lodoli, Benedetto Santacroce

L'introduzione anche per i tributi regionali dell'accertamento esecutivo, come anticipato nella pagina a lato, è accompagnata da una serie di misure, tra cui spicca anche la possibilità di rateizzare il debito. Di conseguenza, la partenza dello strumento obbliga a una serie di analisi da effettuare con riguardo alla fase di riscossione ed alle tempistiche collegate alla stessa nonché, appunto, alla disciplina della dilazione.

I tempi poi potrebbero essere scanditi in modo differente, perché se è vero che il debutto sarà dal 1° gennaio 2027 per permettere agli enti impositori di effettuare le necessarie modifiche procedurali e farsi trovare pronti, è, però, possibile procedere prima se gli enti impositori fossero già pronti e se così dovessero disporre le norme regionali.

La gestione delle entrate con affidamento a terzi In primo luogo è previsto espressamente che gli atti di accertamento esecutivi dovranno indicare il soggetto che, decorsi 60 giorni dalla notifica e dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Uniformandosi ai principi della riforma fiscale (la legge 111/2023), lo schema di decreto, per rendere più efficiente la riscossione a seguito di avviso di accertamento esecutivo, ha infatti stabilito per i tributi regionali una riduzione del periodo di sospensione a 90 giorni in caso di riscossione affidata a soggetto terzo, e a 60 giorni nel caso in cui la riscossione fosse diretta.

Nomina del funzionario responsabile Il comma 2 dell'articolo 8 dello schema di decreto prevede espressamente che debba essere nominato un soggetto - funzionario - che sarà il responsabile della riscossione.

Il soggetto nominato potrà svolgere le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione su tutto il territorio nazionale al fine di recuperare il credito che è stato affidato e che è da escutere.

Il comma 2 indica anche chi può essere nominato funzionario responsabile per la riscossione e quale formazione debba possedere per ricoprire il ruolo in questione.

Lo schema di decreto (ora atteso ai pareri delle commissioni parlamentari) all'articolo 8, comma 3, introduce anche alcune soglie di "garanzia" per i contribuenti entro le quali non è possibile procedere alla riscossione in quanto l'atto non acquisisce efficacia esecutiva. In particolare l'atto non ha effetti esecutivi nel caso in cui è stato emesso per somme inferiori a 30 euro; tale somma è da considerare cumulativamente per tutto il debito dovuto.

Al comma 4 invece è previsto che per gli importi sino a 10mila euro, dopo che l'atto è divenuto esecutivo,



Il Sole 24 Ore

Economia e politica

non può comunque iniziare qualsiasi attività di natura cautelare oppure esecutiva prima della notifica di un sollecito di pagamento dove il contribuente venga avvisato del debito e che se non salderà entro i successivi 30 giorni vi sarà l'attivazione delle misure esecutive e/o cautelari.

La disciplina della rateizzazione Importante novità viene introdotta dal comma 5 dell'articolo 8 dello schema di decreto con il quale è prevista la possibilità di procedere a una rateizzazione del debito.

In assenza di un'apposita disciplina legislativa regionale, le regioni o i soggetti affidatari, su richiesta del debitore, potranno autonomamente regolamentare la dilazione delle somme.

In particolare lo schema di decreto indica gli scaglioni e le rate concedibili: 1 fino a 100 euro nessuna rateizzazione; 2 da 100,01 a 500 euro fino a quattro rate mensili; da 500,01 a 3mila euro da cinque a dodici rate mensili; 4 da 3.000,01 a 6mila euro da tredici a ventiquattro rate mensili; 5 da 6.000,01 a 20mila euro da venticinque a trentasei rate mensili; 6 oltre 20mila euro da trentasette a settantadue rate mensili.

Inoltre è concessa alle Regioni la facoltà di regolamentare con una propria legge particolari condizioni e modalità per concedere le rateizzazioni delle somme dovute. Sul punto la norma pone un solo limite e più specificatamente che la durata massima delle rate non sia inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro.

È altresì possibile concedere una proroga nel pagamento della dilazione. In tal caso sarà necessario provare un peggioramento della situazione in base alla quale era stata concessa la dilazione iniziale. Si evidenzia che la proroga della dilazione può essere però concessa una sola volta e fino a un massimo di settantadue rate mensili, e a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla dilazione.

In presenza di domanda di rateizzazione da parte del contribuente, le regioni o i soggetti affidatari possono iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo in due ipotesi: nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rateizzazione ovvero nel caso di decadenza dai benefici della rateazione.

Si decade dai benefici della rateizzazione in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione. In tal caso il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

La scadenza di ogni singola rata mensile è prevista nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora che devono partire dal tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dalle Regioni.

Oneri di riscossione Si ricorda infine che tutti i costi di elaborazione e di notifica degli atti e

Il Sole 24 Ore

Economia e politica

quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e comprendono le seguenti voci: Oneri di riscossione: sono pari al 3% delle somme dovute e fino a un massimo di 300 euro se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla data di esecutività dell'atto mentre sono pari al 6% fino a un massimo di 600 euro se si supera tale termine; Spese di notifica ed esecutive: sono le spese relative al costo di notifica dell'atto e per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari .

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Messaggero
Economia e politica

Meloni: «L'Italia è tornata attrattiva»

IL MESSAGGIO ROMA «Il messaggio che intendiamo lanciare all'Europa e al mondo è tanto semplice quanto potente: Make in Italy'. In altre parole: scegliete l'Italia, perché l'economia è solida e resiliente, c'è un ambiente favorevole agli investimenti e si può contare su sistema industriale e manifatturiero di prim'ordine, che crea valore aggiunto e moltiplica le opportunità». Così il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, nel messaggio inviato all'Aws Summit Milano 2025, evento dedicato al cloud computing e all'innovazione digitale. Le parole della premier fanno seguito alla decisione del consiglio dei ministri dello scorso 29 novembre, che ha riconosciuto l'investimento di Amazon Web Services in Italia come progetto di interesse strategico, nell'ambito della normativa per l'attrazione degli investimenti esteri. «Il governo - ha spiegato Meloni - sta lavorando, insieme al settore produttivo e alle parti sociali, per delineare una nuova strategia di sviluppo capace di anticipare i tempi e indicare nuove rotte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Il Messaggero

Economia e politica

Panetta: «L'Europa non si isola Ai giovani un euro digitale forte»

«Secondo il governatore, ospite di Young Factor, «la politica monetaria deve affrontare un contesto di incertezza» Messina (IntesaSanpaolo): «Tantissimi ragazzi ancora non studiano e non lavorano, è peggio che andare all'estero»

IL CONFRONTO MILANO Dazi e tensioni internazionali, crescita e burocrazia. Un confronto tra studenti provenienti da tutta Europa con sei governatori di altrettante banche centrali nazionali, con il vicepresidente della Bce e con alcuni tra i più autorevoli banchieri italiani.

Analisi e riflessioni su economia e futuro: «Abbiamo tantissimi giovani che non studiano e non lavorano, è inaccettabile ancora di più dei giovani che se ne vanno in altri Paesi», afferma Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, ieri tra i protagonisti della tre giorni «Young Factor: un dialogo tra giovani, economia e finanza» promossa dall'Osservatorio Permanente Giovani-Editori.

SANZIONI Temi di attualità la necessità di un nuovo impulso all'integrazione europea, l'aspirazione a dare ai cittadini comunitari «una valuta digitale forte e sicura» e i dazi.

«Credo che il tentativo dell'amministrazione statunitense sia limitare l'influenza internazionale della Cina e questo obiettivo lo stanno perseguendo cercando di scindere il rapporto molto stretto che si è creato negli anni scorsi con le sanzioni tra Cina e Russia», spiega il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. Secondo il quale l'obiettivo di Donald Trump sarebbe «tentare di rilegittimare a livello internazionale la Russia» ed «è chiaro che se si ha questo obiettivo, allora l'area economica che ha più di tutti contrastato il disegno russo di invadere l'Ucraina è l'Unione Europea. E quindi in questo senso si può spiegare l'accanimento nei confronti di un'area che è alleata. Sul commercio non dobbiamo rispondere isolandoci». Attualmente, sottolinea Panetta intervenendo a Prometeia, «la politica monetaria nell'area dell'euro si trova nuovamente ad affrontare un contesto di elevata incertezza» e le proiezioni della Bce - del cui board il governatore fa parte - indicano per i prossimi mesi «un'inflazione che si manterrà ben al di sotto dell'obiettivo del 2% per un periodo prolungato, accompagnata da una dinamica produttiva debole». Messina, nominato per l'ottavo anno il miglior ceo delle banche europee secondo la classifica di Extel, invita ad ampliare l'orizzonte. «Credo sia molto importante avere chiaro che le indicazioni per ora riguardano un minor tasso di crescita mondiale - precisa - Potrà esserci più o meno inflazione, però io manterrei una visione in base alla quale il mondo comunque continua ad avere una prospettiva di crescita, non di interruzione del percorso di crescita, né di recessione». E anche sui dazi la situazione «ritengo si ricomporrà in modo meno traumatico, perché Trump è un negoziatore».

DIFESA Il mutato scenario politico internazionale, in ogni caso, rende anche urgente uno scatto europeo



Il Messaggero

Economia e politica

verso una difesa comune. «Per evitare le conseguenze avverse di un aumento della spesa dobbiamo farlo a livello europeo» così da «sfruttare le economie di scala in sinergia», afferma Panetta, mentre per il governatore francese Francois Villeroy de Galhau, «è tempo di agire» con gli eurobond.

Anche perché, ammonisce il collega olandese Klaas Knot, col debito si può far fronte solo a «un periodo straordinario». Anche l'Osservatorio Permanente Giovani-Editori guarda all'Europa. Annuncia il presidente Andrea Ceccherini: «Presentiamo il primo progetto comunitario che scommette sullo sviluppo del pensiero critico e l'educazione economico-finanziaria. Lo abbiamo battezzato "Young Factor Europe"».

Claudia Guasco © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Messaggero

Economia e politica

Pnrr, l'Europarlamento chiede 18 mesi di proroga

IL VOTO BRUXELLES Prorogare i Pnrr di 18 mesi, oltre la scadenza del 2026, per garantire il completamento degli interventi che si trovano in stadio avanzato. Il Parlamento europeo prova a riaprire il Recovery Plan, ma sa bene che la battaglia per bypassare la data-limite del prossimo anno è tutta in salita, ostaggio dell'unanimità dei governi.

In una risoluzione non vincolante approvata ieri a larga maggioranza dalla plenaria dell'Eurocamera riunita a Strasburgo (421 sì, 180 no, 55 astenuti), i deputati Ue chiedono che sia riconosciuta flessibilità e concessa un'estensione di un anno e mezzo perché «i tempi stretti per l'attuazione dei fondi rimanenti mettono a rischio il completamento di riforme e progetti» e pure «il raggiungimento del 70% di obiettivi ancora pendenti». Nel testo, inoltre, il Parlamento invita la Commissione a istituire nuovi programmi, flessibili e in grado di adattarsi ai cambiamenti così da garantire il completamento dei cantieri. Oltre a una semplificazione della rendicontazione, si chiede anche di destinare le risorse che non possono essere spese nei Pnrr agli investimenti in

difesa, energia e infrastrutture transfrontaliere come le ferrovie ad alta velocità. **LE COALIZIONI** Alla prova del voto, come spesso accade, le coalizioni italiane si sono spaccate in tre tronconi: Partito democratico, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno detto sì, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra no, mentre la Lega si è astenuta al pari dell'indipendente eletto con i dem Marco Tarquinio. Alcuni malumori, in particolare, li ha creati il paragrafo della risoluzione in cui l'Eurocamera suggerisce di destinare all'aumento della spesa militare i fondi non spesi del Recovery Plan pandemico.

L'affondo dell'Aula di Strasburgo in nome della proroga rischia, però, di scontrarsi contro un muro difficile da abbattere. Alla vigilia del voto, era stato il vicepresidente esecutivo della Commissione con delega a Coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, a smorzare gli entusiasmi. Il piano di ripresa «fu creato come uno strumento temporaneo, e il suo regolamento istitutivo è esplicito quanto al completamento di tutti gli obiettivi entro la fine di agosto 2026 e all'esborso degli ultimi pagamenti entro il dicembre successivo». Uno scadenzario ben preciso «che non può essere cambiato senza modificare» la legislazione, compreso un provvedimento, quello sulle risorse proprie dell'Unione, «che richiede l'unanimità del Consiglio e la ratifica di svariati Parlamento nazionali». Scogli insormontabili, insomma, soprattutto davanti al risveglio dei frugali capitanati dalla Germania.

LE MISURE E infatti, nelle ultime settimane, oltre a una raffica di avvertimenti, Bruxelles ha messo in campo misure per modificare e velocizzare l'attuazione degli interventi, dalla possibilità di rimodulare il Pnrr a quella di trasferire alcuni progetti sui fondi di coesione. In ballo ci sono ancora assegni



Il Messaggero

Economia e politica

per un totale di 335 miliardi di euro, più dei 315 finora erogati dall'esecutivo Ue. L'Italia si trova nel gruppo di mezzo dei Paesi che devono raggiungere ancora poco più della metà dei target. All'Ecofin di maggio era stato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a chiedere agli omologhi Ue di valutare «un'estensione del Pnrr oltre il 2026 per aumentare il margine di bilancio» a sostegno «della spesa per la difesa». Una prospettiva bocciata, tuttavia, dal commissario all'Economia, Valdis Dombrovskis, poiché «richiederebbe una riscrittura significativa» della normativa «e una serie di decisioni all'unanimità».

Gabriele Rosana © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Fatto Quotidiano

Economia e politica

Fondi Pnrr alle armi: anche il Pd vota Sì con Fdl e Forza Italia

Luca De Carolis e Wanda Marra

Pier Luigi Bersani ieri ci ha tenuto a dire che non andrà alla manifestazione di sabato a Roma, organizzata dalla rete Stop al Riarmo per Gaza.

"Del Piano di riarmo europeo penso, e l'ho sempre detto, che così concepito sarebbe del tutto inutile se non a peggiorare la frammentazione. Detto questo non partecipo a iniziative o manifestazioni che non raggiungano una piattaforma unitaria. Bastava chiedere", ha scritto su X. Questo, poco dopo che il Pd nel Parlamento europeo aveva detto sì al Rapporto Muresan-Negrescu che, oltre a chiedere una proroga di 18 mesi per la spesa dei fondi del Pnrr oltre il 2026, apre anche alla possibilità di usare i fondi del Recovery per la Difesa. La risoluzione non legislativa è passata con 421 voti favorevoli, 180 contrari e 55 astensioni. Si tratta di un testo dal valore puramente politico che, salvo clamorosi colpi di scena, non produrrà svolte concrete. Le delegazioni italiane sono andate in ordine sparso. Hanno detto sì, oltre al Pd, Forza Italia e Fratelli d'Italia. La Lega si è astenuta, mentre hanno detto no M5S, Verdi e Sinistra. Non banale il voto dei meloniani, visto che Raffaele Fitto ha tenuto a ribadire che la scadenza resta il 2026.

Nel Pd le acque continuano a essere agitate sul riarmo. Tanto da portare a posizioni politiche perennemente ambigue. Elly Schlein ha detto che sabato manderà alla manifestazione di Roma una "delegazione". In piazza, d'altra parte, ci saranno Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che hanno aderito alla piattaforma, oltre alla Cgil e a personalità come il nobel per la Fisica, Giorgio Parisi.

La segretaria del Pd sarà in Olanda per un vertice del Pse. Non andrà, ma d'altra parte per lei sarebbe complicato partecipare a una piazza alla quale i dem non hanno aderito. La dinamica è simile a quella del 5 aprile, quando al corteo dei 5 Stelle andò un gruppetto, capeggiato da Francesco Boccia e Igor Taruffi. Un'ambiguità che soffre anche rispetto alla scelta di Conte di cavalcare la posizione pacifista con azioni sempre più eclatanti: dopo la scelta di andare a Strasburgo nel giorno del voto sul piano di Riarmo, con ogni probabilità l'ex premier martedì sarà all'Aja in occasione del vertice Nato, con un gruppo di Cinque Stelle.

Per quel che riguarda Schlein, il metodo "delegazione" assomiglia a quello dell'"astensione". A marzo, aveva dato indicazione per astenersi sul piano di riarmo di Ursula, ma il suo gruppo si spaccò (in 11 la seguirono, in 10 dissero di sì). Anche sul voto di ieri la decisione è stata sofferta. I dem hanno fatto più riunioni per decidere come esprimersi, l'astensione era tra le opzioni. Alla fine, è stato il capo delegazione, Nicola Zingaretti, ad annunciare la decisione: "Il Next Generation Eu si è confermato una spinta all'economia che ha salvato e prodotto milioni di posti di lavoro in Europa. Per questo voteremo



Il Fatto Quotidiano

Economia e politica

a favore della proroga di 18 mesi di questo strumento per evitare che, anche a causa dei ritardi del governo italiano, milioni di investimenti in opere pubbliche nei territori vengano bloccati. È la richiesta che arriva da molti sindaci e amministratori locali".

Non a caso, i primi a uscire per rivendicare il voto sono stati gli ex sindaci Antonio Decaro e Dario Nardella, oltre a Stefano Bonaccini. "Nella risoluzione sull'attuazione del Pnrr del Parlamento europeo - dice ancora Zingaretti - voteremo contro l'opzione che propone di valutare di utilizzare le risorse del Next Generation Eu per scopi, tra gli altri, anche di difesa.

L'Europa ha bisogno di un nuovo modello di difesa comune per la sua sicurezza, ma va fatto con risorse aggiuntive e debito comune e non pensando di sottrarre risorse alla lotta alle diseguaglianze, allo sviluppo e alle politiche sociali". Ma il sì al testo finale in realtà è un via libera anche a questo punto. Marco Tarquinio alla fine si è astenuto. "Non potevo bocciare un testo che garantisce risorse solidali, ma non potevo approvarlo per l'inquinamento provocato dal collegamento col Rearm", dice al Fatto. Dicono sì al punto sulle armi Giorgio Gori ed Elisabetta Gualmini (Pina Picierno non c'era, ma avrebbe detto sì). A fare una campagna contro sono i 5S, che hanno coniato l'espressione "Military Fund": "Il partito dell'Europa militarizzata ha colpito ancora. Il Parlamento ha votato a favore della possibilità di usare per spese militari i fondi del Recovery".

Il Giornale
Economia e politica

l' intervista Alessio Butti

«Così l'Italia ha guadagnato 15 punti nei servizi digitali ai cittadini»

Il sottosegretario: «Siamo davanti a Germania e Francia» Vantaggi Sanità

PIER FRANCESCO BORGIA

Nel 2020, l'Italia era terzultima nella classifica DESI (Digital economy and Society Index). Terzultima sui 28 Paesi Ue. In quel momento con la pandemia il dato era a dir poco preoccupante visto che il Covid ha mostrato tutta l'importanza della digitalizzazione e dell'informatizzazione dei sistemi sanitari. Oggi l'Italia guarda dall'alto più della media di quei Paesi leggendo i dati di cui si compone l'ultimo Digital Decade Report. Dati che dicono che il nostro Paese viaggia - su indici importanti come cloud e salute digitale - sopra la media europea. Ne parliamo con il regista di questa crescita e di questo successo: il senatore Alessio Butti, sottosegretario per l'Innovazione.

Senatore come legge questo passo in avanti?

«Il Digital Decade Report ci dice che in due anni e mezzo abbiamo guadagnato 15 punti percentuali nei servizi digitali ai cittadini. Anche per identità digitale e copertura 5G siamo persino davanti a Francia e Germania.

Un traguardo che ci rende orgogliosi del lavoro compiuto. Merito del Dipartimento e delle scelte del governo Meloni».

Cosa ha determinato questo cambio di passo?

«Ha funzionato innanzitutto la digitalizzazione della PA. Uffici centrali ed enti locali hanno migliorato il "dialogo". Si immagini che, grazie alla Piattaforma PA Digitale 2026, il 99% degli enti locali ha potuto godere di finanziamenti per la digitalizzazione.

Inoltre, quando siamo arrivati le amministrazioni aderenti alla PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) erano appena 123.

Ora sono quasi 13mila e si sono scambiate dati per 600 milioni di volte in due anni. In breve, abbiamo dato concretezza al principio Once only (una volta soltanto, ndr) con cui il cittadino può Se un cittadino deve cambiare residenza non deve produrre documenti Utilizzando l'app IO si possono tagliare le liste d'attesa inserire i suoi dati una sola volta e poi saranno le diverse amministrazioni a dialogare». Mi faccia un esempio.

«Se un cittadino ha bisogno di un cambio di residenza non deve produrre documenti. Il Comune che lo accoglie li recupera da questa piattaforma».

Come vi siete mossi per accelerare la digitalizzazione?



Il Giornale

Economia e politica

«È stata molto efficace la promozione dell'identità digitale, in particolare della CIE. In questo ambito, abbiamo raggiunto il target PNRR con due annidi anticipo. Fondamentale anche la digitalizzazione di PA e della sanità».

La digitalizzazione può aiutare a ridurre le liste d'attesa per le visite specialistiche?

«È certamente possibile attraverso l'utilizzo della App IO. Un recente esperimento condotto insieme con la Regione Lombardia dimostra che l'odioso effetto no-show (l'abitudine di prenotare più visite specialistiche contemporaneamente e usufruire soltanto di quella più vicina nel tempo, ndr) è diminuito del 30% grazie alla tempestività degli annullamenti tramite App IO».

Insomma basta utilizzare computer, tablet e smartphone e tutto si risolve?

«Non proprio. Non abbiamo dimenticato l'importanza di un confronto personale. Per la prima volta il Dipartimento ha aperto sedi locali dove operano 180 funzionari. Questo ha reso la fiducia nel processo di digitalizzazione ancor maggiore».

Prossimi obiettivi?

«Siamo impegnati a sviluppare il Sistema IT Wallet, il portafoglio digitale dove finora 5 milioni di italiani hanno scaricato 9 milioni di documenti tra: patenti di guida, tessere sanitarie e carte della disabilità. Uno strumento non obbligatorio ma utilissimo».

In futuro gireremo senza carta d'identità e patente cartacei anche in Europa?

«È già possibile usare da noi la patente sul Wallet anche offline.

Nei prossimi anni, con It Wallet e il Wallet europeo a pieno regime, chi vorrà (anche qui nessun obbligo) potrà usare i documenti digitali al posto di quelli fisici».

La Repubblica

Economia e politica

L'Italia Meloni vede i vertici di intelligence e forze armate Timori per le truppe in Iraq

All'esame la possibilità di concedere l'utilizzo delle basi aeree sul territorio. "Ma dagli Usa finora nessuna richiesta"

LORENZO DE CICCO

di LORENZO DE CICCO ROMA Non è arrivata alcuna richiesta» dagli Usa per l'utilizzo delle basi militari in Italia in vista di un possibile attacco statunitense in Iran. E nel caso arrivasse, servirebbe comunque «un'autorizzazione» da Roma. Così fonti governative di primo piano riassumono la posizione dell'esecutivo sulle mosse, per ora solo ventilate, di Donald Trump in Medio Oriente. È un mix di attendismo ed equilibrismo, che tiene conto del fatto che in Iraq e Libano sono schierati anche militari italiani e che il regime degli ayatollah ha già minacciato di colpire le postazioni di altri paesi europei nel caso in cui fossero coinvolti nel conflitto con Israele.

Naturalmente a taccuini chiusi, in pochi, nel governo, escludono che Roma possa sul serio sfilarsi, se arrivasse una precisa istanza da parte del governo degli Stati Uniti. Le basi che potrebbero essere utilizzate sono quelle di Aviano, Vicenza, Napoli e Sigonella. Ma la premier Giorgia Meloni in questa fase preferisce evitare di esporsi. Dribbla la questione. L'ha fatto capire all'alba italiana di ieri, dal G7 del Canada, prima di montare in aereo per rientrare a Roma: «L'utilizzo delle basi italiane? Non è una decisione che si prende così, valuteremo se e quando sarà il caso». Prudenza e tatticismi, figli della convinzione che «lo scenario possa cambiare», a proposito di regime change a Teheran, e che possa esserci uno spiraglio (anche se pare complicatissimo) per rammendare una trattativa diplomatica. Certo non facendo affidamento su Putin, come aveva suggerito Trump: «Non è un'opzione sul campo», ha tagliato corto la presidente del consiglio.

L'Italia spera che possa recuperare quota la trattativa tra Usa e Iran affidata all'Oman. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, anche ieri ha avuto contatti con gli omologhi della regione, invitando a Roma i ministri di Muscat, ma anche di Qatar e Turchia. Affidarsi agli omaniti, dunque, per evitare che la guerra faccia un salto di qualità che destabilizzerebbe ulteriormente la regione, magari col blocco dello stretto di Hormuz, da cui passa quasi un terzo del petrolio mondiale. Roma ha avuto un ruolo, nei precedenti round negoziali Washington-Teheran. E pur manifestando sostegno al «diritto di Israele» d'intervenire contro la minaccia atomica iraniana, si vogliono evitare prese di posizione muscolari. «L'intervento Usa in Iran? Chiamate Washington e chiedete - scantonava Tajani ieri - qui si possono commentare solo le decisioni, non le indiscrezioni. Tocca agli Stati Uniti decidere cosa fare, noi siamo l'Italia». Quanto alle basi militari gestite dagli Usa, a Roma si è convinti - o comunque si spera - che vengano utilizzate in prima battuta quelle più prossime al teatro di guerra, come in Arabia saudita, Egitto, Bahrain. Ma è anche vero che il governo spagnolo ieri ha confermato l'arrivo di bombardieri



La Repubblica

Economia e politica

e aerei cisterna Usa alle basi di Moron de la Frontera e Rota, in Andalusia.

In questa fase d'incertezza, l'esecutivo prova a raccordarsi con le altre potenze del continente. Meloni, tornata a Roma, continua a ricevere i briefing militari e d'intelligence. Ieri il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato a Le Bourget gli omologhi di Gran Bretagna e Francia, affiancato dal capo di stato maggiore, Luciano Portolano. Per il ministro, «c'è la volontà di compiere ogni sforzo per evitare un'escalation dei drammatici conflitti in corso».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dossieraggio su Salis accuse a Fratelli d'Italia consigliere autosospeso

L'ex assessore Gambino, travolto dall'inchiesta con dieci vigili, lascia il partito ma mantiene il seggio in Comune
MATTEO MACOR

di Matteo macor genova Una comunicazione di «autosospensione» dal partito ma non (per ora, almeno) dal Consiglio comunale. Con 24 ore di differita, dopo le perquisizioni disposte dalla Procura nell'inchiesta per corruzione e rivelazione di segreto di atti d'ufficio che ha coinvolto la polizia locale, in Fratelli d'Italia c'è un primo effetto politico del caso dei presunti dossieraggi mirati a screditare la campagna elettorale della neo sindaca progressista di Genova Silvia Salis.

Antonino Sergio Gambino, l'ex assessore oggi consigliere comunale dei meloniani a Genova indagato (tra le altre cose) per aver fornito al quotidiano La Verità i verbali relativi a un incidente stradale causato da Salis un anno fa, pubblicati il mese scorso a due giorni dal voto delle elezioni comunali, si è autosospeso da FdI. Un passo indietro a metà, visto che ieri nella sua veste di consigliere Gambino si è fatto comunque trovare sui banchi della prima seduta del Consiglio comunale, che ha alzato il livello della tensione nel partito, anche a livello nazionale. Dove si giura che a Giorgia Meloni non sia neanche arrivata la notizia dell'inchiesta, ma non si nasconde «il fastidio» per i rischi che comporterebbe la vicenda.

Se ieri la stessa Salis è tornata a parlare sul tema («Il filone che riguarda me tra i tanti è il meno importante, ma se verificato sarebbero gravissimo») rivolgendosi allo stesso consigliere indagato («Al suo posto avrei riflettuto sul fatto di sospendermi anche dal consiglio: la città merita trasparenza e integrità istituzionale»), in FdI si teme che ulteriori possibili sviluppi dell'inchiesta rendano meno locale un caso che fino ad oggi è rimasto localissimo. Dalle novità emerse ieri sul fronte giudiziario, del resto, lo scandalo che ha coinvolto Gambino si potrebbe allargare anche ad altri assessorati dell'ex maggioranza di centrodestra a Genova, per primo quello alle Politiche sociali guidato fino a pochi mesi fa dall'ex assessora di area leghista (al momento non indagata) Lorenza Rosso.

In via della Scrofa a Roma, tra i pretoriani meloniani al lavoro nella sede nazionale del partito, c'è chi spiega la sospensione di Gambino con «una presa di consapevolezza», ancora «prima di prendere i provvedimenti del caso», del fatto che la sua situazione sia «inconciliabile con i valori di FdI». Una formula di mestiere per far capire come al consigliere genovese, il passo indietro sia stato sostanzialmente chiesto per «sterilizzare» il prima possibile, è l'espressione che viene usata, la situazione.

Al di là delle posizioni ufficiali («Per noi è stato un fulmine a ciel sereno, ma confidiamo nella giustizia e siamo convinti che Gambino si possa dimostrare estraneo ai fatti», dice il deputato Matteo Rosso, coordinatore di FdI in Liguria), ai vertici locali del partito da Roma sono arrivate del resto



La Repubblica

Economia e politica

disposizioni chiare. «In questo momento, non possiamo permetterci casi di questo genere», suona l'avvertimento arrivato a Genova. Dove già durante l'ultima campagna elettorale, tra tensioni interne e sciolate istituzionali (una tra tutte, il tentativo di blitz per nominare nel comitato portuale cittadino a due giorni dal voto il fratello di un altro ex assessore di Fdl, Francesco Maresca), il partito locale era finito sotto la luce dei riflettori nazionali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA